Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 90 del 18 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 87

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 2000-16 marzo 2001, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 2000 - 16 marzo 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 2000-16 marzo 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 16 marzo 2001.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 15 dicembre 2000, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 15 dicembre 2000 - 16 marzo 2001 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 2001.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 15 DICEMBRE 2000 - 16 MARZO 2001 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
891. 11 ottobre 1996, Maputo Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del programma di cooperazione a favore della Facoltà di Economia dell'Università «Eduardo Mondlane» di Maputo, con Annesso tecnico.	22 novembre 2000	9
892. 3 ottobre 1997, Chambery Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana.	1º aprile 2000	29
893. 16 febbraio 1998, Rabat Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno del Marocco per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope lungo le «Rotte Europee» ed il bacino del Mediterraneo, nonché al traffico illecito di veicoli rubati.	16 febbraio 1998	41
894. 22 settembre 1998, Roma Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani.	9 febbraio 2001	49
895. 12 aprile 1999, Roma Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria in materia di lotta alla criminalità organizzata.	16 febbraio 2001	57
896. 30 aprile 1999, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Ellenica sulla riammissione delle persone in situazione irregolare.	1º febbraio 2001	65
897. 4 novembre 1999, Roma Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna sulla riammissione delle persone in situazione irregolare.	1º febbraio 2001	79

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
898.		
5 novembre 1999, Roma		
Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo macedone sul programma di nazionalizzazione del sistema di gestione e la modernizzazione della tecnologia biomedica del settore sanitario.	5 novembre 1999	93
899.		
20 gennaio 2000, Gibuti		
Protocollo finanziario «Commodity Aid» tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo gibutino con allegato tecnico.	9 ottobre 2000	103
900.		
20 gennaio 2000, San Marino		
Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio della Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo economico aziendale di San Marino.	20 gennaio 2000	127
901.		
3 marzo 2000, Roma		
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per la cooperazione nel settore del turismo.	23 novembre 2000	133
902.		
21 marzo 2000, Berlino		
Accordo sul permesso di transito dei cittadini jugoslavi tenuti a lasciare il Paese.	20 aprile 2000	141
903.		
3 aprile 2000, Berlino		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul recupero e sul recupero forzoso dei contributi di sicurezza sociale.	23 gennaio 2001	155
904.		
12 aprile 2000, Lubiana		
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia inerente alla realizzazione di opere autostradali di collegamento con la rete autostradale slovena.	12 dicembre 2000	165
905.		
5 giugno 2000, Roma		
Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2000-2001.	18 dicembre 2000	171

Segue: Tabella n. 1

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
913.		
24 novembre 2000, Hanoi		
Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione per la difesa.	24 novembre 2000	243
914.		
13 novembre 2000 - 14 dicembre 2000, Città del Vaticano, Roma		
Scambio di Note relativo all'applicazione dell'articolo 29, comma IV, del Protocollo, firmato il 15 novembre 1984, aggiuntivo all'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.	14 dicembre 2000	249
915.		
10 gennaio 2001, Madrid		
Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna relativo all'attribuzione reciproca di scorte minime di sicurezza di greggio, prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi.	10 gennaio 2001	253

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (Eumetsat), adottati a Berna il 4 e 5 giugno 1991 *(Vedi legge 4 aprile 2000, n. 98 pubblicata nella* G.U. *n. 96 del 26 aprile 2000).*	19 novembre 2000
Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, firmato a Assunzione il 19 marzo 1997 *(Vedi legge 27 gennaio 2000, n. 14 pubblicata nella* G.U. *n. 34 dell'11 febbraio 2000).*	6 dicembre 2000 *G.U.* n. 34 del 9 gennaio 2001
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997	10 luglio 2000 *G.U.* n. 32 del 9 febbraio 2001
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997 *(Vedi legge 18 aprile 2000 pubblicata nella* G.U. *n. 101 del 3 maggio 2000).*	19 dicembre 2000 *G.U.* n. 267 del 15 novembre 2000
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 *(Vedi legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicata nella* G.U. *n. 250 S.O. del 25 ottobre 2000).*	15 febbraio 2001
Accordo tra Italia, Slovenia e Ungheria sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale, Udine 18 aprile 1998 *(Vedi legge 7 aprile 2000, n. 106 pubblicata nella* G.U. *n. 99 del 29 aprile 2000).*	22 maggio 2000
Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo Scambio di Note integrativo, firmato a L'Avana il 9 giugno 1998 *(Vedi legge 18 luglio 2000, n. 207 pubblicata nella* G.U. *n. 174 del 27 luglio 2000).*	19 settembre 2000 *G.U.* n. 256 del 12 novembre 2000
Accordo per la Cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, firmato a Roma il 4 luglio 1998 *(Vedi legge 29 gennaio 2000, n. 14 pubblicata nella* G.U. *n. 34 dell'11 febbraio 2000).*	13 dicembre 2000 *G.U.* n. 6 del 9 gennaio 2000
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Bratislava il 30 luglio 1998 *(Vedi legge 26 maggio 2000, n. 166 pubblicata nella* G.U. *n. 144 del 22 giugno 2000).*	22 novembre 2000 *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2000

891.

Maputo, 11 ottobre 1996

Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del programma di cooperazione a favore della Facoltà di Economia dell'Università «Eduardo Mondlane» di Maputo, con Annesso tecnico

(Entrata in vigore: 22 novembre 2000)

**MEMORANDUM DI INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO**

per la realizzazione del Programma di Cooperazione a favore della Facolta' di Economia dell'Universita' "Eduardo Mondlane" di Maputo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, di seguito indicati come le "Parti"

VISTO l'Accordo di Cooperazione Economica e per lo Sviluppo firmato fra le Parti il 15 ottobre 1981, di seguito denominato "Accordo";

VISTO il Protocollo firmato dalle Parti il 1 agosto 1983, di seguito denominato "Protocollo", relativo ai programmi di cooperazione tecnica realizzati presso l'Universita' Eduardo Mondlane di Maputo, in seguito denominata "UEM", nel quadro del suddetto Accordo;

VISTO il Processo Verbale della Commissione Mista italo-mozambicana firmato in data 6 febbraio 1988;

CONSIDERATO che, in applicazione del suddetto Protocollo e nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominato "MAE-DGCS"), sono in corso dal 1983 attivita' di cooperazione fra Universita' italiane e l'UEM a favore delle Facolta' di Agronomia ed Ingegneria Forestale, Economia, Architettura e Pianificazione Fisica;

CONSIDERATO che, nel novembre 1993 l'UEM ha bandito una gara internazionale per il supporto alla propria Facolta' di Economia, nel quadro del programma di "Capacity Building" della Banca Mondiale (appresso denominata "il Programma"), a valere su un finanziamento di 1,5 milioni di USD messo a disposizione dall'"International Development Agency" della Banca Mondiale (di seguito denominata "IDA");

CONSIDERATO che l'Universita' di Roma "Tor Vergata" di seguito denominata "URTV", alla guida di un "pool" di altre Universita', composto dal Wye College dell'Universita' di Londra, dalla Fordham University di New York , dalla Facolta' di Economia dell' "Universidade Nova" di Lisbona, dalla Facolta' di Economia dell'Universita' di Pisa e dalla Facolta' di Scienze Statistiche dell'Universita' di Roma "La Sapienza", ha partecipato alla gara sopra menzionata formulando una proposta che si e' classificata al primo posto in graduatoria;

CONSIDERATO che il MAE-DGCS, tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa e nell'intento di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie gia' impegnate nel programma italo-mozambicano di cooperazione in corso, si e' impegnato a versare, con delibera del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo n. 278 del 19 agosto 1994, un contributo di Lit. 1.359.600.000 (un miliardo trecentocinquantanove milioni e seicentomila) nel quadro degli stanziamenti previsti per le attivita' di cooperazione universitaria con il Mozambico;

CONSIDERATO che fra l'UEM e l'URTV sono in atto i negoziati per la definizione del contratto relativo alla realizzazione del Progetto (di seguito denominato il "Contratto"), che fa riferimento, per quanto concerne lo svolgimento delle attivita', ad un ammontare complessivo risultante dal totale dei finanziamenti messi a disposizione dall'IDA e dal MAE-DGCS;

CONSIDERATO che il contributo finanziario MAE-DGCS andra' a sommarsi al finanziamento di 1,5 milioni di USD messo a disposizione dall'IDA, al quale e' quindi legato da uno stretto rapporto di complementarieta';

CONSIDERATO che il Contratto, una volta approvato dall'UEM e dall'URTV, parti contraenti del Contratto medesimo, dovra' essere sottoposto all'approvazione della Banca Mondiale e del Ministero delle Finanze della Repubblica del Mozambico per la sua entrata in vigore;

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1
(definizioni)

1. Nel presente Memorandum sono impiegati termini aventi il seguente significato :

a) Programma di Capacity Building : programma di sviluppo e di cooperazione istituzionale con la Facolta' di Economia dell'UEM, che include:

- la formazione di docenti mozambicani in loco e all'estero;
- lo svolgimento di corsi di lezioni per gli studenti della Facolta' di Economia dell'UEM;
- la promozione e la partecipazione a programmi di ricerca e di produzione di servizi per l'economia e la societa' mozambicane;
- la fornitura di attrezzature informatiche, didattico-scientifiche e gestionali;
- l'integrazione della Facolta' di Economia dell'UEM nella rete di istituzioni, nazionali ed internazionali, che si occupano dello sviluppo sociale ed economico, sviluppandone le capacita' di intervento.

b) Pool : insieme di Istituti Universitari, riuniti dall'URTV, costituito dai seguenti Istituti :

- Universita' di Roma "Tor Vergata";
- Wye College, Universita' di Londra;
- Fordham University di New York;
- Facolta' di Economia, "Universidade Nova" di Lisbona;
- Facolta' di Economia, Universita' di Pisa;
- Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Roma "La Sapienza"

ARTICOLO 2
(obiettivi)

1. L'obiettivo del presente Memorandum e' quello di regolare le modalita' di erogazione ed utilizzazione del finanziamento messo a disposizione dal MAE-DGCS, al fine di contribuire allo sviluppo della Facolta' di Economia dell'UEM sia sotto il profilo didattico-scientifico, sia sotto quello della sua capacita' di agire come consulente ed interlocutore delle istituzioni mozambicane ed internazionali.

2. La finalita' che anima l'iniziativa del Governo italiano e' ispirata alla convinzione che l'assistenza alla formazione universitaria debba mirare, da un lato, a creare le condizioni per una crescita autonoma della Facolta' di Economia della UEM e, dall'altro, a porla nelle condizioni di realizzare le sinergie possibili con le istituzioni mozambicane e con le altre Universita'.

3. Al fine di permettere il raggiungimento di tali obiettivi il contributo italiano sara' diretto a finanziare interventi di assistenza tecnica (insegnamento, formazione dei docenti in loco e presso le sedi universitarie del Pool o presso altre Universita' che potranno essere concordate fra l'URTV e l'UEM, promozione della ricerca, acquisizione di attrezzature didattico-scientifiche e di materiale librario) e interventi diretti ad accrescere la capacita' della Facolta' di Economia dell'UEM di gestire al meglio i curricula dei propri corsi e le proprie iniziative.

ARTICOLO 3
(contributo finanziario italiano)

1. Il MAE-DGCS, con atto del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo n. 278 del 19 agosto 1994, ha deliberato un finanziamento complessivo a favore dell'UEM per lo svolgimento del Programma di cui al presente Memorandum, cosi articolato :

a) Lit. 1.359.600.000 (un miliardo trecentocinquantanove milioni e seicentomila), che verra' erogato all'UEM in un'unica soluzione, per gli scopi e con le modalita'previste al successivo articolo 5;

b) Lit. 150.000.000 (centocinquanta milioni), per la costituzione di un fondo di gestione in loco destinato al finanziamento di conferenze e borse di studio presso la UEM per docenti e studenti di Universita' dell'Africa Australe; la gestione di tale fondo sara' effettuata dall'Ambasciata d'Italia a Maputo;

c) Lit 100.000.000 (cento milioni), per il finanziamento di esperti indicati dal MAE-DGCS.

ARTICOLO 4
(Organi di gestione del Programma)

1. L'utilizzazione del contributo italiano di cui al precedente articolo 3, punto a), sara' sottoposta all'approvazione di un Comitato Paritetico, composto da un rappresentante del MAE-DGCS e da un rappresentante della UEM, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

2. Le modalita' di gestione dell'intero Programma saranno definite nel contratto fra l'URTV e l'UEM citato nelle premesse, in cui verranno identificati gli organi preposti a tal fine.

ARTICOLO 5
(Modalita' di utilizzazione del contributo finanziario italiano)

1. L'Annesso Tecnico allegato, in cui e' riportato il Preventivo di spesa relativo alle attivita' che saranno finanziate con il contributo italiano, costituisce parte integrante del presente Memorandum.

2. Il contributo finanziario italiano sara' versato all'UEM, in un'unica soluzione, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'URTV e l'UEM.

3. Al fine di assicurare il controllo, da parte del MAE-DGCS, sull'utilizzazione del contributo finanziario italiano per le finalita' indicate nel presente Memorandum e per le attivita' specificate nell'Annesso Tecnico, l'intero importo sara' depositato su di un conto corrente speciale presso il "Banco Comercial de Mocambique", denominato "Contributo italiano al Programma di Capacity Building per la Facolta' di Economia dell'UEM", intestato all'UEM ed a firma del Rettore (di seguito denominato "Conto Speciale"), che verra' utilizzato per il finanziamento delle attivita' previste nei Piani annuali di spesa che verranno approvati dal Comitato Paritetico secondo le modalita' appresso indicate.

4. A tal fine, i componenti organi di gestione del Programma di cui all'articolo 4, comma 2, sottoporranno alla valutazione ed all'approvazione del Comitato Paritetico, prima dell'inizio di ogni anno accademico, la parte del Piano annuale di attivita' da finanziare con il contributo finanziario italiano.

5. L'avvenuta approvazione del Piano annuale di attivita' da parte del Comitato Paritetico verra' reciprocamente notificata tra le Parti attraverso scambio di Note Verbali.

6. L'UEM si impegna a presentare all'Ambasciata d'Italia a Maputo, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa:

   - i depositi sul Conto Speciale
   - la durata di tali depositi
   - il piano di utilizzazione di tali depositi
   - gli esborsi effettuati a valere sul Conto Speciale in riferimento alle attivita' programmate risultanti dal piano di utilizzazione sopra citato
   - gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto relativo al periodo precedente

Il primo di tali rapporti dovra' essere presentato entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del primo Piano annuale di attivita'.

7. L'UEM si impegna a presentare all'Ambasciata d'Italia a Maputo un rendiconto trimestrale per ogni attivita' realizzata con il contributo italiano al Programma, evidenziando in tali rendiconti :

   - descrizione e durata dell'attivita'
   - piano di esborso
   - spese effettuate riferite al piano di esborso

La documentazione giustificativa delle spese effettuate dovra' essere mantenuta presso la Facolta' di Economia dell'UEM che dovra' essere in grado, in ogni momento, di esibirla su richiesta del Comitato Paritetico o del MAE-DGCS.

8. Alla conclusione di ciascun ciclo annuale di attivita' i competenti organi di gestione del Programma di cui all'articolo 4, comma 2, sottoporranno alla valutazione ed all'approvazione del Comitato Paritetico una relazione dettagliata sulle attivita' svolte ed un rendiconto generale di spesa relativo all'utilizzazione della quota parte del contributo italiano utilizzata a seguito dell'avvenuta approvazione di cui al precedente comma 5.

9. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di incaricare persone od organismi specializzati in attivita' di "auditing" di effettuare per suo conto controlli sulla gestione del contributo italiano al Programma.

ARTICOLO 6
(Contributo dell'UEM al Programma)

1. L'UEM mettera' a disposizione del Programma i propri mezzi e le proprie risorse, ed in particolare : aule, biblioteca, uffici per i docenti del Pool, 10 (dieci) case di abitazione per gli stessi docenti, nonche' proprio personale di supporto, secondo quanto verra' stabilito nel contratto fra l'URTV e l'UEM.

ARTICOLO 7
(Statuto degli esperti)

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna a garantire al personale espatriato impegnato nel Programma le condizioni previste dall'Accordo di Cooperazione del 15 ottobre 1981, di cui alle premesse.

ARTICOLO 8
(Controversie)

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del Programma verranno sottoposte alla valutazione dei due Governi per una loro soluzione per via diplomatica.

ARTICOLO 9
(Cause impeditive o di forza maggiore)

1 In caso di conflitto armato, calamita' naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del programma o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumita' e la sicurezza del personale espatriato, si procedera' come segue :

a) nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia inferiore a 6 (sei) mesi, sara' sospesa l'utilizzazione dei fondi per lo svolgimento delle attivita' previste in loco; la riattivazione del Programma avverra' alla cessazione dell'impedimento;

b) nel caso che la durata dell'impedimento sia maggiore di 6 (sei) mesi ed inferiore a 30 (trenta), il Programma verra' sospeso ed i fondi residui sul Conto Speciale, dedotti dell'importo di cui al successivo comma 2, verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento; cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attivita' gli organi di gestione del Programma sottoporranno al Comitato Paritetico un nuovo programma di attivita', sulla base del quale, una volta approvato, verranno effettuate spese a valere sul Conto Speciale;

c) perdurando l'impedimento per un periodo superiore a 30 (trenta) mesi le Parti analizzeranno la possibilita' di riprogrammare le attivita'. Nel caso in cui l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno al riguardo, i fondi residui, al netto di quelli considerati al successivo comma 2, potranno essere utilizzati solo previa intesa fra le Parti.

2. I programmi di attivita' in via di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause impeditive di cui al presente Articolo verranno continuati fino al loro completamento.

ARTICOLO 10
(Risoluzione del Memorandum da parte del MAE-DGCS)

1. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di risolvere il presente Memorandum nei seguenti casi :

   - per grave inadempienza da parte dell'UEM
   - in caso di risoluzione del contratto tra l'URTV e l'UEM
   - per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma

2. In caso di grave inadempienza da parte dell'UEM la parte italiana notifichera' per iscritto all'altra parte l'evento, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica. Trascorso tale termine la parte italiana si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Memorandum. In tal caso verrano applicate le procedure di consultazione di cui al precedente articolo 8.

3. Costituiscono gravi inadempienze :

   a) l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del contributo italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attivita' previste

   b) l'utilizzazione del contributo italiano per attivita' diverse da quelle stabilite nei Piani annuali approvati dal Comitato Paritetico

   c) l'esistenza di gravi irregolarita' nella gestione del contributo italiano, certificate dall'"auditing" di cui al precedente articolo 5.

4. Nel caso di utilizzazione irregolare o non conforme ai Piani annuali di attivita' approvati e comunque nel caso in cui le spese non siano convalidate da probante documentazione, il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a ridepositare prontamente ovvero far ridepositare, nell'apposito Conto Speciale, un importo uguale all'importo dei fondi che siano stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo verra' in seguito utilizzato per le finalita' di cui al presente Memorandum.

5. In caso di risoluzione del contratto fra l'URTV e l'UEM, il Governo della Repubblica Italiana potra' recedere anticipatamente dall'applicazione del presente Memorandum, dandone comunicazione per mezzo di Nota Verbale con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. In tal caso dovra' comunque essere assicurato il finanziamento delle attivita' programate, impegnate ed approvate dal Comitato Paritetico.

ARTICOLO 11
(Emendamenti)

1. Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Memorandum per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Memorandum d'intesa entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica, e comunque subordinatamente alla sottoscrizione del contratto tra l'URTV e l'UEM nonche' all'approvazione del contributo finanziario da parte degli Organi di controllo del MAE-DGCS..

2. Il presente Memorandum avra' una validita' di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine di trentasei mesi permanessero dei fondi inutilizzati, il presente Memorandum restera' in vigore il tempo necessario alla realizzazione delle attivita' approvate dal Comitato Paritetico attraverso l'utilizzazione dei fondi residui.

Fatto a Maputo il 11 ottobre '96 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico
Rino Serri	[illegible]
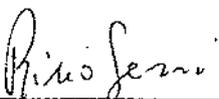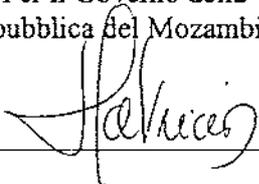
ANNESSO TECNICO

PIANO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO ITALIANO
(Importi espressi in migliaia di Lire italiane)

1. MISSIONI DI DOCENTI		610.600
- retribuzioni (al lordo dell'alloggio e delle assicurazioni)		
- per 56,7 mesi su 203,7:9.400X56,7	*533.000*	
- viaggi in classe economica (n.25su 100):3.100X25	*77.500*	
2. BORSE SEMESTRALI DI INCENTIVAZIONE ALLA RICERCA (da usufruire in loco)		54.700
- n. 11 em 24 a 4.700:4.700x11	*51.700*	
- materiali vari di ricerca	*3.000*	
3. STAGES BIMESTRALI PRESSO ISTITUZIONI ITALIANE n. 6x9.300		55.800
4. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOCOPIE		20.000
5. ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE		185.000
6. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI CALCOLO		315.000
Totale (4. 5. 6.)		**(520.000)**
7. SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO		118.500
TOTALE		**1.359.600**

MEMORANDUM DE INTENÇÕES ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

para a realização do Programa de Cooperação a favor da Faculdade de Economia da Universidade "Eduardo Mondlane" de Maputo

O Governo da República Italiana e o Governo da República de Moçambique, a seguir denominados as "Partes"

VISTO o Acordo de Cooperação Económica e para o Desenvolvimento assinado entre as Partes em 15 de Outubro de 1981, em seguida denominado "Acordo";

VISTO o Protocolo assinado pelas Partes em 1 de Agosto de 1983, de seguida denominado "Protocolo", relativo aos programas de cooperação técnica realizados na Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, de seguida denominada "UEM", no quadro do referido Acordo;

VISTAS as Actas da Comissão Mista Ítalo-Moçambicana assinado em data 6 de Fevereiro de 1988;

CONSIDERADO que na aplicação do mencionado Protocolo e no quadro das iniciativas promovidas pelo Ministério Italiano dos Negócios Estrangeiros - Direcção Geral da Cooperação para o Desenvolvimento (de seguida denominado "MNE-DGC"), estão em curso desde 1983 actividades de cooperação entre Universidades italianas e a UEM a favor da Faculdade de Agronomia e de Engenharia Florestal, Economia, Arquitectura e Planificação Física;

CONSIDERADO que em Novembro de 1993 a UEM abriu um concurso internacional para o suporte à Faculdade de Economia, no quadro do programa de "Capacity Building" do Banco Mundial (de seguida denominado "o Programa"), com um financiamento de 1,5 milhões de dólares USA posto à disposição pela "International Development Agency" do Banco Mundial (a seguir denominada "IDA");

CONSIDERADO que a Universidade de Roma "Tor Vergata", a seguir denominada "URTV", conduzindo um "Pool" de outras Universidades, composto pelo WYE College da Universidade de Londres, pela Fordham University de New York, pela Faculdade de Economia da "Universidade Nova" de Lisboa, pela Faculdade de Economia da Universidade de Pisa e pela Faculdade de Ciências Estatísticas da Universidade de Roma "La Sapienza", participou no concurso acima mencionado formulando uma proposta que classificou-se em primeiro lugar ;

CONSIDERADO que o MNE-DGC, tendo em conta a importância da iniciativa e com a intenção de optimizar a utilização dos recursos humanos e financeiros já empenhados no programa ítalo-moçambicano de cooperação em curso, empenhou-se em participar financeiramente, com deliberação do Director Geral da Cooperação para o Desenvolvimento n. 278 de 19 de Agosto de 1994, com uma contribuição de 1.359.600.000 de Liras (um bilião, trezentos e cinquenta e nove milhões, e seiscentas mil) no quadro das contribuições previstas para as actividades de cooperação universitária com Moçambique;

CONSIDERADO que entre a UEM e a URTV estão em curso as negociações para a definição do contrato relativo à realização do Projecto (de seguida denominado o Contrato"), que se refere, no que concerne o desenvolvimento das actividades, a um montante global resultante do total dos financiamentos postos à disposição pela IDA e pelo MNE-DGC;

CONSIDERADO que a contribuição financeira do MN-DGC irá somar-se ao financiamento de 1,5 milhões de dólares USA posto à disposição pela IDA, ao qual está portanto ligado por uma estreita relação de complementaridade;

CONSIDERADO que o contrato, uma vez aprovado pela UEM e pela URTV, partes signatárias do Contrato, deverá ser submetido à aprovação do Banco Mundial e do Ministério das Finanças de Moçambique para a sua entrada em vigor;

concordaram quanto segue:

ARTIGO 1
(definições)

1. No presente Memorando são empregues termos que tem o seguinte significado:

a) Programa de Capacity Building: programa de desenvolvimento e de cooperação institucional com a Faculdade de Economia da UEM que inclui:

- a formação de docentes moçambicanos in loco e no estrangeiro;
- a actividade de docência para os estudantes da Faculdade de Economia da UEM.
- a promoção e a participação em programas de investigação e de produção de serviços para a economia e para a sociedade moçambicana;
- o fornecimento de equipamento informático, didáctico-científico e de gestão;

- a integração da Faculdade de Economia da UEM na rede de instituições nacionais e internacionais que se ocupam do desenvolvimento social e económico, aumentando a sua capacidade de intervenção;

b) Pool: conjunto de Institutos Universitários, reunidos pela URTV, constituido pelos seguintes Institutos:

- Universidade de Roma "Tor Vergata";
- Wye College, Universidade de Londres;
- Fordham University de New York;
- Faculdade de Economia da "Universidade Nova de Lisboa";
- Faculdade de Economia da Universidade de Pisa;
- Faculdade de Ciências Estatísticas, Universidade de Roma, "La Sapienza".

ARTIGO 2
(Objectivos)

1. O objectivo do presente Memorando é o de regulamentar as modalidades de atribuição e de utilização do financiamento posto à disposição pelo MNE-DGC, a fim de contribuir para o desenvolvimento da Faculdade de Economia da UEM, tanto no âmbito didáctico-científico, como no da sua capacidade de agir como consultor e interlocutor das instituições moçambicanas e internacionais.

2. A finalidade que encoraja a iniciativa do Governo Italiano é inspirada na convicção de que a assistência à formação universitária deva visar, por um lado, a criação das condições para um crescimento autónomo da Faculdade de Economia da UEM, e, por outro, colocá-la nas condições de realizar as possíveis sinergias com as instituções moçambicanas e as outras Universidades.

3. Para permitir o alcance de tais objectivos a contribuição italiana será destinada ao financiamento de intervenções de assistência técnica (ensino, formação dos docentes in loco e nas Universidades do Pool ou junto de outras Universidades que possam vir a ser concordadas entre a URTV e a UEM, promoção da investigação, aquisição de equipamento didáctico-científico e de material bibliográfico) e intervenções dirigidas ao incremento da capacidade da Faculdade de Economia da UEM para melhor gerir os curricula dos seus curso e iniciativas.

ARTIGO 3
(contribuição financeira italiana)

1. O MNE-DGC, com deliberação do Director Geral da Cooperação ao Desenvolvimento n.278 de 19 de Agosto de 1994, disponibilizou o financiamento global a favor da UEM para o desenvolvimento do Programa a que se refere o presente Memorando, assim articulado:

a) 1.359.600.00 de Liras (um bilião, trezentos e cinquenta e nove milhões e seiscentas mil), que será disponibilizado à UEM numa única prestação, para os fins e segundo as modalidades previstas no seguinte artigo 5;

b) 150.000.000 de Liras (cento e cinquenta milhões), para a constituição de um fundo de gestão in loco destinado ao financiamento de conferencias e de bolsas de estudo na UEM para docentes e estudantes das Universidades da África Austral; a gestão de tal fundo será efectuada pela Embaixada de Itália em Maputo;

c) 100.000.000 de Liras (cem milhões) para o financiamento dos especialistas indicados pelo MNE-DGC;

ARTIGO 4
(Orgãos de gestão do Programa)

1. A utilização da contribuição italiana a que se refere o precedente artigo 3, ponto a), será submetida à aprovação de um Comité Bilateral, composto por um representante do MNE-DGC e por um representante da UEM, segundo quanto disposto no sucessivo artigo 5.

2. As modalidades de gestão de todo o Programa serão definidas no contrato entre a URTV e a UEM, citado nas premissas, no qual serão identificados os orgãos para tal fim prepostos.

ARTIGO 5
(Modalidades de utilização da contribuição financeira italiana)

1. O Anexo Técnico, no qual se reporta o Orçamento relativo as actividades a serem financiadas através da contribuição italiana, constitui parte integrante do presente Memorando.

2. A contribuição financeira italiana será depositada a favor da UEM, numa única prestação, após a assinatura do contrato entre a URTV e a UEM.

3. Com o objectivo de assegurar o controle, por parte do MNE-DGC, sobre a utilização da contribuição financeira italiana para as finalidades indicadas no presente Memorando e para as actividades especificadas no Anexo Técnico, a totalidade do montante será depositada numa conta corrente especial no "Banco Comercial de Moçambique", denominada "Contribuição italiana para o Programa de Capacity Building para a Faculdade de Economia da UEM", em nome da UEM e com assinatura do Reitor (de seguida denominada "Conta Especial"), que será utilizada para o financiamento das actividades previstas nos Planos anuais de despesas que serão aprovados pelo Comité Bilateral segundo as modalidades a seguir indicadas.

4. Para tal fim os competentes orgãos de gestão do programa referidos no artigo 4, parágrafo 2, submeterão à avaliação e à aprovação do Comité Bilateral, antes do inicio de cada ano académico, a parte do Plano anual de actividades a ser financiada através da contribuição financeira italiana.
5. A efectiva aprovação do Plano anual de actividades por parte do Comité Bilateral será reciprocamente notificada entre as Partes através de troca de Notas Verbais.

6. A UEM compromete-se em apresentar à Embaixada de Itália em Maputo, com periodicidade semestral, um relatório detalhado sobre:

- os depósitos na Conta Especial
- a duração de tais depósitos
- o plano de tais depósitos
- os desembolsos efectuados a valerem sobre a Conta Especial com referência as actividades programadas resultantes do plano de utilização acima citado
- os ajustamentos de programação e de despesa em relação ao relatório referente ao período precedente.

O primeiro de tais relatórios deverà ser apresentado até 6 (seis) meses a contar da data de aprovação do primeiro Plano anual de actividades.

7. A UEM compromete-se em apresentar à Embaixada de Itália em Maputo o relatório de contas trimestralmente por cada actividade realizada através da contribuição italiana, evidenciando em tais prestações de contas:

- descrição e duração da actividade
- plano de despesas
- gastos efectuados referidos ao plano de despesas

A documentação justificativa das despesas efectuadas deverá ser mantida na Faculdade de Economia da UEM que deverá estar em condições de, a todo o momento, a exibir a pedido do Comité Bilateral ou do MNE-DGC.

8. Aquando da conclusão de cada ciclo anual de actividades os orgãos competentes de gestão do Programa, referidos no artigo 4, segundo parágrafo, submeterão a ' avaliação e aprovação do Comité Bilateral um relatório detalhado sobre as actividades realizadas e uma prestação de contas geral das despesas relativas à utilização da quota-parte da contribuição italiana utilizada no seguimento da efectiva aprovação a que se refere o precedente parágrafo 5.

9. O MNE-DGC reserva-se o direito de encarregar pessoas ou organismos especializados em actividades de "auditing" de efectuarem por sua conta controle sobre a gestão da contribuição italiana ao Programa.

ARTIGO 6
(Contribuição da UEM ao Programa)

1. A UEM porá à disposição do Programa os seus meios e recursos, em particular: salas, biblioteca, gabinetes para os docentes do Pool, 10 (dez) habitações para os mesmos docentes, bem como o pessoal de suporte, segundo quanto será estabelecido no contrato entre a URTV e a UEM.

ARTIGO 7
(Estatuto dos especialistas)

1. O Governo da República de Moçambique compromete-se em garantir ao pessoal expatriado empenhado no Programa as condições previstas pelo Acordo de Cooperação de 15 de Outubro de 1981, referido nas premissas.

ARTIGO 8
(Controvérsias)

1. Eventuais controvérsias que possam surgir durante a execução do Programa serão submetidas à avaliação dos dois Governos para uma sua solução por via diplomática.

ARTIGO 9
(Causas de impedimento ou de forca maior)

1. Em caso de conflito armado, calamidades naturais ou perturbações da ordem publica que tornem impossível a realização do Programa ou que constituam causa de perigo para incolumidade e segurança do pessoal expatriado, proceder-se-a como se segue:

   a) no caso em que a duração do impedimento à execução do Programa seja inferior a 6 (seis) meses, será suspensa a utilização dos fundos para a realização das actividades previstas in loco; a reactivação do programa terá lugar aquando da cessação do impedimento;

   b) no caso em que a duração do impedimento seja superior a 6 (seis) e inferior a 30 (trinta) meses, o Programa será suspenso e os fundos resíduos da Conta Especial, deduzidos os valores a que se refere o sucessivo parágrafo 2., serão mantidos até à cessação do impedimento; terminadas as causas de impedimento ao normal desenvolvimento das actividades os orgãos de gestão do Programa submeterão ao Comité Bilateral um novo programa de actividades, com base no qual, uma vez aprovado, serão efectuadas as despesas com fundos da Conta Especial;

   c) perdurando o impedimento por um período superior a 30 (trinta) meses as Partes analisarão a possibilidade de reprogramar as actividades. No caso em que a execução do Programa não possa ser levada a cabo, as Partes consultar-se-ao reciprocamente a tal respeito; os fundos resíduos, deduzidos os considerados no sucessivo parágrafo 2., poderão ser utilizados somente com prévio acordo entre as Partes.

2. Os programas de actividades, em vias de realização em lugares não abrangidos pelas causas de impedimento a que se refere o presente Artigo prosseguirão até ao seu completamento.

ARTIGO 10
(Resolução do Memorando por parte do MNE-DGC)

1. O MNE-DGC reserva-se o direito de resolver o presente Memorando nos seguintes casos:
   - grave incumprimento por parte da UEM
   - resolução do contrato entre a URTV e a UEM
   - ocorrência de factos que tornem impossível a realização do programa

2. No caso de grave incumprimento por parte da UEM a parte italiana notificará por escrito à outra parte o evento, convidando-a a providenciar ao cumprimento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da notificação. Decorrido tal prazo, a parte italiana reserva-se o direito de resolver imediatamente o Memorando. Em tal caso serão aplicados os procedimentos de consulta a que se refere o precedente artigo 8.

3. Constituem graves incumprimentos:

a) a existência de prolongados e não motivados atrasos na utilização da contribuição italiana, susceptíveis de comprometer a realização das actividades previstas

b) a utilização da contribuição italiana para actividades diferentes das estabelecidas nos Planos anuais aprovados pelo Comité Bilateral

c) a existência de graves irregularidades na gestão da contribuição italiana, certificadas pela "auditing" a que se refere o precedente artigo 5.

4. No caso de utilização irregular ou não conforme aos Planos anuais de actividades aprovados, e no caso em que as despesas não tenham sido confirmadas por documentação comprovante, o Governo da República de Moçambique empenha-se, a pedido do Governo italiano, a depositar imediatamente ou a ordenar o deposito, na especifica Conta Especial, um valor igual ao montante dos fundos que tenham sido mal utilizados ou cuja utilização não tenha sido devidamente documentada; tal montante será de seguida utilizado para os fins a que se refere o presente Memorando.

5. Em caso de resolução do contrato entre a URTV e a UEM, o Governo da República Italiana poderá rescindir antecipadamente o periodo de aplicação do presente Memorando, comunicando o facto através de Nota Verbal com pelo menos 6 (seis) meses de pre-aviso. Em tal caso deverá todavia ser assegurado que o financiamento das actividades programadas, assumidas e aprovadas pelo Comité Bilateral.

ARTIGO 11
(Modificações)

1. As Partes poderão a todo o momento introduzir modificações ao presente Memorando, através de troca de Notas Verbais.

ARTIGO 12
(Entrada em vigor e duração)

1. O presente Memorando de intenções entrará em vigor 'a data da segunda das duas notificações com que as Partes ter-se-ao notificado o efectivo cumprimento dos respectivos procedimentos internos de ratificação e todavia subordinadamente à assinatura do contrato entre a URTV e a UEM, bem como à aprovação da contribuição financeira por parte dos Orgãos de controle do MNE-DGC.

2. O presente Memorando terá uma validade de 36 (trinta e seis) meses a partir da sua entrada em vigor. No caso em que no fim do prazo de trinta e seis meses permanecessem fundos não utilizados, o presente Memorando manter-se-à em vigor o tempo necessário para a realização das actividades aprovadas pelo Comité Bilateral através da utilização dos fundos resíduos.

Feito em Maputo em 11-OTTOBRE '00 em dois originais, respectivamente nas linguas italiana e portuguesa, ambos igualmente válidos.

Pelo Governo da
Republica Italiana
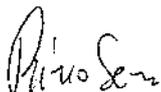
Pelo Governo da
Republica de Moçambique
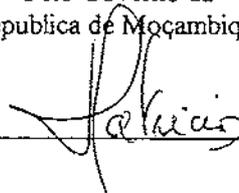
ANEXO TÉCNICO

PLANO DAS ACTIVIDADES FINANCIADAS PELA CONTRIBUIÇÃO ITALIANA
(Valores expressos em milhares de Liras Italianas)

1. MISSÕES DOCENTES		610.600
-retribuições (incluídas despesas de alojamento e seguros) 56,7 meses em 203,7: 9.400X56,7	*533.100*	
-viagens em classe económica (25 em 100): 3.100X25	*77.500*	
2. BOLSAS SEMESTRAIS DE INCENTIVO À INVESTIGAÇÃO (a usufruir in loco)		54.700
-n. 11 em 24 a 4.700: 4.700X11	*51.700*	
-diverso material de investigação	*3.000*	
3. ESTÁGIOS BIMESTRAIS JUNTO DE INSTITUIÇÕES ITALIANAS -n. 6 X 9.300		55.800
4. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA FOTOCOPIAS		20.000
5. AQUISIÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		185.000
6. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM CENTRO DE CALCULO		315.000
Total (4. 5. 6.)		**(520.000)**
7. DESPESAS DE GESTÃO DO PROJECTO		118.500
TOTAL		**1.359.600**

892.

Chambery, 3 ottobre 1997

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana

(Entrata in vigore: 1º aprile 2000)

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Francese,

qui di seguito nominati Parti;

consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due Paesi;

animati dall'intento di ampliare la cooperazione degli Uffici che svolgono compiti di polizia e di dogana, avviata in questi ultimi anni nelle rispettive zone di frontiera;

auspicando la piena realizzazione della libertà di circolazione prevista dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei propri cittadini;

vista la Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sottoscritta il 19 giugno 1990, qui di seguito nominata "Convenzione di Applicazione", nonché dei testi attuativi;

considerato il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica Italiana all'Accordo Schengen del 14 giugno 1985, nonché l'Accordo di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione di Applicazione;

vista la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963;

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

a) "Centro di cooperazione di polizia e di dogana", un Centro istituito in prossimità della frontiera comune nel territorio dell'Una o dell'altra Parte,

nel quale vanno concretizzate le forme di cooperazione, principalmente nel settore dello scambio di informazioni, tra membri dei competenti Servizi nazionali delle due Parti e in esso distaccati;

b) "Uffici", gli Uffici di una delle due Parti competenti in materia di polizia e di dogana, dislocati nella zona di frontiera;

c) "Zona di frontiera", la parte del territorio all'interno del quale operano i competenti "Uffici" di una delle due Parti e nella quale si possono svolgere congiunti servizi di sorveglianza;

d) "Servizi", gli organismi di polizia e di dogana che hanno competenze a livello nazionale;

e) "Agenti", le persone appartenenti alle competenti Amministrazioni delle due Parti incaricate di svolgere le funzioni ad esse affidate nel "Centro di cooperazione di polizia e di dogana" o negli "Uffici" dislocati nelle zone di frontiera;

f) "Responsabile in seno al Centro di cooperazione di polizia e di dogana", colui al quale sono affidati i compiti di organizzazione del lavoro comune degli "Agenti" di ciascuna Parte;

g) "Sorveglianza", l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari ed amministrative delle due Parti, riferite alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 2

I Servizi competenti del presente Accordo sono rispettivamente:

- per la Repubblica Italiana:
  . la Polizia di Stato;
  . l'Arma dei Carabinieri;
  . il Corpo della Guardia di Finanza;
  . il Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze.

- Per la Repubblica Francese:
  . la Polizia nazionale;
  . la Gendarmeria nazionale;
  . la Dogana.

Articolo 3

Le Parti avviano, nel rispetto della propria sovranità nazionale e fatte salve le attribuzione delle rispettive autorità amministrative e giudiziarie competenti per territorio, una cooperazione transfrontaliera in materia di

polizia e di dogana. A tal fine istituiscono appositi Centri di cooperazione di polizia e di dogana e individuano gli Uffici che, in virtù del Titolo III del presente Accordo, possono stabilire rapporti di diretta collaborazione.

TITOLO II
Centri di cooperazione di polizia e di dogana

Articolo 4

1. Centri di cooperazione di polizia e di dogana, qui di seguito denominati Centri di cooperazione, vengono istituiti in prossimità della frontiera comune.
   Essi sono costituiti con agenti designati dai Servizi di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

2. I competenti organi dei Servizi stabiliscono di comune accordo le installazioni ed i supporti tecnico-logistici necessari per il funzionamento dei Centri di cooperazione.

3. Le eventuali spese di costruzione e di manutenzione dei Centri di cooperazione vengono suddivise in eguale misura tra le Parti.

4. I Centri di cooperazione sono indicati da diciture ufficiali.

5. Gli agenti di ciascuna Parte, assegnati ai Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte, garantiscono la disciplina all'interno dei locali destinati al loro uso esclusivo.
   A tal fine, possono richiedere l'assistenza degli agenti dell'altra Parte.

6. Le Parti si scambiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, ogni possibile facilitazione nell'impiego, per motivi di servizio, dei mezzi di telecomunicazioni disponibili, ivi compresa la possibilità di considerare le comunicazioni telefoniche internazionali dai Centri di cooperazione come comunicazioni interne.

7. Il trasporto della corrispondenza da e per i Centri di cooperazione, può essere effettuato dagli agenti ivi assegnati senza ricorrere al servizio postale.

Articolo 5

1. I Centri di cooperazione vengono istituiti:
   a) nel territorio della Repubblica Italiana a Ventimiglia;
   b) nel territorio della Repubblica Francese a Modane;

2. Per l'esatta individuazione dei locali da destinare a Centri di cooperazione e per la definizione delle procedure necessarie per il concreto funzionamento degli stessi, le Parti concludono un accordo amministrativo.

3. Nel quadro del presente Accordo le Parti possono modificare, con un protocollo aggiuntivo, il numero e/o l'ubicazione dei Centri di cooperazione

Articolo 6

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per una più efficace lotta contro la criminalità, segnatamente nel campo dell'immigrazione clandestina e dei traffici illeciti, i Centri di cooperazione forniscono ai competenti Servizi che svolgono funzioni di polizia e dogana, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, tutte le informazioni ritenute utili e prestano, a richiesta di questi ultimi, la necessaria assistenza.

Articolo 7

La raccolta e lo scambio di informazioni e dati, relativamente ai settori previsti dal presente Accordo, vengono svolte nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di protezione dati.

Articolo 8

In seno ai Centri di cooperazione, gli agenti, operando nei settori di cui all'art.6, contribuiscono:

a) al compimento degli atti preliminari ed alla consegna delle persone in situazione irregolare, nel rispetto degli accordi vigenti;

b) all'assistenza del personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera disciplinate dagli articoli 40 e 41 della Convenzione di Applicazione e dai relativi accordi di attuazione;

c) al coordinamento delle misure congiunte di sorveglianza nelle rispettive Zone di frontiera.

Articolo 9

1. Gli agenti in servizio presso i Centri di cooperazione lavorano in équipe e si scambiano le informazioni che raccolgono. Essi possono rispondere alle richieste di informazioni avanzate dai Servizi competenti di entrambe le Parti.

2. Fatte salve le specifiche competenze dei Servizi e nel rispetto dei vincoli gerarchici cui sono soggetti gli agenti dei medesimi, ciascuna Parte designa il responsabile dell'organizzazione del lavoro comune svolto dai rispettivi agenti nell'ambito dei Centri di cooperazione.

3. Per il tramite dei competenti organi dei Servizi, le Parti si scambiano gli elenchi nominativi degli agenti assegnati ai Centri di cooperazione e si tengono informate delle modifiche che dovessero eventualmente intervenire.

4. Ogni Parte concede agli agenti dell'altra Parte assegnati ai Centri di cooperazione di polizia e di dogana dislocati sul suo territorio la stessa protezione ed assistenza dei suoi agenti.

5. Gli agenti assegnati ai Centri di cooperazione ubicati nel territorio dell'altra Parte sono assimilati, nell'esercizio delle loro funzioni, agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere. Gli stessi sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto nell'ordinamento giuridico della Parte sul cui territorio essi si trovano ad operare.

6. Gli agenti assegnati ai Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte possono recarvisi e svolgere il servizio indossando la propria divisa nazionale o un segno distintivo ben chiaro, e portando al seguito le proprie armi di ordinanza al solo scopo di garantire, all'occorrenza, la loro legittima difesa.

7. Il trattamento fiscale degli agenti di ciascuna Parte, assegnati ai Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte, nonché dei rispettivi familiari, è disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali, volte, in particolare, ad evitare la doppia imposizione.

TITOLO III
Cooperazione diretta nelle Zone di frontiera

Articolo 10

Ai fini del presente Accordo e in attuazione dell'articolo 39, paragrafo 4 della Convenzione di Applicazione, sono considerate Zone di frontiera:

1) per la Repubblica Italiana:
   - i territori delle Province di Aosta, Cuneo, Imperia, Torino;

2) per la Repubblica Francese:
   - i Dipartimenti delle Alpi Marittime, dell'Alta Provenza, delle Alpi Alte, della Savoia, dell'Alta Savoia.

Articolo 11

Ciascuna Parte indicherà, con scambio di lettere, gli Uffici competenti in materia di polizia e di dogana, che, in virtù delle successive disposizioni, possono collaborare direttamente con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte.

Articolo 12

Al fine di realizzare, nelle Zone di frontiera, una cooperazione in materia di polizia e di dogana, gli Uffici di cui al presente articolo 11, nel rispetto delle specifiche competenze e delle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali, hanno il compito di:

- coordinare le azioni comuni nella Zona di frontiera, in particolare per lottare contro la delinquenza frontaliera e prevenire le minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica;

- raccogliere e scambiarsi le informazioni in materia di polizia e di dogana.

Articolo 13

1. Ciascuna Parte può distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Uffici dell'altra Parte, uno o più funzionari di collegamento per il conseguimento degli scopi previsti dall'articolo 47 della Convenzione di Applicazione. Tali funzionari vengono scelti, per quanto possibile, tra gli agenti che prestano servizio o hanno prestato servizio negli Uffici corrispondenti a quelli presso cui sono destinati.

2. Il provvedimento di distacco, che sarà concordato con l'altra Parte, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti nazionali, specifica i compiti che i funzionari potranno svolgere.

3. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 47 della Convenzione di Applicazione, i funzionari di collegamento di una delle due Parti possono essere associati alle indagini comuni in accordo con le autorità competenti, nel rispetto delle norme di procedura penale di ciascuna delle Parti. Essi possono partecipare, altresì, all'osservazione delle manifestazioni pubbliche di interesse per i propri Uffici di polizia. In nessun caso essi sono competenti per eseguire personalmente misure di polizia.

4. Il provvedimento di distacco dei funzionari di collegamento può prevedere che essi possano svolgere il proprio servizio indossando la divisa nazionale o un chiaro segno distintivo, e portando le proprie armi di ordinanza al solo scopo di garantire, qualora necessario, la loro legittima difesa.

5. Ai funzionari di collegamento si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 dell'articolo 9.

Articolo 14

I responsabili degli Uffici corrispondenti si riuniscono periodicamente e in relazione alle esigenze operative correlate alle funzioni ad essi demandate. A tal fine:

- procedono ad un bilancio delle attività di cooperazione;
- si scambiano i loro dati statistici sulle varie forme di criminalità che rientrano nella loro competenza;
- elaborano ed aggiornano gli schemi di intervento comune per le situazioni che necessitano di un coordinamento dei rispettivi Uffici da una parte e dall'altra delle frontiere;
- elaborano in comune dei piani di ricerca;
- organizzano, nell'ambito di un Ufficio di una delle due Parti, pattuglie con l'assistenza di uno o più agenti dell'Ufficio dell'altra Parte;
- programmano esercitazioni in comune nella zona di frontiera;
- si mettono d'accordo sulle esigenze di cooperazione in funzione delle manifestazioni previste e/o dell'evoluzione delle varie forme di delinquenza.

Un verbale viene redatto al termine di ogni riunione.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 15

I responsabili degli Uffici e dei Centri di cooperazione si riuniscono almeno due volte l'anno per procedere al bilancio delle attività di cooperazione di polizia e di dogana esplicate, per elaborare un programma di lavoro in comune e per contribuire alla pianificazione ed alla realizzazione di strategie coordinate su tutta o parte della frontiera comune o nelle zone di frontiera.
Un verbale viene redatto al termine di ogni riunione.

Articolo 16

Al di fuori delle situazioni di distacco di cui all'articolo 13, ciascun Ufficio di una delle Parti può mettere a disposizione degli Uffici corrispondenti

dell'altra Parte, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11 del presente Accordo, o dei Centri di cooperazione uno o più agenti per una durata inferiore a 48 ore, secondo le esigenze connesse ad un caso particolare. A tali agenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5 del presente Accordo.

Articolo 17

Le Parti:

- si comunicano gli organigrammi ed i recapiti degli Uffici dislocati nelle rispettive zone di frontiera;
- elaborano un codice semplificato per indicare i luoghi in cui vengono commesse le violazioni delle rispettive legislazioni;
- si scambiano le loro pubblicazioni tecniche ed avviano una collaborazione periodica per la redazione di queste ultime;
- comunicano a chi di dovere le informazioni che si sono scambiate presso i Centri di cooperazione e gli Uffici dislocati nelle zone di frontiera.

Articolo 18

Le Parti favoriscono una formazione linguistica adeguata dei propri agenti che possono essere impiegati nei Centri di cooperazione e negli Uffici. Assicurano, altresì, l'aggiornamento delle conoscenze linguistiche degli agenti dei quali è confermata l'assegnazione nella zona di frontiera.

Articolo 19

Le Parti procedono a scambi di agenti per periodi determinati, al fine di consentire loro di acquisire migliori conoscenze delle strutture e delle prassi operative dei rispettivi Servizi che svolgono funzioni di polizia e di dogana.

Articolo 20

Le Parti organizzano visite reciproche tra gli Uffici delle rispettive zone di frontiera. Invitano, altresì, gli agenti designati dall'altra Parte a partecipare a seminari tecnici e ad altri corsi di aggiornamento.

Articolo 21

Le Parti applicano le disposizioni del presente Accordo nei limiti delle rispettive previsioni di bilancio.

Articolo 22

Le eventuali difficoltà legate all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo formeranno oggetto di consultazione tra i competenti organi dei Servizi delle due Parti; qualora necessario, le Parti ricorreranno alle vie diplomatiche.

Articolo 23

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo il giorno della ricezione della seconda notifica, con cui le Parti si comunicano l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

Il presente Accordo viene concluso per un periodo indeterminato. Lo stesso può essere denunciato da una delle due Parti in ogni momento previo preavviso di sei mesi. Tale denuncia non rimette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parti interessate ai progetti avviati nell'ambito del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

FATTO a Chambéry il 3/X/1997 in due originali, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano

Per il Governo della
Repubblica Francese

893.

Rabat, 16 febbraio 1998

Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno del Marocco per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope lungo le «Rotte Europee» ed il bacino del Mediterraneo, nonché al traffico illecito di veicoli rubati

(Entrata in vigore: 16 febbraio 1998)

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL REGNO DEL MAROCCO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMPUTERIZZATE ATTINENTI AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE LUNGO LE "ROTTE EUROPEE" ED IL BACINO DEL MEDITERRANEO, NONCHÉ AL TRAFFICO ILLECITO DI VEICOLI RUBATI.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro di Stato, Ministro dell'Interno del Regno del Marocco;

VISTI gli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;

VISTO l'Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga, firmato a Rabat il 16.1.1987;

VISTO il Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di cooperazione, firmato a Roma il 16 dicembre 1996;

CONVINTI dell'assoluta necessità di istituire un sistema computerizzato per lo scambio di informazioni, conformemente alle rispettive normative nazionali, attinenti al traffico illecito di droga interessante le "Rotte dell'Europa" ed il Bacino del Mediterraneo, nonché al traffico illecito di veicoli rubati;

HANNO CONVENUTO

Art. I

(Premessa)

Nel quadro della reciproca assistenza e della cooperazione internazionale volte all'adozione di efficaci misure di collaborazione nella lotta contro i traffici illeciti degli stupefacenti e di veicoli rubati, sarà approntato un sistema comune informativo per l'interscambio telematico delle informazioni tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco che potrà essere esteso, in un prossimo futuro, agli altri Paesi interessati alla lotta contro i citati traffici illeciti.

Il sistema informatizzato da attuare si avvale, ove tecnicamente possibile, delle strutture e delle linee di trasmissione già esistenti, nonché delle procedure e delle tecniche informatiche già positivamente sperimentate.

ART. II
(Struttura)

Il sistema informativo comune è costituito da un elaboratore centrale installato a Roma e collegato, per il tramite di linee di trasmissione dei dati, ai personal computers installati presso le Autorità nazionali designate dai due Paesi quali organi autorizzati alla gestione ed alla utilizzazione delle informazioni memorizzate nei menzionati settori dell'illecito.

Per l'Italia l'Autorità autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni è, rispettivamente, per il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope la Direzione centrale per i Servizi Antidroga, per il traffico illecito di veicoli rubati la Direzione centrale della Polizia Criminale, entrambe del Ministero dell'Interno.

Per il Marocco l'Autorità nazionale autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni è, per il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, l'Unità di Coordinamento Lotta Antidroga (UCLAD) e, per il traffico illecito di veicoli rubati, la Direzione della Polizia Giudiziaria presso la Direzione Generale della Sicurezza Nazionale. Entrambi i servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Art. III
(Elaboratore Centrale)

L'elaboratore centrale, per il tramite di un apposito ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano, assicura

la corretta gestione delle informazioni memorizzate consentendo alle Autorità nazionali di disporre, in tempo reale, di informazioni su persone, oggetti, fatti, e modalità di azione, da utilizzare in occasione dei controlli di frontiera e degli altri controlli di polizia o di dogana che sono effettuati all'interno di ciascun Paese, in conformità alle legislazioni nazionali.

L'Italia, per la realizzazione del sistema informativo comune, provvede, assumendone gli oneri finanziari, a:

- mettere a disposizione l'elaboratore centrale, capace di gestire il sistema informativo comune, installato in struttura con protezione speciale;
- gestire e curare la manutenzione del predetto elaboratore, al fine di assicurare 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, il collegamento con le Autorità nazionali di entrambi i Paesi;
- individuare, acquistare e adattare i programmi informatici, applicativi e di base, per la gestione del sistema unico informativo;
- adottare efficaci misure di protezione delle informazioni e dei programmi, compresa la duplicazione quotidiana in un altro centro di elaborazione dati con protezione speciale;
- garantire la disponibilità dei supporti di memorie magnetiche necessari, anche in relazione all'adozione di procedure informatiche che consentano la ricostruzione a posteriori degli accessi e degli aggiornamenti;
- organizzare e svolgere corsi di addestramento per il personale che impiegherà presso i propri personal computers terminali, assumendosi le spese di soggiorno durante il corso;
- fornire l'assistenza tecnica, ove richiesta, per l'installazione dei suddetti personal computers;
- mettere a disposizione, ove richiesto, i personal computers e le unità di controllo necessari per assicurare lo scambio delle informazioni.

Le attività sopraindicate sono svolte presso il Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia italiane, che assicura la necessaria competenza e capacità tecnica.

Art. IV
(Categorie di informazioni)

Ciascun Paese memorizzerà nell'elaboratore centrale, attraverso i personal computers installati presso la propria Autorità nazionale, tutte le categorie di informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti ed al traffico illecito di veicoli rubati che interessi uno dei due Paesi.

Art.V
(Aggiornamento e cancellazione delle informazioni)

Ciascun Paese provvede all'aggiornamento delle informazioni e alla cancellazione delle medesime quando sono cessati o superati gli scopi per i quali le informazioni stesse erano state memorizzate.

Ciascun Paese, qualora ritenga che informazioni inserite in precedenza siano inesatte ovvero errate sia sotto il profilo del diritto sia per circostanze di fatto, può chiederne la correzione o la cancellazione al Paese che le ha inserite.

Art.VI
(Utilizzazione delle informazioni)

Le informazioni inserite nell'elaboratore centrale non vincolano i due Paesi a tenere particolari condotte predeterminate.

Ogni Paese è libero di agire secondo la propria legislazione nazionale, tenendo conto dei propri interessi in materia di sicurezza pubblica, di repressione dei reati, di protezione delle persone interessate, nonché dei diritti e delle libertà individuali.

Art. VII
(Validità dell'Accordo)

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni.

Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da ciascun Paese con preavviso scritto di almeno 6 mesi.

Il sistema informativo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo e verrà disattivato con preavviso scritto di un mese, qualora non venga utilizzato dall'Autorità marocchine per il periodo di un anno.

Sottoscritto a Rabat, in data 16 febbraio 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano
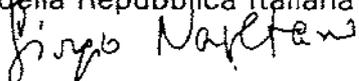
Il Ministro di Stato,
Ministro dell'Interno
del Regno del Marocco
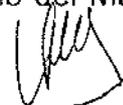
894.

Roma, 22 settembre 1998

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani

(Entrata in vigore: 9 febbraio 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E DI ESSERI UMANI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito indicati come "Parti Contraenti";

Consapevoli del fatto che fenomeni criminali collegati al terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio di proventi illeciti, traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope così come l'immigrazione clandestina affliggono entrambi i Paesi, mettono a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico nonché il benessere e l'integrità fisica dei cittadini e credendo nell'importanza della cooperazione a livello internazionale nell'azione di contrasto ai suddetti crimini;

Facendo riferimento alla Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 4 ottobre 1990, in materia di cooperazione internazionale per la lotta alla criminalità organizzata, alla Convenzione Unica sulle Sostanze Narcotiche del 30 marzo 1961, al Protocollo emendato il 25 marzo 1972 così come alla Convenzione sul Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenendo presenti i provvedimenti della "Convenzione Europea sulla Prevenzione del Terrorismo" del 1977;

Conformemente alla Raccomandazione del Comitato Ministeriale del Consiglio d'Europa di R (82) in materia di "Cooperazione Internazionale per il Perseguimento e la Punizione degli Attentati Terroristici " del 15 gennaio 1982;

Essendo a conoscenza del Documento Finale della Conferenza di Vienna del 1989, della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) e della Carta di Parigi adottata al Summit di Parigi del 1990 nonché degli articoli pertinenti della Dichiarazione del Summit CSCE tenuto ad Helsinki nel 1992;

In considerazione dei relativi sistemi costituzionali, giuridici ed amministrativi;

Nel rispetto della sovranità di ogni Stato;

CONCORDANO IN QUESTA SEDE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Con il presente Accordo, le Parti Contraenti, nell'osservanza delle leggi in vigore nei rispettivi Paesi e degli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali, si impegnano a collaborare nella lotta ai reati di seguito indicati:

a) terrorismo;
b) coltivazione illecita, produzione, commercio, traffico, trasporto ed abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei prodotti chimici usati per la produzione;
c) reati imprenditoriali di natura finanziaria o commerciali ivi inclusi i proventi di attività illecite ed il riciclaggio;
d) ogni tipo di traffico illecito di armi, munizioni, sostanze nucleari, radioattive o comunque pericolose, tutti i veicoli da trasporto rubati, opere d'arte e di valore storico, oggetti naturali ed antiquariato, pietre preziose nonché violazioni doganali;
e) traffico di esseri umani;
f) falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ufficiali.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella lotta a tutti i tipi di criminalità organizzata riconosciuti dai sistemi giuridici di entrambe le Parti.

In base ad una decisione comune delle Parti Contraenti, viene istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta ai reati di cui sopra.

Detto Comitato bilaterale è copresieduto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi; il Comitato si riunisce ogni volta che le Parti Contraenti lo ritengano opportuno per dare maggior impulso alla cooperazione, o al fine di superare gli ostacoli che necessitano di accordi ad alto livello.

ARTICOLO 2

In osservanza delle leggi in vigore nei rispettivi Paesi, e senza compromettere gli obblighi relativi ad altri accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli organi competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente deve poter avviare delle procedure di indagine tramite gli uffici preposti, in caso di attività e relativi collegamenti per i reati di cui all'Articolo 1.
b) la Parte Contraente richiesta trasmette i risultati delle procedure avviate e le Parti Contraenti si scambiano informazioni e documenti concernenti le investigazioni.

Le procedure di cui al comma a) di questo articolo non vengono avviate se la Parte Contraente richiesta ritiene che possano essere compromettenti per la sicurezza del Paese o per gli interessi primari dello Stato ovvero risultino incompatibili con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna ad informare immediatamente la Parte Contraente richiedente del rifiuto, specificandone le ragioni.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti stabiliscono le necessarie modalità di comunicazione ed i contatti diretti (fax, telex, ecc.) per lo scambio immediato di informazioni sui reati di cui all'Articolo 1.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo studio delle leggi e strumenti regolatori, documenti scientifici, professionali e didattici sugli argomenti contemplati in questo Accordo, al fine di scambiare informazioni in proposito.

ARTICOLO 5

Nel rispetto delle proprie leggi nazionali, le Parti Contraenti concordano sul fatto che la cooperazione sui punti in oggetto di questo Accordo includerà la ricerca dei latitanti responsabili dei reati di cui all'Articolo 1.

ARTICOLO 6

Riguardo alla lotta al terrorismo, le Parti Contraenti sono d'accordo sul fatto che la cooperazione venga portata avanti nei settori di seguito indicati:

a) adozione di misure efficienti per prevenire la preparazione e la perpetrazione di azioni terroristiche contro la sicurezza dell'altra Parte Contraente nei loro rispettivi Paesi;
b) scambio, su richiesta o propria iniziativa, di informazioni, notizie e dati sugli eventi terroristici e sulle relative tecniche;
c) scambio di informazioni sulle connessioni tra organizzazioni terroristiche e gruppi criminali organizzati eventualmente coinvolti nei reati menzionati nell'Articolo 1;
d) valutazione reciproca e costante delle attuali minacce terroristiche emergenti;
e) scambio periodico di esperienza e conoscenza tecnologica sulla sicurezza dei trasporti aerei e marittimi nonché delle ferrovie, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica.

ARTICOLO 7

Per quello che concerne la criminalità organizzata, le Parti Contraenti concordano che la cooperazione si attui per mezzo delle seguenti misure:

a) scambio sistematico, immediato e dettagliato di informazioni e dati sulle varie tipologie di criminalità organizzata e sull'azione di contrasto contro la stessa, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente;
b) reciproco e costante aggiornamento delle informazioni sui vari reati, le minacce attuali provenienti dai gruppi di criminalità organizzata, le conoscenze sulle tecniche e le strutture organizzative per farvi fronte, anche per mezzo dello scambio di esperti e della pianificazione in entrambi i Paesi di corsi di aggiornamento congiunti mirati a specifiche tecniche investigative ed operative;

c) scambio di esperienze sull'attività di contrasto alla criminalità organizzata;
d) scambio immediato e costante di esperienze e tecnologie in materia di sicurezza delle reti di comunicazione usate per i contatti diretti (fax, telex, ecc.).

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti si impegnano a scambiarsi dati, dettagli o parti di informazioni che direttamente o indirettamente riguardano il riciclaggio del denaro e l'uso di denaro, utilità o beni di provenienza illecita.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a scambiare, spontaneamente o su richiesta, qualsiasi informazione concernente operazioni di carattere economico-finanziario relative al riciclaggio del denaro e all'uso di denaro, utilità o beni di provenienza illecita ed anche a:

a) individuare e, se necessario, fermare le transazioni finanziarie sospette di connessioni al riciclaggio o all'uso illegale di danaro, beni e proventi;
b) scambiare qualsiasi informazione che possa consentire lo svolgimento delle indagini ed il perseguimento degli autori delle suddette attività illecite, affinché, laddove sussistono degli interessi comuni, si possa giungere al sequestro ed alla confisca del materiale in questione.

ARTICOLO 9

Ai fini di questo Accordo, per -"stupefacenti e sostanze psicotrope" si intendono quelle menzionate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; - i termini "sostanze chimiche usate per la produzione di stupefacenti" e "traffico illecito" sono espressi nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988. Conformemente alle leggi nazionali vigenti, le Parti Contraenti, su richiesta o per iniziativa propria, possono sistematicamente ed immediatamente fornire tutte le informazioni, i dettagli ed i dati che possono contribuire all'azione di contrasto del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. In particolare, la cooperazione sarà incentrata su:

a) i metodi da usarsi contro il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e altre sostanze generalmente usate nella loro produzione illegale e sostanze descritte nella prima e seconda lista dell'Allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Traffico Illegale di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 1988, in conformità alla legislazione nazionale delle Parti Contraenti su richiesta o di loro iniziativa;
b) l'uso di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione e l'utilizzazione di unità cinofile destinate alla lotta contro gli stupefacenti;
c) il continuo e reciproco aggiornamento delle informazioni sulle attuali minacce del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure delle tecniche e delle strutture organizzative disposte per contrastarlo, anche mediante lo scambio di esperti e la programmazione in entrambi i Paesi di corsi di formazione congiunti su particolari tecniche investigative e operative nei vari settori di interesse;

d) lo studio congiunto su gruppi o organizzazioni di trafficanti, sulle loro attività e tecniche;
e) lo scambio di informazioni, particolari e dati sui nuovi tipi di stupefacenti o sostanze psicotrope, sui metodi di produzione, luoghi di produzione, i mezzi ed i canali usati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, i cambiamenti di costi, come pure sulle tecniche di analisi delle dette sostanze;
f) i metodi e le procedure per il controllo delle frontiere in relazione alla droga.

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, favoriranno le consegne controllate di stupefacenti o sostanze psicotrope, sostanze chimiche essenziali usate nella loro produzione, i loro relativi fondi, i proventi illeciti e ogni tipo di merce di contrabbando. La presente cooperazione deve essere attuata tra le Autorità competenti incaricate dalle loro legislazioni nazionali senza causare discontinuità.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti al fine di combattere il traffico di esseri umani si impegnano a:

a) intensificare le misure di prevenzione e vigilanza;
b) scambiare regolarmente informazioni relative alla immigrazione clandestina, anche mediante documenti analitici;
c) espletare i controlli sui dati trasmessi;
d) promuovere indagini, anche congiunte, soprattutto sui mezzi di trasporto utilizzati per l'immigrazione clandestina, come pure sui beni delle persone sospette di essere coinvolte in tale traffico;
e) approfondimento della cooperazione mediante lo scambio di esperti e il supporto tecnico al fine di controllare le rotte marittime e terrestri dell'immigrazione clandestina.

ARTICOLO 11

Al fine di attuare la cooperazione prevista dal presente Accordo le Parti Contraenti concordano:

a) di stabilire contatti diretti tra le unità competenti, preventivamente individuate, delle Parti Contraenti;
b) di portare avanti la cooperazione attraverso gli ufficiali di collegamento;
c) di organizzare regolarmente e almeno una volta all'anno riunioni congiunte a livello operativo tecnico.

ARTICOLO 12

Lo scambio di informazioni stabilito dal presente Accordo avrà luogo in conformità alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali in vigore in ogni Paese.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e sarà automaticamente rinnovato ogni anno, a meno che una Parte Contraente notifichi all'altra Parte Contraente la propria denuncia mediante canali diplomatici entro sei mesi dalla scadenza.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordò, l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sulla lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti firmato a Ankara il 2 ottobre 1986 si intende abrogato.

A conferma di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Roma il 22 settembre 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, turca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Giorgio Napolitano

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

895.

Roma, 12 aprile 1999

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria in materia di lotta alla criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 16 febbraio 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, chiamati in seguito "Parti Contraenti";
CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;
RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;
RICHIAMANDO la Risoluzione n.45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
CONSIDERANDO l'Accordo di cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmato a Sofia, l'8 dicembre 1989;
TENENDO in considerazione i loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;
NEL rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO

Articolo 1

1. Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

2. Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verrà istituito un Comitato bilaterale per la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata.

3. Il Comitato bilaterale sarà copresieduto dai rispettivi Ministri dell'Interno e si riunirà ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.

4. Periodicamente e, comunque, almeno con cadenza annuale, avranno luogo riunioni di Alti Funzionari dei Ministeri interessati, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata anche mediante l'impiego di Ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.

2. Saranno, altresì, individuati punti di contatto tra le strutture competenti dei due Ministeri dell'Interno. Le Parti Contraenti si scambieranno tale informazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

In conformità con le leggi vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative presso gli Organi competenti nel caso di attività concernenti la criminalità organizzata anche al fine di evitare azioni terroristiche;
b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, anche attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità organizzata.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità organizzata debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi, nonché, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, al ricorso all'istituto dell'espulsione.

Articolo 7

Le Parti Contraenti convengono che la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà, nel rispetto delle legislazioni nazionali, nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;

b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
d) scambio di atti legislativi e provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato nonché, informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
e) collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;
f) costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
g) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica;
h) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti quali quelle riguardanti la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, il traffico di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati informatici, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali quelli terroristici, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico d'armi, di materiale esplosivo e strategico, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, le reti di immigrazione clandestina ed il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita scambiandosi in tal caso quelle notizie che possano consentire, per i casi di comune interesse, il sequestro e la confisca dei medesimi.

Articolo 8

1. In particolare per quanto riguarda il traffico illecito di sostanze stupefacenti, agli effetti del presente Accordo "sostanze stupefacenti" sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; - "sostanze psicotrope" sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; - come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

2. La collaborazione riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali ed è rivolta a:

a) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
b) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
c) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

3. Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, la tecnica delle "consegne controllate" definite dall'articolo 1, lettera K della

Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

Articolo 9

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 10

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

2. I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta dalla Parte Contraente che li ha comunicati.

Articolo 11

1. Ciascuna Parte Contraente può respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste dal presente Accordo qualora ritenga che queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

2. In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza, specificandone i motivi.

Articolo 12

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 13

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Roma, il 12 aprile 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rosa Jervolino Russo

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

896.

Roma, 30 aprile 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Ellenica sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

(Entrata in vigore: 1º febbraio 2001)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Qui di seguito denominati "le Parti Contraenti",

Nell'intento di sviluppare la cooperazione tra le due Parti Contraenti,

Nel quadro delle azioni internazionali per prevenire l'immigrazione illegale,

Nel rispetto dei diritti, degli obblighi e delle garanzie previsti dalle legislazioni nazionali, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui sono parte,

Su una base di reciprocità,

Hanno convenuto quanto segue.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 1

1- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, qualsiasi persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2- La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni e senza formalità una persona allontanata dal proprio territorio in conformità al comma 1, su richiesta dell'altra Parte Contraente, qualora da ulteriori accertamenti risulti che essa, al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 2

1- La cittadinanza della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento in base all'articolo 1, comma 1, è considerata accertata con i documenti qui di seguito elencati in corso di validità:

- Per la Repubblica ellenica:
  - certificato di cittadinanza,
  - decreto di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza greca,
  - passaporto,
  - carta nazionale d'identità.

- Per la Repubblica italiana:
  - certificato di cittadinanza,
  - decreto di naturalizzazione,
  - passaporto,
  - carta d'identità per i cittadini italiani.

2- La cittadinanza, per le due Parti Contraenti, è da ritenersi presunta sulla base di uno degli elementi qui di seguito elencati:

- documento scaduto figurante nell'elenco di cui al comma precedente,
- documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta, facente stato dell'identità dell'interessato, in particolare documenti militari, patenti di guida, libretto di navigazione, ecc.,
- documento di identificazione o documento rilasciato dal Consolato o atto di nascita,

fotocopia di uno dei documenti sopra elencati,

dichiarazioni dell'interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte Contraente richiedente secondo le forme previste dalla legislazione nazionale,
- deposizioni verbalizzate di testimoni.

ARTICOLO 3

1- Qualora la cittadinanza sia presunta sulla base degli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, le autorità consolari della Parte Contraente richiesta rilasciano seduta stante, dopo aver ricevuto la richiesta di riammissione, un lasciapassare che consente la riammissione dell'interessato.

2- Qualora sussistano dubbi in merito agli elementi sui quali si fonda la presunzione della cittadinanza, o in mancanza di detti elementi, le autorità consolari della Parte Contraente richiesta procedono, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di riammissione, all'audizione dell'interessato.

3- Qualora, a seguito dell'audizione, si stabilisca che la persona interessata è in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'autorità consolare provvede nel più breve tempo possibile al rilascio del lasciapassare.

ARTICOLO 4

1- I dati che deve contenere la richiesta di riammissione e le condizioni per la sua trasmissione sono indicati nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

2- Le spese di trasporto sino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di cui viene richiesta la riammissione sono a carico della Parte Contraente richiedente.

II - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

ARTICOLO 5

1- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora venga accertato che il cittadino è entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitato attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta durante gli ultimi 12 mesi.

2- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora detto cittadino sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di qualsiasi natura rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e che sia in corso di validità.

3- La richiesta di riammissione deve essere trasmessa entro un termine di tre mesi a decorrere dalla constatazione, da parte della Parte Contraente richiedente, della presenza irregolare sul proprio territorio del cittadino di uno Stato terzo.

ARTICOLO 6

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 5 non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo aver lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato concesso da detta Parte un visto o un permesso di soggiorno;

c) i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di 6 mesi nel territorio della Parte Contraente richiedente; detto periodo decorre dalla data di trasmissione della richiesta di riammissione;

d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o le persone con status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini di Stati terzi ai quali si applica la Convenzione relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;

f) i cittadini di Stati terzi effettivamente allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo;

g) i cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione temporanea di soggiorno in corso di validità rilasciati da un'altra Parte Contraente della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990;

h) i cittadini di Paesi terzi il cui transito nel territorio della Parte Contraente richiesta ha avuto luogo o il cui soggiorno nel territorio di detta Parte è scaduto da un anno a decorrere dalla data della richiesta di riammissione.

ARTICOLO 7

Nell'applicazione dell'articolo 5, le Parti Contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare le persone interessate verso il loro Paese d'origine.

ARTICOLO 8

1- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati presunti mediante gli elementi indicati nel protocollo esecutivo del presente Accordo.

2- La domanda di riammissione deve contenere gli elementi previsti dal protocollo esecutivo del presente Accordo. Essa viene trasmessa direttamente alle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui al protocollo esecutivo del presente Accordo.

3- Le spese di trasporto sino alla frontiera della Parte Contraente richiesta della persona di cui è sollecitata la riammissione sono a carico della Parte contraente richiedente.

ARTICOLO 9

La Parte Contraente richiedente riammette, senza formalità, nel proprio territorio le persone nei riguardi delle quali, dopo verifiche successive alla loro riammissione da parte della Parte Contraente richiesta, risultino non soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

III - TRANSITO PER ALLONTANAMENTO O TRANSITO CONSEGUENTE AD UN PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO D'INGRESSO NEL TERRITORIO

ARTICOLO 10

1- Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, l'ingresso ed il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via marittima o aerea.

2- La Parte Contraente richiedente si assume per intero la responsabilità del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione qualora, per una qualsiasi ragione, non possa essere data esecuzione al provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio.

3- La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio è tenuta a segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, l'eventuale necessità di scortare la persona destinataria di detti provvedimenti. Le Parti Contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare gli stranieri allontanati verso il Paese di origine o di provenienza con collegamenti aerei o marittimi diretti

ARTICOLO 11

La richiesta di autorizzazione di transito per allontanamento o per provvedimenti di rifiuto di ingresso nel territorio adottati dalla Parte Contraente richiedente, viene trasmessa direttamente alle autorità competenti, alle condizioni precisate nel Protocollo Esecutivo del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1- Quando il transito è effettuato con scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente svolgono il servizio in borghese, senza armi e muniti dell'autorizzazione in transito.

2- La sorveglianza e l'imbarco dello straniero sono garantiti dal personale di scorta, con l'assistenza della Parte Contraente richiesta.

3- La sorveglianza e l'imbarco possono all'occorrenza essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, di concerto con il personale di scorta.

ARTICOLO 13

1- Nel caso in cui lo straniero allontanato mediante provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente non venga scortato, il transito può essere autorizzato unicamente per via aerea. La sorveglianza e l'imbarco vengono assicurati dagli agenti della Parte Contraente richiesta.

2- Qualora l'esecuzione del provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, non possa intervenire entro un termine di 24 ore (prorogabili eccezionalmente a 48 ore) a decorrere dall'arrivo in aeroporto, la Parte Contraente richiedente deve riprendere lo straniero.

ARTICOLO 14

In caso di rifiuto d'imbarco sull'aereo della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente, nel corso di un transito, la Parte Contraente richiedente può:

- sia riprendere in carico la persona in questione immediatamente o, qualora non sia scortata, entro un termine massimo di 24 ore a decorrere dall'arrivo in aeroporto,
- sia domandare alla Parte Contraente richiesta di procedere ad un nuovo imbarco e di assicurare, nel frattempo, la sorveglianza della persona. La sorveglianza non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla partenza e, in ogni caso, per più di 24 ore a decorrere dall'arrivo dello straniero in aeroporto. Qualora la Parte Contraente richiesta non aderisca all'istanza, la Parte Contraente richiedente è tenuta a riprendere immediatamente in carico lo straniero di cui aveva richiesto il transito.

ARTICOLO 15

1- Le autorità dello Stato di transito, allorché concorrono nell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutte le informazioni relative

ad incidenti verificatisi nel corso dell'esecuzione di detti provvedimenti, ai fini dell'attuazione delle conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato richiedente.

2- Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente, nel corso dell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente Accordo, la stessa tutela ed assistenza garantite agli agenti che svolgono compiti analoghi nel loro Paese.

3- Gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente sono equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni, agli agenti dello Stato richiesto, per quanto attiene agli illeciti di cui potrebbero essere autori o vittime. Gli agenti sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi operano.

ARTICOLO 16

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati ad esercitare le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro identità, la loro qualifica e la natura del loro incarico esibendo un'autorizzazione al transito rilasciata dallo Stato richiesto.

ARTICOLO 17

Qualora un agente di scorta della Parte Contraente richiedente, chiamato ad esercitare le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito, in applicazione del presente Accordo, subisca un danno derivante da un incidente verificatosi in servizio o in occasione del servizio, l'Amministrazione della Parte Contraente richiedente si assume l'onere degli indennizzi dovuti, senza esercitare alcuna rivalsa nei confronti dello Stato di transito.

ARTICOLO 18

Il transito per allontanamento o conseguente ad un provvedimento di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, è, in particolare, rifiutato:

- se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

- se lo straniero corre il rischio nello Stato di destinazione di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito.

ARTICOLO 19

In caso di transito, gli oneri del trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, nonché gli oneri derivanti da un eventuale rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

IV - PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 20

1- I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti.

2- In tale contesto,

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati comunicati;

c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 21

1- Le Autorità competenti delle Parti Contraenti collaboreranno e si incontreranno quando sarà necessario, per esaminare l'applicazione del presente Accordo.

2- Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione che emergono tra le Parti Contraenti saranno regolate per via diplomatica.

3- Le controversie relative ai risarcimenti dei danni che emergono tra le Parti Contraenti nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 22

Il Protocollo esecutivo del presente Accordo stabilisce altresì:

- gli aeroporti e i porti che potranno essere utilizzati per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri;
- le autorità competenti per trattare le richieste di riammissione o di transito;
- le procedure per il rimborso delle spese di trasporto.

ARTICOLO 23

1- Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi d'ammissione o di riammissione dei cittadini stranieri derivanti, alle Parti Contraenti, da altri accordi internazionali.

2- Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

3- Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni degli accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo.

ARTICOLO 24

1- Ciascuna delle Parti Contraenti può sospendere l'applicazione del presente Accordo per gravi motivi mediante notifica scritta all'altra Parte.

2- La sospensione ha effetto il giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 25

1- Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

2- Il presente Accordo ha una validità illimitata. Potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

fatto a Roma ... il 30 aprile 1999 ... in due originali, ciascuno in lingua italiana e greca, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

897.

Roma, 4 novembre 1999

Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

(Entrata in vigore: 1º febbraio 2001)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E IL REGNO DI SPAGNA

SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SPAGNA

Qui di seguito denominati "le Parti Contraenti",

- nell'intento di sviluppare la cooperazione tra di loro, nel quadro delle azioni internazionali per prevenire l'immigrazione irregolare, nel rispetto dei diritti, degli obblighi e delle garanzie previsti dalle legislazioni nazionali, dai trattati e dalle convenzioni internazionali, di cui sono Parte,

- nell'intento di agevolare, in spirito di collaborazione e su base di reciprocità la riammissione di persone in situazione irregolare, nel quadro della libera circolazione di persone senza controlli nelle frontiere interne, sancito dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990;

hanno convenuto quanto segue.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

ARTICOLO I

1 - Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora venga accertato o si presuma che questa persona sia entrata nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato, risieduto o transitato attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

2 - Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora detta persona sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di qualsiasi natura rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e in corso di validità.

3 - La richiesta di riammissione deve essere trasmessa entro un termine di tre mesi a decorrere dalla constatazione, da parte della Parte Contraente richiedente, della presenza irregolare sul proprio territorio del cittadino di uno Stato terzo.

4 - Le Parti Contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare le persone interessate verso il loro Stato d'origine.

ARTICOLO 2

L'obbligo di riammissione non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con il territorio europeo della Parte Contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo aver lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato concesso da detta Parte un visto o un permesso di soggiorno;

c) i cittadini di Stati terzi che soggiornino irregolarmente da più di sei mesi nel territorio della Parte Contraente richiedente;

d) le persone alle quali la Parte Contraente richiedente abbia riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini di Stati terzi ai quali si applica la Convenzione relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;

f) i cittadini di Stati terzi effettivamente allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo;

g) i cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione temporanea di soggiorno in corso di validità rilasciati da un'altra Parte Contraente della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

ARTICOLO 3

1- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o presunti mediante gli elementi indicati in conformità con quanto previsto all'articolo 15 del presente Accordo.

2- La domanda di riammissione prevista all'articolo 1 deve contenere i dati relativi all'identità delle persone di cui si chiede la riammissione e gli elementi di prova o indiziari che consentano di accertare o presumere l'ingresso, il transito o il soggiorno delle stesse nel territorio della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 4

1) La risposta alla domanda di riammissione si farà per iscritto entro un termine massimo di 8 giorni dalla data della sua presentazione. Ogni rigetto dovrà essere motivato. Qualsiasi richiesta di informazione supplementare inerente alla domanda di riammissione, cosi' come la relativa risposta, dovra essere inoltrata entro lo stesso termine;

2) La Parte Contraente richiesta deve, entro il termine massimo di un mese, riaccogliere sul proprio territorio la persona di cui abbia accettato la riammissione;

3) I termini di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati in casi eccezionali, di comune accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 5

La Parte Contraente richiedente riammette, senza formalità, nel proprio territorio le persone nei riguardi delle quali, dopo verifiche successive alla loro riammissione da parte della Parte Contraente richiesta, risultino non soddisfare le condizioni previste all'articolo 1 e 2 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

II - TRANSITO PER ALLONTANAMENTO O TRANSITO CONSEGUENTE AD UN PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO D'INGRESSO NEL TERRITORIO

ARTICOLO 6

1 - Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, l'ingresso ed il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte richiedente. Il transito può effettuarsi per via aerea o, eccezionalmente, per via terrestre o marittima.

2 - La Parte Contraente richiedente si assume per intero la responsabilità del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione qualora, per una qualsiasi ragione, non possa essere data esecuzione al provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio.

3 - La Parte Contraente richiedente deve garantire alla Parte Contraente richiesta che il cittadino dello Stato terzo, di cui sia autorizzato il transito, sia provvisto di un valido titolo di trasporto per il Paese di destinazione.

ARTICOLO 7

1. La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio è tenuta a segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, l'eventuale necessità di scortare la persona destinataria di detti provvedimenti. La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, può:

- sia decidere di provvedere essa stessa alla scorta, restando a carico della Parte Contraente richiedente il rimborso dei relativi oneri;

- sia decidere di provvedere alla scorta in collaborazione con la Parte Contraente richiedente che ha adottato il provvedimento in questione;

- sia autorizzare la Parte Contraente richiedente a provvedere essa stessa alla scorta sul territorio della Parte Contraente richiesta.

Negli ultimi due casi, chi effettuerà la scorta della Parte Contraente richiedente, opererà sotto la direzione dei servizi competenti della Parte Contraente richiesta.

2. Quando il transito è effettuato per via aerea con scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente svolgono il servizio in borghese, senza armi, muniti dell'autorizzazione di transito.

La sorveglianza e l'imbarco dello straniero sono garantiti dal personale di scorta, con l'assistenza della Parte Contraente richiesta e possono, all'occorrenza, essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, in collaborazione con il personale di scorta.

3. Quando, eccezionalmente, il transito debba effettuarsi per via terrestre o marittima, le Parti Contraenti concorderanno sulla necessità e le modalità della scorta.

ARTICOLO 8

1 - Nel caso in cui lo straniero allontanato mediante provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente non venga scortato, il transito può essere autorizzato unicamente per via aerea.

2 - Il transito, la sorveglianza e l'imbarco vengono in tal caso assicurati dagli agenti della Parte Contraente richiesta.

3 - Qualora l'esecuzione del transito non possa intervenire entro un termine di 24 ore, prorogabili eccezionalmente a 48 ore, a decorrere dall'arrivo in aeroporto, la Parte Contraente richiedente deve riprendere lo straniero.

ARTICOLO 9

1) In caso di rifiuto d'imbarco della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente, nel corso di un transito, la Parte Contraente richiedente può:

- sia riprendere in carico la persona in questione immediatamente o, qualora non sia scortata, entro un termine massimo di 24 ore a decorrere dall'arrivo in aeroporto,

- sia domandare alla Parte Contraente richiesta di procedere ad un nuovo imbarco e di assicurare, nel frattempo, la sorveglianza della persona. La sorveglianza non può

protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla partenza della persona oggetto del provvedimento e, in ogni caso, per più di 24 ore a decorrere dall'arrivo dello straniero in aeroporto. Qualora la Parte Contraente richiesta non aderisca all'istanza, la Parte Contraente richiedente è tenuta a riprendere immediatamente in carico lo straniero di cui aveva richiesto il transito.

2) Le autorità dello Stato di transito, allorché concorrono nell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutte le informazioni relative ad incidenti verificatisi nel corso dell'esecuzione di detti provvedimenti.

ARTICOLO 10

1 - Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente, nel corso dell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente Accordo, la stessa tutela ed assistenza garantite agli agenti che svolgono gli stessi compiti nel loro Paese.

2 - Gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente sono equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente Accordo, agli agenti dello Stato richiesto, per quanto attiene agli illeciti di cui potrebbero essere autori o vittime. Gli agenti sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi operano.

3 - Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati ad esercitare le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro identità, la loro qualifica e la natura del loro incarico esibendo un'autorizzazione al transito rilasciata dallo Stato richiesto.

ARTICOLO 11

1 - La richiesta di transito per allontanamento o per provvedimenti di rifiuto di ingresso nel territorio deve contenere i dati relativi all'identità ed alla nazionalità del cittadino dello Stato terzo, alla data del viaggio, all'ora ed al valico d'ingresso nel Paese di transito all'ora ed al punto di partenza verso il Paese di destinazione finale, al documento di viaggio ed al titolo di viaggio così come, se del caso, i dati relativi agli agenti di scorta.

2 - La richiesta di autorizzazione al transito per allontanamento o per provvedimenti di rifiuto di ingresso nel territorio, viene trasmessa direttamente alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 12

Il transito per allontanamento o conseguente ad un provvedimento di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, è, in particolare, rifiutato:

- se esso rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali della Parte Contraente richiesta. Il transito per allontanamento o conseguente a provvedimento di rifiuto d'entrata adottato dalla Parte Contraente richiedente di chi risulti inammissibile nello Stato di transito, potrà essere autorizzato, se effettuato per via aerea e senza abbandonare la zona internazionale dell'aeroporto.

- se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

- se lo straniero corre il rischio nello Stato di destinazione di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito.

III - PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 13

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti.

2. In tale contesto,

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati comunicati;

c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 14

1 - In caso di riammissione le spese di trasporto sino alla frontiera della Parte Contraente richiesta della persona di cui e' sollecitata la riammissione, così come quelle di un eventuale rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

2 - In caso di transito gli oneri del trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, nonché gli oneri derivanti da un eventuale rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

ARTICOLO 15

1. Le Parti Contraenti si comunicheranno per via diplomatica, con scambio di note verbali, i seguenti dati ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

a) la designazione delle Autorità centrali e locali preposte alla trattazione delle richieste di riammissione e di transito;

b) la lista dei posti di frontiera che potranno essere utilizzati per la riammissione e l'ingresso in transito degli stranieri;

c) i documenti ed i dati necessari che devono essere indicati nella domanda di riammissione o di allontanamento in transito di un cittadino di un Paese terzo e le condizioni della loro trasmissione;

d) gli elementi di prova ed indiziari che consentano l'accertamento dell'ingresso, del soggiorno, della permanenza o del transito del cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta

e) i formulari che verranno utilizzati:

1) per la domanda di riammissione e la relativa risposta;

2) per la domanda di un'autorizzazione di ammissione al transito e la relativa risposta

f) le procedure per il rimborso di tutte le spese derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti di riammissione o di transito previsti dal presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti utilizzerà nelle comunicazioni scritte la propria lingua ufficiale.

3.Ciascuna Parte Contraente informerà per via diplomatica l'altra Parte Contraente di qualsiasi modifica che intenda effettuare sulla designazione dei punti di consegna per la riammissione o il transito, delle modifiche nei moduli e nella lista degli elementi che consentono di constatare l'ingresso, la permanenza, il soggiorno o il transito di un cittadino nel territorio della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 16

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi d'ammissione o di riammissione dei cittadini di Paesi terzi stranieri derivanti, alle Parti Contraenti, da altri accordi o convenzioni internazionali di cui, rispettivamente, siano Parte.

2. Le disposizioni del presente Accordo non potranno sostituire in alcun caso le norme applicabili in materia di estradizione o di estradizione in transito.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti riconosciuti alle persone beneficiarie del Diritto Comunitario.

4. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano le disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990 e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle richieste di asilo presentate in uno degli Stati membri delle Comunità Europee.

6. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni degli accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo ed in particolare la Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950

ARTICOLO 17

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti coopereranno e si consulteranno per quanto necessario al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 18

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

2. Il presente Accordo ha una validità illimitata. Potrà essere denunciato per via diplomatica, con un preavviso scritto di tre mesi.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica, può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte.
La sospensione ha effetto il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 4 novembre 1999 in due originali ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Umberto Ranieri

PER IL REGNO DI SPAGNA

898.

Roma, 5 novembre 1999

Memorandum d'intesa
fra il Governo italiano ed il Governo macedone
sul programma di nazionalizzazione del sistema di gestione
e la modernizzazione della tecnologia biomedica
del settore sanitario

(Entrata in vigore: 5 novembre 1999)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE MACEDONIAN GOVERNMENT REGARDING THE PROGRAMME FOR THE RATIONALISATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM AND MODERNISATION OF THE BIOMEDICAL TECHNOLOGY OF THE HEALTH SECTOR

The Italian Government and the Macedonian Government, hereinafter referred to as the "Parties",
wishing to strengthen the friendly relations existing between the two countries through the promotion of co-operation activities have agreed on the implementation of a programme under the heading "Rationalisation of the management system and modernisation of the biomedical technology of the health sector".
Have agreed as follows:

ARTICLE 1

TERMS AND GENERAL CONDITIONS

The Italian Party makes available for the implementation of the first phase of the Programme a grant of 2.200 million lire and pledges to give an aid credit of 5.000 million lire for the second phase of the Programme.
The first phase of the Programme, to be financed by the grant component, is aimed at the improvement of the maintenance system of the medical equipment of the Macedonian Health Services and at the rationalisation of its management.
The second phase, to be financed by the aid credit, in line with the implementation of the first phase, will aim at the modernisation of the biomedical technology of the Macedonian Health System.

ARTICLE 2

THE ACTIVITIES OF THE FIRST PHASE

- Training of the Macedonian engineers and technicians operating in the Maintenance Centres;
- supply of instruments and spare parts for the Maintenance Centres;
- inventory of major medical equipment existing in the Public health facilities of the Macedonian Health Services;
- creation of a data base and identification of investment priorities for the procurement of spare parts or new equipment;
- first level maintenance activities;

- assistance for the preparation of technical specifications for the procurement of needed spare parts, external maintenance services and new equipment;
- assistance for the supervision and final technical test for the installation of new equipment;
- supply of other technical means as required both for transportation and for computer support.

ARTICLE 3

THE ACTIVITIES OF THE SECOND PHASE

Shall be detailed in a separate document to be agreed upon. The Parties will establish the procedures in view of the use of the Italian aid credit and in accordance with the preparatory activities of the first phase.

ARTICLE 4

IMPLEMENTATION SCHEDULE

The programme will be implemented according to Semestral Operative Plans, to be jointly prepared by the Macedonian and the Italian Parties. Each Party shall appoint a programme co-ordinator, entrusted with the technical aspects of the programme and its implementation activities.

ARTICLE 5

ITALIAN GOVERNMENT OBLIGATIONS

The Italian Party, locally responsible for the Programme, is Embassy of Italy in the Republic of Macedonia, acting on the basis of Semestral Operative Plans to be approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Co-operation.
The Italian Party will make available and directly administrate the allocated funds for the procurement of goods and services as required for the implementation activities and to provide the planned technical assistance.

ARTICLE 6

MACEDONIAN GOVERNMENT OBLIGATIONS

The Macedonian Party, responsible for the Programme, is the Ministry of Health of the Republic of Macedonia, which will undertake all the measures required to ensure the successful implementation of the Programme, such as:

- to adopt the institutional and administrative measures as required for the implementation of the Programme;
- to make available the facilities at central and local level, as required for the management and the maintenance activities, within the Macedonian Health Services;
- to exempt all materials, equipment and services, as required for the Programme implementation, from all taxation, including import duties and other legal duties;
- to adopt the procedures for the procurement of medical instruments that contribute to the rationalisation process of the management system.
- to identify engineers and technicians to start the Programme and provide for the employment of the technical personnel to be identified during the first phase of the Programme, providing for the continuity of their activities after training and upgrading

ARTICLE 7

PROCUREMENT PROCEDURE

Should include specific contract obligations, to be accepted by the suppliers of any major medical equipment, such as:

- training of maintenance technicians and equipment operators;
- provision of service manuals and literature, such as electrical, electronic and mechanical diagrams and list of spare parts and specialised diagnostic tools;
- commitment to provide spare parts and consumables for the foreseeable equipment life;

ARTICLE 8

EVALUATION AND AMENDMENTS

The Macedonian Party and the Italian Party can at any moment, jointly or individually, make a review or evaluation of the implementation stage of the Programme.
Operational amendments agreed upon by the Parties in the framework of the present memorandum shall be adopted by exchange of Notes

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE

The present Memorandum shall enter into force on the date of the signing by the Representatives of the two Parties and will remain in force until the completion of the Programme.

In witness thereof the undersigned Representatives duly authorised by the respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on . . . . , in two originals in the English language

05 NOV. 1999

--	--
for the Macedonian Government	for the Italian Government
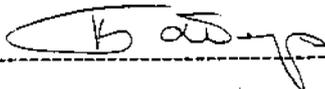
TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SUL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA TECNOLOGIA BIOMEDICA DEL SETTORE SANITARIO

Il Governo Italiano ed il Governo macedone, qui di seguito definite "le Parti",

Desiderando rafforzare i rapporti amichevoli esistenti fra i due paesi tramite la promozione di attività di cooperazione, convengono sull'attuazione di un programma intitolato "Razionalizzazione del sistema di gestione e modernizzazione della tecnologia biomedica del settore sanitario",

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

La Parte italiana mette a disposizione per l'attuazione della prima fase del Programma un dono pari a 2,200 milioni di lire e si impegna a prestare un credito di aiuto pari a 5,000 milioni di lire per la seconda fase del Programma.
La prima fase del Programma, da finanziare con la componente a dono, è intesa a migliorare il sistema di manutenzione delle apparecchiature mediche dei Servizi Sanitari macedoni ed a razionalizzarne la gestione.
La seconda fase, da finanziare con il credito di aiuto, in linea con l'attuazione della prima fase, è intesa a modernizzare la tecnologia biomedica del Sistema Sanitario macedone.

ARTICOLO II
ATTIVITA' DELLA PRIMA FASE

- Formazione di ingegneri e tecnici macedoni che operano nei Centri di manutenzione;
- Offerta di strumenti e pezzi di ricambio per i Centri di manutenzione;
- Inventario delle grandi attrezzature mediche esistenti nelle strutture sanitarie pubbliche dei Servizi Sanitari macedoni;
- Creazione di una banca dati e identificazione di priorità di investimenti per l'approvvigionamento di pezzi di ricambio o nuove apparecchiature;
- Attività di manutenzione di primo livello;
- Assistenza per la preparazione di specifiche tecniche per l'approvvigionamento dei necessari pezzi di ricambio, servizi di manutenzione esterni e nuove apparecchiature;
- Assistenza per la supervisione ed il collaudo tecnico finale per l'installazione di nuove apparecchiature;
- Offerta di altri mezzi tecnici necessari tanto per il trasporto, quanto per il supporto informatico.

ARTICOLO III
ATTIVITA' DELLA SECONDA FASE

Saranno specificate in un documento a parte, da concordare. Le Parti determineranno le procedure relative all'impiego del credito di aiuto italiano ed in conformità con le attività preparatorie della prima fase.

ARTICOLO IV
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Il programma sarà attuato in base ai Piani Operativi Semestrali, che saranno preparati congiuntamente dalle Parti macedone e italiana. Ciascuna Parte nominerà un coordinatore del programma, incaricato degli aspetti tecnici del programma e delle relative attività di attuazione.

ARTICOLO V
OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO

La Parte italiana responsabile in loco del programma sarà l'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Macedonia, che agisce sulla base dei Piani Operativi Semestrali, da sottoporre all'approvazione del Ministero Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
La Parte italiana metterà a disposizione ed amministrerà direttamente i fondi stanziati per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari per le attività di attuazione, nonché per prestare l'assistenza tecnica prevista.

ARTICOLO VI
OBBLIGHI DEL GOVERNO MACEDONE

La Parte macedone responsabile del Programma è il Ministero della Sanità della Repubblica di Macedonia, che adotterà tutte le misure necessarie al fine di assicurare la felice attuazione del Programma, quali:

- adozione di provvedimenti istituzionali e amministrativi necessari per l'attuazione del Programma;
- messa a disposizione di strutture al livello centrale e locale, necessarie per le attività di gestione e manutenzione, in seno ai Servizi Sanitari macedoni;
- esenzione di tutti i materiali, le apparecchiature ed i servizi necessari per l'attuazione del Programma da ogni tassazione, compresi i dazi sulle importazioni ed altre imposizioni legali;
- adozione di procedure per l'approvvigionamento di strumenti medici che contribuiscano al processo di razionalizzazione del sistema di gestione;
- identificazione di ingegneri e tecnici per avviare il Programma e impiego del personale tecnico da individuare nella prima fase del Programma, prevedendo la continuità delle loro attività dopo la formazione e la riqualificazione.

ARTICOLO VII
PROCEDURE RELATIVE AGLI APPROVVIGIONAMENTI

Dovrebbero prevedere anche specifici obblighi contrattuali, che i fornitori delle grandi apparecchiature mediche dovrebbero accettare, quali:

- Formazione di tecnici addetti alla manutenzione e di operatori addetti alle apparecchiature;
- Fornitura di manuali e materiale sui servizi, quali diagrammi elettrici, elettronici e meccanici ed un elenco di pezzi di ricambio e di strumenti diagnostici specialistici;
- Impegno a procurare pezzi di ricambio e materiali di consumo per la durata prevista dell'apparecchiatura.

ARTICOLO VIII
VALUTAZIONE E EMENDAMENTI

La Parte macedone e la Parte italiana potranno in qualunque momento, congiuntamente o individualmente, sottoporre a revisione o valutazione la fase di attuazione del Programma
Gli emendamenti operativi concordati dalle Parti nell'ambito del presente Memorandum saranno adottati con uno scambio di Note.

ARTICOLO IX
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma dei Rappresentanti delle due parti e resterà in vigore fino a completamento del Programma.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 5 novembre 1999 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo macedone

(F.to firma illeggibile)

Per il Governo italiano

(F.to: firma illeggibile)

899.

Gibuti, 20 gennaio 2000

Protocollo finanziario «Commodity Aid» tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo gibutino con allegato tecnico

(Entrata in vigore: 9 ottobre 2000)

PROTOCOLLO FINANZIARIO
"Commodity Aid"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Gibutino, in seguito denominati le "Parti":

VISTOil processo verbale della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi a Roma, il 17 febbraio 1999;

CONSIDERATO che nel predetto processo verbale è stato previsto un impegno del Governo della Repubblica Italiana per l'importo di Lit. 10.000.000.000.- (Lire italiane dieci miliardi), sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni e servizi connessi prodotti in Italia, in seguito denominato "Programma";

CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni nella Repubblica di Gibuti è necessario un apposito Protocollo finanziario tra le Parti, in seguito denominato "Protocollo", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana accorda, a titolo di dono, al Governo Gibutino, un finanziamento per l'ammontare di Lit. 10.000.000.000.- (Lire italiane dieci miliardi), ai termini ed alle condizioni indicate nel Protocollo e nel relativo allegato tecnico che ne forma parte integrante, in seguito denominato "Allegato Tecnico", per l'importazione nella Repubblica di Gibuti di beni e servizi connessi prodotti in Italia. Il presente finanziamento, concesso nell'ambito dello "Special Programme of Assistance for Africa" (S.P.A.) della Banca Mondiale, si integra con gli interventi già concordati tra la Banca Mondiale ed il Governo Gibutino.

ARTICOLO 2

UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento di Lit. 10.000.000.000.- (Lire italiane dieci miliardi) sarà messo a disposizione del Governo Gibutino secondo le modalità da stabilire mediante scambio di Note Verbali tra le Parti che costituiranno parte integrante del Protocollo.

2. Il finanziamento dovrà essere utilizzato per far fronte:

all'acquisto al prezzo di mercato di beni e servizi connessi prodotti in Italia secondo le modalità e le condizioni previste dall'Allegato Tecnico;

alle spese connesse al trasporto ed all'assicurazione di tali beni;

alle spese relative ad altri servizi connessi a tali beni;

al pagamento delle commissioni sulle prestazioni svolte dalla società di "procurement", dalla società di "controllo e sorveglianza" e dalla banca agente italiana, in seguito denominate, rispettivamente, "Società di "procurement"", "Società di sorveglianza" e "Banca Agente", secondo le modalità e le condizioni previste dal Protocollo e dall'Allegato Tecnico.

3. I beni e servizi connessi acquisiti con il finanziamento di cui al presente Protocollo saranno destinati al settore pubblico della Repubblica di Gibuti.

4. Le modalità di pubblicizzazione nella Repubblica di Gibuti del presente Programma, i criteri di selezione dei beneficiari delle forniture nonché le modalità di pagamento delle stesse da parte degli operatori locali ai fini della costituzione e/o alimentazione dei fondi di contropartita, in seguito denominati "Fondi di Contropartita", saranno definiti dal Governo Gibutino d'intesa con il Governo della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3

RUOLI E COMPETENZE

Per l'attuazione del Protocollo

1. Il Governo Gibutino procederà alla designazione di un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", per la gestione, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste nella Repubblica di Gibuti.

Nell'ambito degli "Elenchi speciali di società idonee a svolgere attività di "procurement" e di "controllo e sorveglianza"", istituiti dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E. - D.G.C.S.", nonché dell'elenco delle "Banche maggiori" italiane, fornito dalla Banca d'Italia, il Governo Gibutino designerà altresì:

una Società di "procurement" che, quale mandataria in nome e per conto del Governo Gibutino, sulla base del contratto sotto citato, provvederà all'attuazione delle procedure di selezione dei fornitori italiani, alla stipula dei contratti di acquisto con i fornitori italiani nonché alle richieste di apertura e di eventuali modifiche dei relativi crediti documentari irrevocabili;

una Società di sorveglianza che, quale mandataria in nome e per conto del Governo Gibutino, sulla base del contratto sotto citato, provvederà ad effettuare i previsti controlli quali/quantitativi delle forniture di beni e servizi connessi, a verificarne la congruità dei prezzi nonché ad emettere le certificazioni ed i pareri relative/i;

una Banca Agente che, quale mandataria in nome proprio e per ordine e conto del Governo Gibutino, sulla base del contratto sotto citato, provvederà alla gestione del conto speciale di cui al successivo art. 4, all'apertura dei crediti documentari irrevocabili quali strumenti di pagamento ai fornitori italiani nonché al pagamento delle commissioni alla Società di

"procurement", alla Società di sorveglianza ed alla Banca Agente medesima mediante addebiti sul conto speciale.

Il Governo Gibutino stipulerà con la Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente appositi contratti che siano conformi a quanto stabilito dal Protocollo e dall'Allegato Tecnico. Il M.A.E. - D.G.C.S. predisporrà schemi standard dei citati contratti. Le commissioni per le suindicate prestazioni saranno, rispettivamente, pari al 2,50%, 1,50% e 0,50% dell'importo di ogni contratto di acquisto di beni e servizi connessi.

2. Il M.A.E.- D.G.C.S. provvederà alla designazione di un esperto italiano, in seguito denominato "Esperto", che dovrà coadiuvare il Responsabile nella gestione e nelle differenti fasi operative del Programma nonché verificarne il corretto svolgimento. Tali funzioni potranno anche essere esercitate dall'Ambasciata d'Italia territorialmente competente in caso di assenza dell'Esperto.
Il M.A.E. - D.G.C.S. potrà promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") per fornire un supporto operativo e di verifica al Responsabile, all'Esperto ed alla Società di "procurement".

3. Le predette designazioni avverranno mediante scambio di Note Verbali tra le Parti che costituiranno parte integrante del Protocollo. La Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente non dovranno avere tra di loro vincoli di proprietà diretti od indiretti.

ARTICOLO 4

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Governo Gibutino provvederà ad aprire presso la Banca Agente un conto speciale in Lire di conto estero, in seguito denominato "Conto Speciale", intestato a suo nome e vincolato, anche per gli interessi maturati, all'esclusivo utilizzo del finanziamento in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2 comma 2.. Tale Conto Speciale sarà denominato "Governo della Repubblica di Gibuti "Commodity Aid" Italia - Dono del Governo della Repubblica Italiana destinato a finalità pubbliche nella Repubblica di Gibuti".
Relativamente al Conto Speciale così costituito il Governo Gibutino si impegna a tutelare, di concerto con il M.A.E. - D.G.C.S., anche nelle sedi giurisdizionali, l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale ai beni destinati ad uso pubblico nella Repubblica di Gibuti.

2. Il M.A.E. - D.G.C.S. darà disposizioni per il versamento sul Conto Speciale dei fondi convenuti, di cui al precedente art. 2 comma 1., al momento dell'inoltro da parte del Responsabile alla Società di "procurement" ed al M.A.E. - D.G.C.S. delle liste dettagliate dei beni e servizi richiesti, debitamente vistate per approvazione dall'Esperto.

3. Gli eventuali successivi versamenti sul Conto Speciale dei fondi convenuti saranno effettuati su richiesta del Responsabile, vistata dall'Esperto e corredata da informazioni sullo stato di avanzamento del Programma.

4. Entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, il Responsabile darà istruzioni alla Banca Agente di procedere alla chiusura del Conto Speciale; in mancanza di tali istruzioni, la Banca Agente provvederà essa stessa a tale chiusura, previo benestare del M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 5

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, dovrà predisporre le liste dettagliate dei beni e servizi connessi, nell'ambito delle forniture ammesse. Dette liste corredate delle specifiche tecniche quali/quantitative, della indicazione sui destinatari finali nonché del valore stimato delle forniture medesime, saranno trasmesse alla Società di "procurement".

2. La Società di "procurement" provvederà alla selezione dei fornitori italiani attraverso idonea pubblicità e secondo i meccanismi procedurali previsti dall'Allegato Tecnico, ricorrendo, in base alle diverse tipologie di fornitura, a trattativa privata, a licitazione privata, a gara.

3. Esperite le procedure di cui al precedente comma 2. la Società di "procurement" invierà al Responsabile, nel caso di trattativa privata l'offerta ricevuta ovvero, nel caso di licitazione privata o di gara, le offerte ritenute economicamente più vantaggiose, accompagnandole con un proprio motivato parere su prezzo e qualità dei beni e servizi connessi.

4. Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, effettuerà l'esame ed il raffronto delle offerte trasmesse dalla Società di "procurement" e procederà all'aggiudicazione delle forniture redigendo appositi verbali opportunamente motivati e relative lettere di appalto.
In tale sede l'Esperto firmerà per accordo detti documenti ovvero formulerà motivate obiezioni dandone comunicazione all'Ambasciata d'Italia territorialmente competente ed al M.A.E. - D.G.C.S., che potranno avviare consultazioni diplomatiche nel più breve tempo possibile.

5. Il Responsabile trasmetterà le lettere di appalto alla Società di "procurement" che procederà alla stipula dei relativi contratti di acquisto delle forniture in conformità alle indicazioni contenute nelle medesime.
Il Responsabile trasmetterà altresì alla Società di sorveglianza gli ordini di ispezione per i controlli quali/quantitativi delle forniture nonché, nel caso di trattativa privata e/o di licitazione privata, le richieste di parere sulla congruità dei prezzi; tale parere dovrà essere emesso dalla Società di sorveglianza prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.
Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno o a seguito di eventuale iniziativa del M.A.E. - D.G.C.S., potrà richiedere alla Società di sorveglianza il parere sulla congruità dei prezzi delle forniture anche nel caso di gara; in tale ultima eventualità il parere sulla congruità dei prezzi dovrà comunque essere emesso prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.

6. Nel più breve tempo possibile dalla stipula dei contratti di acquisto delle forniture, la Società di "procurement" provvederà a richiedere l'apertura dei relativi crediti documentari irrevocabili alla Banca Agente; quest'ultima aprirà detti crediti e li notificherà ai fornitori italiani secondo le modalità previste dall'Allegato Tecnico.

7. La Società di sorveglianza effettuerà i previsti controlli quali/quantitativi sui beni oggetto delle forniture ed emetterà al momento dell'imbarco e della consegna a destino delle forniture, rispettivamente, il "certificato di conformità" ed il "certificato di conformità e di consegna a destino".

8. A presentazione da parte dei fornitori italiani dei documenti richiesti dal credito documentario irrevocabile la Banca Agente controllerà i medesimi e, se conformi ai termini ed alle condizioni previste dal credito documentario, effettuerà i pagamenti a valere sul Conto Speciale secondo le modalità previste dall'Allegato Tecnico.
Tutte le commissioni comprese quelle di apertura e di modifica, i diritti e le spese d'uso applicabili ai crediti documentari irrevocabili saranno a carico dei fornitori italiani beneficiari dei crediti stessi.

9. La Banca Agente, contestualmente ed in proporzione a ciascun pagamento corrisposto ai fornitori italiani in sede di utilizzo dei crediti documentari irrevocabili di cui gli stessi sono beneficiari, riconoscerà alla Società di "procurement", alla Società di sorveglianza e a se stessa le commissioni stabilite al precedente art. 3 contro rilascio di fattura definitiva e di quietanza liberatoria.

10. Il Governo della Repubblica Italiana avrà la facoltà di effettuare ogni tipo di verifica e di controllo sulla gestione del Programma e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze. Per tali finalità copia di tutti gli atti concernenti l'esecuzione del Programma sarà trasmessa al M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 6

FONDI DI CONTROPARTITA

1. Qualora tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti ad operatori locali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire nella Repubblica di Gibuti i Fondi di Contropartita o a confluire nei medesimi ove già esistenti; il prezzo di rivendita nella Repubblica di Gibuti dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi o, in mancanza, al prezzo di altri prodotti dello stesso tipo. Le condizioni di pagamento dovranno essere tali da consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori privati locali.

2. Di comune accordo tra le Parti, i Fondi di Contropartita saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici della Repubblica di Gibuti, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o per il finanziamento di poste di bilancio statale legate ad eventuali misure di aggiustamento generali o settoriali e, ove richiesto, per il finanziamento di costi locali relativi ad iniziative e/o a progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana.
I Fondi di Contropartita potranno anche essere utilizzati, su motivata richiesta del Governo Gibutino, per far fronte ad eventuali costi locali del presente Programma, secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico.

3. Le intese tra le Parti per la gestione dei Fondi di Contropartita dovranno tenere conto di quanto previsto dal Protocollo.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

La gestione del presente Programma comporta la produzione di rapporti informativi e di documentazione contabile così come indicato in dettaglio nell'Allegato Tecnico.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del Protocollo e, allorquando venga richiesto da una delle Parti stesse, si impegnano a:

procedere allo scambio di opinioni attraverso i propri rappresentanti diplomatici in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal Protocollo;

fornire alla controparte tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Protocollo.

2. Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali in finanziamento a dono è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le Parti potranno apportare emendamenti al Protocollo ed all'Allegato Tecnico per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione e/o all'applicazione del Protocollo e dell'Allegato Tecnico saranno risolte tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il Protocollo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste e resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al Protocollo, le Parti si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il Protocollo.

Gibuti 20-1-2000

Fatto a .../... il .../... in due originali, ciascuno in lingua italiana, e due originali, ciascuno in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

20 JAN 2000

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Gibuti
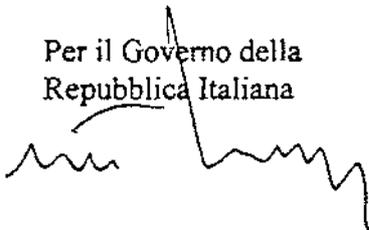
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération — Djibouti
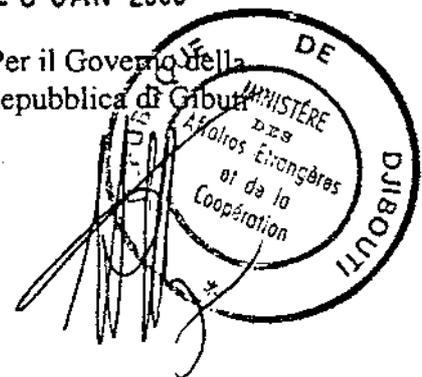
ALLEGATO TECNICO

INDICE

A. Forniture ammesse

Saranno ammesse solo le forniture di beni e servizi connessi di seguito elencati:

beni di prima necessità, beni strumentali e pezzi di ricambio, ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti, ed in particolare i beni per i settori della Sanità Pubblica e delle Telecomunicazioni (sistema radiofonico), in conformità al Processo Verbale di cui alle premesse del Protocollo, nonché beni per il settore del Trasporto Stradale destinati in pqrticolare a migliorare i servizi in favore delle popolazioni dell'interno del Paese (camion cisterna, trasporto di viveri e medicinali, ecc.);

servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1), ivi compresi l'installazione, il montaggio e la messa in funzione di macchinari e di attrezzature.

B. Forniture non ammesse

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e film, mobilio da arredamento abitativo, automobili e motocicli, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori nonché merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attività di carattere militare.

C. Spese non finanziabili

Non sono finanziabili i dazi, i diritti doganali, le spese di assicurazione e di trasporto successive al luogo di resa merce ed ogni ulteriore spesa relativa all'importazione nella Repubblica di Gibuti delle forniture.

D. Commissioni sulle prestazioni

Per le prestazioni indicate all'art. 3 comma 1. del Protocollo il Governo Gibutino riconoscerà:

alla Società di "procurement" una commissione pari al 2,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi. Il Governo Gibutino riconoscerà altresì alla Società di "procurement", nel caso in cui per motivi indipendenti dall'operato di quest'ultima venisse disposto l'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, commissioni commisurate alle attività effettivamente svolte dalla stessa e calcolate, relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori, sulla base del valore stimato delle forniture richieste determinato dal

Responsabile di concerto con l'Esperto, ed indicato nelle liste dei beni richiesti d: cui all'art. 5 comma 1. del Protocollo ed alla successiva sezione H. dell'Allegato Tecnico. Nel caso di valutazione e tabulazione di più offerte da parte della Società di "procurement", il valore delle forniture sarà determinato dalla media del valore delle offerte ritenute valide. A tale scopo la percentuale del 2,50% sarà scomposta come segue:

verifica delle specifiche tecniche dei beni richiesti, definizione dei lotti di gara e predisposizione del relativo fascicolo riguardante la procedura di selezione dei fornitori: 25%;

avvio e gestione della procedura di selezione dei fornitori: 15%;

valutazione e tabulazione delle offerte: 40% ;

negoziato e stipula dei contratti di fornitura e richiesta della relativa apertura dei crediti documentari irrevocabili: 20%.

Le percentuali di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili; resta inteso che, nel caso di annullamento di contratti di fornitura, la Società di "procurement" maturerà il diritto al pagamento del 2,50% degli importi dei contratti annullati.
Per le somme reclamate relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le fatture definitive emesse dalla Società di "procurement" dovranno essere vistate per approvazione dal Responsabile e per conformità dall'Esperto nonché recare l'indicazione che gli importi fatturati sono stati determinati nel rispetto delle presenti disposizioni;

alla Società di sorveglianza una commissione dell'1,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi;

alla Banca Agente una commissione pari allo 0,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi. La Banca Agente percepirà altresì dai fornitori italiani beneficiari dei crediti documentari irrevocabili le commissioni comprese quelle di apertura e di modifica, i diritti e le spese d'uso applicabili ai crediti stessi.

A fronte delle commissioni di cui sopra la Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente rilasceranno fatture definitive e quietanze liberatorie.

E. Elenco speciale di società idonee a svolgere attività di "procurement"

Agmin-Italy S.r.l.
Via Pallone n. 8 - 37121 VERONA

Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro S.c.r.l.
Via M.K. Gandhi n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A
Piazza della Repubblica n. 32 - 20124 MILANO

Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono n. 223 - 00143 ROMA

Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti n. 40 - 10121 TORINO

Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni n. 31 - 20145 MILANO

Intraco S.p.A.
Via Panzini n. 12 - 20145 MILANO

Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja n. 6 - 00196 ROMA

I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via San Nicola da Tolentino n. 50 - 00187 ROMA

Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati n. 7 - 20121 MILANO

Rest-Ital S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO

Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via P. Ferrari n. 6 - 20121 MILANO

Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre n. 31/7 - 16121 GENOVA

F. Elenco speciale di società idonee a svolgere attività di "controllo e sorveglianza"

Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella n. 1 - 16121 GENOVA

Sitris S.r.l.
Via Enrico Noè n. 23 - 20133 MILANO

Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi n. 1/A - 20100 MILANO

Viglienzone Adriatica S.p.A.
Circonvallazione Piazza d'Armi n. 130 - 48100 RAVENNA

G. Elenco delle banche maggiori italiane

Banca Commerciale Italiana S.p.A.
Piazza della Scala n. 6 - 20121 MILANO

Banca di Roma S.p.A.
Via M. Minghetti n. 17 - 00187 ROMA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni n. 3 - 53100 SIENA

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via V. Veneto n. 119 - 00187 ROMA

Banco di Napoli S.p.A.
Via Toledo nn. 177/178 - 80132 NAPOLI

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - CARIPLO S.p.A.
Via Monte di Pietà n. 8 - 20121 MILANO

Credito Italiano S.p.A.
Via del Corso n. 374 - 00186 ROMA

Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.
Piazza San Carlo n. 156 - 10121 TORINO

H. Procedure operative per la gestione del programma

Esperiti gli adempimenti previsti all'art. 3 ed all'art. 4 comma 1. del Protocollo, il Responsabile, prima della predisposizione delle liste dei beni e servizi connessi, avrà il compito di:

curare la pubblicizzazione del Programma nella Repubblica di Gibuti attraverso i più opportuni canali informativi e raccogliere le richieste dei beneficiari locali;

definire la lista dei beneficiari locali che potranno usufruire del Programma, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 comma 4. del Protocollo.

Nella predisposizione delle liste dei beni e servizi connessi, il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, dovrà porre particolare attenzione alla "neutralità" delle specifiche tecniche dei beni da acquisire mediante licitazione privata o gara ed all'origine italiana dei beni stessi; dovrà

inoltre trasmettere tali liste, dettagliate in qualità e quantità, alla Società di "procurement" con l'indicazione del valore stimato dei beni richiesti.

Dette liste, corredate dell'indicazione dei destinatari finali, dovranno essere raggruppate per tipologia di prodotti - al fine di consentire l'acquisizione dei beni con criteri di maggiore economicità possibile - e saranno opportunamente motivate ove rechino l'indicazione o la segnalazione di specifici fornitori da interpellare, nei casi ammessi di trattativa privata o licitazione privata; esse dovranno inoltre essere vistate per approvazione dall'Esperto.

La Società di "procurement", a ricezione delle citate liste, invierà al Responsabile ed all'Esperto un programma anche parziale di acquisti suddiviso per lotti, con l'indicazione delle relative procedure di acquisizione dei beni e servizi richiesti.

Per l'acquisizione di forniture di parti di ricambio la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante trattativa privata senza Limiti di importo, chiedendo la formulazione di offerte direttamente ai costruttori/fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo inferiore o pari a Lit. 400.000.000.-(Lire italiane quattro cento milioni) destinate all'ampliamento e/o al completamento di linee di produzione già esistenti e di forniture complementari, la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante trattativa privata; a tal fine chiederà la formulazione di offerte direttamente ai costruttori/fornitori indicati dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo inferiore o pari a Lit. 400.000.000.- (Lire italiane quattro cento milioni) che non rientrino nei casi di cui al precedente paragrafo, la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante licitazione privata con preselezione dei fornitori; tale preselezione consisterà nella compilazione ad opera della Società di "procurement", in piena autonomia e responsabilità, di una "short list" redatta sulla base delle proprie conoscenze merceologiche, produttive e di mercato nonché delle candidature segnalate dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo superiore a Lit. 400.000.000.- (Lire italiane quattro cento milioni), la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante gara opportunamente pubblicizzata; a tale scopo la Società di "procurement" predisporrà l'avviso di gara contenente le informazioni necessarie (tipo di fornitura; "bid bond", ove previsto; termini di presentazione delle offerte; ecc.) e lo trasmetterà al M.A.E. - D.G.C.S. corredato della documentazione di gara.

La divulgazione dell'avviso di gara avverrà nel più breve tempo possibile a cura del M.A.E. - D.G.C.S. mediante pubblicizzazione sul Bollettino della Cooperazione e/o sulla Gazzetta Ufficiale - Annunci Commerciali e/o su Organi di stampa a tiratura nazionale. Il M.A.E. - D.G.C.S. procederà altresì alla divulgazione dell'avviso attraverso i canali informativi e la rete degli Uffici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e della Banca Agente.

A pubblicazione avvenuta, la Società di "procurement" potrà invitare a partecipare alla gara eventuali fornitori interessati ovvero indicati dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il Responsabile, l'Esperto e la Società di "procurement" potranno avvalersi, ove esistente, della "vendor list" di cui all'art. 3 comma 2. del Protocollo, quale supporto operativo e di verifica.

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori, la Società di "procurement" predisporrà idonea documentazione che dovrà mettere a disposizione dei fornitori interessati dietro pagamento di una somma destinata a coprire le spese di approntamento della documentazione stessa.

Nel caso di gara, tale documentazione sarà costituita dal Capitolato Generale d'oneri predisposto dal M.A.E. - D.G.C.S., dal Capitolato Speciale d'oneri predisposto dalla Società di "procurement" sulla base di quanto previsto dal Protocollo e dalle specifiche tecniche delle forniture richieste. Nella parte relativa alle istruzioni agli offerenti ed alle condizioni contrattuali, tale documentazione dovrà includere:

la fonte del finanziamento;

i requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di selezione;

la descrizione tecnica e la quantità totale delle forniture richieste nonché l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

l'origine italiana delle forniture comprovata da certificato d'origine;

i termini per la presentazione delle offerte (indicativamente 2 (due) mesi);

le modalità di resa merce definite secondo gli "Incoterms 1990": "Reso Banchina (Non Sdoganato) ... (città con porto) ..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ... (città senza porto) .../Scaricamento a Carico del Venditore". Nel caso di forniture complesse, all'atto dell'invio delle liste dei beni il Responsabile potrà richiedere, con opportuna motivazione, una diversa modalità di resa merce, da approvarsi da parte del M.A.E. - D.G.C.S.. I prezzi contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, a quelli correntemente praticati all'esportazione. Nel prezzo dovrà essere compresa la garanzia, che è costituita dall'impegno da parte del fornitore di riparare o di cambiare a sua cura e spese tutte quelle parti e/o complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti; dovranno altresì essere compresi, per particolari tipologie di beni, l'assistenza in loco nonché - su specifica richiesta del Responsabile e dell'Esperto - i costi relativi all'assemblaggio, all'installazione, al montaggio ed alla messa in funzione di macchinari e di attrezzature. Inoltre l'offerente dovrà assumere l'impegno (da non quotare nell'offerta) - qualora fosse aggiudicatario della fornitura - ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intenda organizzarsi per svolgere tale servizio;

l'utilizzo da parte dei fornitori italiani di vettori nazionali;

i tempi e le modalità di consegna;

la descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli quali/quantitativi delle forniture e della eventuale congruità dei prezzi;

il diritto del Governo Gibutino di rifiutare tutte le offerte e di annullare le procedure di gara;

l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "bid bond" (impegno a mantenere L'offerta fino all'aggiudicazione della gara) e del "performance bond" (garanzia per la buona esecuzione delle forniture), ove previsti; dette percentuali non dovranno superare rispettivamente il 2% ed il 10% del valore delle forniture;

l'assicurazione che preveda la massima copertura "all risks" secondo i formulari "Institute Cargo Clauses" (I.C.C.) o similari per il 110% del valore delle forniture in base alla clausola di resa merce ed in favore del venditore;

le modalità di pagamento da effettuarsi tramite crediti documentari irrevocabili.
Sarà cura della Società di "procurement" richiedere alla Banca Agente l'apertura dei crediti documentari irrevocabili accompagnando la richiesta con 2 (due) copie dei contratti di fornitura e delle fatture pro-forma, debitamente vistate dalla stessa Società di "procurement" per conformità agli originali; i contratti di fornitura e le fatture pro-forma faranno parte integrante dei crediti documentari. Nella richiesta di apertura del credito documentario irrevocabile da parte della Società di "procurement" potrà essere previsto un pagamento anticipato fino ad un massimo del 60% del prezzo contrattuale, dietro presentazione da parte del fornitore italiano di fattura pro-forma e rilascio di quietanza liberatoria nonché dietro presentazione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo Gibutino, svincolabile al momento della consegna a destino delle forniture, comprovata dal "certificato di conformità e consegna a destino" emesso dalla Società di sorveglianza.
Al momento della consegna a destino delle forniture e dopo il rilascio del "certificato di conformità e di consegna a destino", verrà effettuato un pagamento che non potrà superare, cumulativamente con l'eventuale anticipo ricevuto, la misura del 90% del prezzo contrattuale ove sia previsto un periodo di garanzia per le forniture; nel caso di forniture per le quali non sia previsto un periodo di garanzia, il pagamento avverrà fino alla concorrenza del 100% del prezzo contrattuale. Detto pagamento sarà effettuato dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di: fattura in 5 (cinque) copie; polizza di carico marittima "clean on board" emessa all'ordine del beneficiario del credito documentario (esportatore), con girata in bianco e marcata "freight prepaid" (un originale della polizza di carico dovrà seguire la merce quale documento rappresentativo della merce stessa per consentire al destinatario o al Responsabile di entrarne in possesso); certificazione antimafia secondo la normativa vigente; certificati sanitari e/o di analisi, ove previsti; certificato di origine italiana delle forniture; dichiarazione di responsabilità del fornitore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia e che un originale della polizza di carico viaggia insieme alla merce con la disposizione per il comandante della nave di consegnarla al destinatario o al Responsabile; "certificato di conformità e di consegna a destino" emesso dalla Società di sorveglianza; altri tipi di documenti di trasporto, in alternativa alla polizza di carico marittima, previsti dal credito documentario.
La Banca Agente potrà accettare i documenti richiesti dal credito documentario presentati oltre 21 (ventuno) giorni dalla data di spedizione; in ogni caso tali documenti dovranno essere presentati non oltre la data di scadenza del credito documentario.
In caso di consegna delle forniture per "tranches", i pagamenti saranno effettuati proporzionalmente al valore di ogni "tranche".
Nel caso di forniture per le quali sia previsto un periodo di garanzia, il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto automaticamente dietro rilascio di quietanza

liberatoria da parte del fornitore italiano alla scadenza del periodo di garanzia previsto contrattualmente; tale periodo decorrerà dalla data del "certificato di conformità e di consegna a destino". Detto saldo potrà anche essere corrisposto al fornitore italiano al momento della consegna al destinatario o al Responsabile dell'intera fornitura, dietro rilascio di quietanza liberatoria e presentazione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo Gibutino svincolabile automaticamente entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di garanzia;

la data, il luogo e l'ora in cui avverrà, alla presenza degli eventuali interessati, l'apertura delle buste;

le penalità previste in caso di inadempienze.

Nel caso di trattativa privata e di licitazione privata la documentazione di cui sopra, ferme restando le condizioni contrattuali indicate, sarà opportunamente semplificata a cura della Società di "procurement" ed i termini di presentazione delle offerte saranno abbreviati.

Alla scadenza della gara la Società di "procurement" procederà, in presenza degli eventuali interessati, all'apertura delle buste contenenti le offerte e redigerà il "verbale di apertura delle buste".

Le offerte pervenute oltre il termine di scadenza previsto verranno escluse.

Relativamente alle offerte accettate, la Società di "procurement" tratterrà le fidejussioni bancarie o le polizze fidejussorie emesse a garanzia del mantenimento delle offerte ("bid bond"), ove previste.

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori, una volta raccolte le offerte, la Società di "procurement" procederà all'esame delle medesime in base alla loro rispondenza alle specifiche tecniche, ai prezzi, alle altre condizioni commerciali ed alle qualifiche del fornitore. Relativamente alla licitazione privata ed alla gara, la Società di "procurement" selezionerà le offerte ritenute economicamente più vantaggiose e, sempreché il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, ne trasmetterà almeno 3 (tre) al Responsabile. Tali offerte dovranno essere trasmesse al Responsabile nel più breve tempo possibile e, nel caso di licitazione privata o di gara, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la loro presentazione o dalla data di chiusura della gara; le stesse dovranno inoltre essere accompagnate da un rapporto finale comprendente:

motivato parere tecnico su prezzi, caratteristiche e qualità dei beni e servizi offerti;

nel caso di licitazione privata, indicazioni sui criteri seguiti nella predisposizione delle "short list" e sul numero delle offerte acquisite;

nel caso di gara, indicazioni sul numero dei fornitori che hanno richiesto il bando di gara, delle offerte pervenute e delle offerte considerate valide.

Su esplicita richiesta del Responsabile, la Società di "procurement" invierà altresì al medesimo le restanti offerte pervenute.

Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, effettuerà l'esame ed il raffronto delle offerte trasmesse dalla Società di "procurement" e procederà all'aggiudicazione delle forniture redigendo appositi verbali opportunamente motivati; dopodichè notificherà le aggiudicazioni alla Società di "procurement" mediante lettera di appalto (come da unito facsimile) entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle offerte. Sia i citati verbali che le lettere di appalto dovranno recare, oltre alla firma del Responsabile, anche quella dell'Esperto in segno di accordo. Contestualmente a dette notifiche, il Responsabile trasmetterà alla Società di sorveglianza gli ordini di ispezione per i controlli quali/quantitativi delle forniture nonché, nel caso di trattativa privata e/o di licitazione privata, le richieste di parere sulla congruità dei prezzi. Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno o a seguito di eventuale iniziativa del M.A.E. - D.G.C.S., potrà richiedere alla Società di sorveglianza il parere sulla congruità dei prezzi delle forniture anche nel caso di gara.

Le lettere di appalto conterranno tutti gli elementi necessari per consentire alla Società di "procurement" di stipulare i relativi contratti di acquisto delle forniture e diverranno esecutive dopo l'esame sulla congruità dei prezzi effettuato dalla Società di sorveglianza, ove previsto o richiesto; tale esame di congruità dovrà essere effettuato e trasmesso alla Società di "procurement" e per conoscenza al Responsabile entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle relative richieste da parte del Responsabile.

La Società di "procurement" richiederà ai fornitori prescelti le fatture pro-forma e, ove previsto, le fidejussioni bancarie o le polizze fidejussorie a garanzia della buona esecuzione delle forniture ("performance bond"); dette garanzie saranno trattenute dalla Società di "procurement" e saranno restituite ai fornitori dietro presentazione del "certificato di conformità e di consegna a destino" delle forniture emesso dalla Società di sorveglianza.

Sulla base degli elementi contenuti nelle lettere di appalto e delle clausole contenute nelle documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori, la Società di "procurement", in nome e per conto del Governo Gibutino, stipulerà i contratti di fornitura entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei pareri sulla congruità prezzi trasmessi dalla Società di sorveglianza, ove previsti o richiesti, o comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle lettere di appalto. Nei contratti di fornitura dovranno essere indicati i documenti da richiedere dai crediti documentari irrevocabili.

Non appena stipulati i contratti, la Società di "procurement", in nome e per conto del Governo Gibutino, inoltrerà alla Banca Agente le richieste di apertura dei crediti documentari irrevocabili unitamente a 2 (due) copie dei contratti medesimi e delle fatture pro-forma, debitamente vistate dalla stessa Società di "procurement" per conformità agli originali; i contratti di fornitura e le fatture pro-forma faranno parte integrante dei crediti documentari irrevocabili. Comunicazione dell'avvenuta richiesta di apertura dei crediti con copia della citata documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile, all'Esperto ed alla Società di sorveglianza.

La Società di sorveglianza effettuerà i controlli quali/quantitativi sui beni oggetto delle forniture presso i luoghi di produzione e/o di stoccaggio, i luoghi di imbarco in territorio italiano, eventuali zone di transito nonché all'arrivo a destino ed in tutti i casi in cui possa esistere un rischio di sostituzione delle forniture.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta richiesta di apertura dei crediti documentari irrevocabili da parte della Società di "procurement" alla Banca Agente, la Società di sorveglianza trasmetterà via telefax al Responsabile, all'Esperto ed al M.A.E. -

D.G.C.S. i piani di controllo; trascorsi 7 (sette) giorni da detto invio senza che siano pervenute obiezioni, quest'ultimi si intenderanno approvati.

La Società di sorveglianza richiederà inoltre ai fornitori italiani di essere informata con adeguato preavviso (non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi) circa i tempi di approntamento delle forniture per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare; i fornitori italiani dovranno assicurare la massima collaborazione alla Società di sorveglianza onde facilitare lo svolgimento dei controlli quali/quantitativi sui beni oggetto delle forniture.

Al compimento delle previste attività di controllo e sorveglianza, la Società di sorveglianza emetterà:

prima della stipula dei contratti di fornitura, i pareri sulla congruità dei prezzi, ove previsti o richiesti;

al momento dell'imbarco delle forniture, il "certificato di conformità";

al momento della consegna a destino delle forniture, il "certificato di conformità e di consegna a destino".

La Banca Agente, dopo aver appurato l'esistenza di fondi disponibili sul Conto Speciale, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili ed alla notifica degli stessi ai fornitori italiani nel più breve tempo possibile dopo la ricezione delle relative richieste da parte della Società di "procurement" ovvero non appena riceverà, debitamente firmata dal Responsabile, la documentazione necessaria per la costituzione del pegno dei relativi importi dei crediti documentari, a tutela di eventuali azioni giudiziarie di terzi creditori nei confronti del Governo Gibutino, ove tale costituzione in pegno venga espressamente richiesta dalla Banca Agente medesima. La Banca Agente effettuerà l'esame dei documenti richiesti dal credito documentario secondo quanto previsto dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari - Pubblicazione C.C.I. 500". Tutti i crediti documentari dovranno prevedere espressamente l'assoggettamento alla Pubblicazione n. 500.

I fornitori italiani presenteranno i documenti richiesti alla Banca Agente la quale, se riscontrati conformi, effettuerà i pagamenti; contestualmente, in proporzione a ciascun pagamento effettuato in sede di utilizzo dei crediti documentari, la Banca Agente riconoscerà a se stessa, alla Società di "procurement" ed alla Società di sorveglianza le commissioni previste secondo quanto stabilito nell'art. 3 comma 1. del Protocollo e nella precedente sezione D. dell'Allegato Tecnico.
In ogni caso la Banca Agente rispetterà il vincolo di non superare la cifra giacente sul Conto Speciale.

I fornitori italiani spediranno la merce a destino.

Sarà cura della Società di sorveglianza, del Responsabile e dell'Esperto svolgere tutte le azioni dirette a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario e di fare in modo che il "certificato di conformità e di consegna a destino" rilasciato dalla Società di sorveglianza sia, da quest'ultima o dal Responsabile o dall'Esperto, inviato col mezzo più celere al fornitore italiano affinché egli possa presentarlo assieme agli altri documenti in utilizzo del credito documentario emesso a suo favore; in caso di assenza del destinatario all'atto

dell'emissione del "certificato di conformità e di consegna a destino", il Responsabile dovrà prendere in carico i beni oggetto delle forniture.

In base a quanto previsto dall'art. 5 comma 10. del Protocollo copia di tutti gli atti concernenti l'esecuzione del Programma dovrà essere trasmessa al M.A.E. - D.G.C.S..

I. Fondi di Contropartita

Gli operatori locali pagheranno i beni e servizi connessi nella Repubblica di Gibuti secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'art. 2 comma 4. del Protocollo e verseranno i relativi importi su di un conto corrente denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia" da aprirsi appositamente, ove non già esistente.

Il Responsabile e l'Esperto dovranno verificare l'avvenuto rispetto da parte degli operatori locali delle modalità e dei termini di pagamento previsti, informando le Parti con rapporti periodici.

I costi locali attinenti al Programma finanziabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2. del Protocollo sono:

contributi all'azione di pubblicizzazione del Programma nonché al funzionamento della struttura operativa locale;

anticipazioni per spese ed eventi non previsti che ostacolino l'operatività del Programma.

L. Rapporti informativi e documentazione contabile

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 10. del Protocollo, dovranno essere predisposti i rapporti informativi e la documentazione contabile, di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo, di seguito indicati.

Ogni 4 (quattro) mesi a partire dall'inizio del Programma, l'Esperto predisporrà relazioni sull'andamento generale e sullo stato di avanzamento del Programma medesimo, con tutte le informazioni utili in relazione alle diverse fasi di attuazione. L'Esperto predisporrà altresì, entro 2 (due) mesi dalla chiusura del Programma, un rapporto analitico globale sull'avvenuta esecuzione del Protocollo e sull'utilizzo del finanziamento.

La Società di "procurement" sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione afferente alle procedure di selezione dei fornitori (liste e specifiche tecniche dei beni e servizi connessi richiesti, avvisi di gara, documentazione di gara, richieste di inserimento di fornitori nelle "short list", richieste di bandi di gara, offerte ricevute, "short list", "verbali di apertura delle buste", ecc.). La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 4 (quattro) mesi a partire dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo Gibutino, la Società di "procurement" presenterà al Responsabile ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la Società di "procurement" presenterà alle Parti una relazione analitica globale sulle prestazioni effettuate.

La Società di sorveglianza sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione afferente alle procedure di controllo e di sorveglianza (ordini di ispezione ricevuti, piani di controllo elaborati, elementi per la determinazione della congruità dei prezzi, pareri sulla congruità dei prezzi, "certificati di conformità" delle forniture, "certificati di conformità e di consegna a destino" delle forniture, ecc.). La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 4 (quattro) mesi a partire dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo Gibutino, la Società di sorveglianza presenterà al Responsabile ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la Società di sorveglianza presenterà alle Parti una relazione analitica globale sulle prestazioni effettuate.

La Banca Agente sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione al pagamento dei beni e servizi connessi acquisiti dal Governo Gibutino e dei corrispettivi dovuti alla Società di "procurement", alla Società di sorveglianza ed alla Banca Agente medesima. La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 3 (tre) mesi a partire dalla data di apertura del Conto Speciale, la Banca Agente dovrà trasmettere gli estratti di detto Conto Speciale al Responsabile, all'Esperto ed al M.A.E. - D.G.C.S.. Infine, entro 2 (due) mesi dalla chiusura del Conto Speciale, la Banca Agente presenterà alle Parti una relazione analitica globale sui pagamenti/prelevamenti effettuati corredata, per il M.A.E. - D.G.C.S., di copia conforme all'originale dei relativi giustificativi di spesa.

Il Responsabile a chiusura del Programma dovrà trasmettere alle Parti un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

FACSIMILE DI LETTERA DI APPALTO

Descrizione delle forniture:

Quantità:

Procedura di selezione dei fornitori adottata:

Parere di congruità:

Data del relativo avvio o della pubblicazione (avviso di gara):

Data ricezione offerta:

Numero degli offerenti:

Base di assegnazione:

Assegnazione del contratto:

Fornitore:
Acquirente:
Descrizione delle merci:
Quantità delle merci:
Prezzo:
Luogo di consegna:
Scadenze contrattuali di esecuzione:
Modalità di pagamento:
Elenco dei documenti:

- Note:

Per la procedura di selezione di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità alle disposizioni concordate con il Governo della Repubblica Italiana.

(data) ....

L'Esperto

Il Responsabile

900.

San Marino, 20 gennaio 2000

Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio della Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo economico aziendale di San Marino

(Entrata in vigore: 20 gennaio 2000)

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 20 gennaio 2000/1699 d.F.R.

Prot. n. 00317/DD/6

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi a quanto previsto dall'art. 1, comma 3°, dell'Accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana ed alle conclusioni formalizzate nel Processo Verbale della VI Sessione della Commissione Mista italo-sammarinese di cui all'art. 2 del suddetto Accordo, riunitasi a San Marino il 25 febbraio 1999, per proporLe quanto segue relativamente ai titoli di studio, finale e parziali, che saranno rilasciati dalla Scuola Secondaria Superiore Sammarinese a seguito dell'istituzione del corso ad indirizzo economico aziendale con Legge n. 22 del 12 febbraio 1998.

Art. 1 - I titoli di studio, finale e parziali, relativi al corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino sono equipollenti, senza necessità di esami integrativi, ai corrispondenti titoli di studio italiani dei corsi di Istruzione Secondaria Superiore di Ragioniere e Perito Commerciale.

Art. 2 - Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana, in considerazione delle caratteristiche di flessibilità che i sistemi scolastici italiano e sammarinese stanno assumendo, concordanc sull'opportunità di un reciproco e permanente scambio di esperienze e riflessioni nell'ambito di specifici Gruppi di lavoro.

S.E.
Alessio Carissimo
Ambasciatore d'Italia
SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Art. 3 - A tal fine, la Segreteria di Stato sammarinese della Pubblica Istruzione ed il Ministero italiano della Pubblica Istruzione designeranno i rispettivi componenti dei Gruppi di lavoro, dandone reciproca diretta comunicazione.

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la risposta della S.V. Ill.ma costituiscano uno Scambio di Lettere integrante dell' Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio del 28 aprile 1983 - attuativo di quanto previsto dall'art. 1, comma 3°, dell'Accordo medesimo - che entrerà in vigore dalla data della lettera di risposta.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI
(Gabriele Gatti)

Signor Segretario di Stato
ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 20 gennaio 2000 il cui testo è il seguente:

"ho l'onore di riferirmi a quanto previsto dall'art.1 comma 3° dell'Accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana ed alle conclusioni formalizzate nel Processo Verbale della VI Sessione della Commissione Mista italo-sammarinese di cui all'art.2 del suddetto Accordo, riunitasi a San Marino il 25 febbraio 1999, per proporLe quanto segue relativamente ai titoli di studio, finale e parziali, che saranno rilasciati dalla Scuola Secondaria Superiore Sammarinese a seguito dell'istituzione del corso ad indirizzo economico-aziendale con Legge n. 22 del 12 febbraio 1998.

Art. 1 - I titoli di studio, finale è parziali, relativi al corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino sono equipollenti, senza necessita' di esami integrativi, ai corrispondenti titoli di studio italiani dei corsi di Istruzione Secondaria Superiore di Ragioniere e Perito Commerciale.

Art. 2 - Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana, in considerazione delle caratteristiche di flessibilita' che i sistemi scolastici italiano e sammarinese stanno assumendo, concordano sull'opportunità di un reciproco e permanente scambio di esperienze e riflessioni nell'ambito di specifici Gruppi di lavoro.

Art.3 - A tal fine, la Segreteria di Stato sammarinese della Pubblica Istruzione ed il Ministero Italiano della Pubblica Istruzione designeranno i rispettivi componenti dei Gruppi di lavoro, dandone reciproca diretta comunicazione.

San Marino, 20.01.2000

S.E. Gabriele Gatti
On.le Segretario di Stato per gli
Affari Esteri della Repubblica di
San Marino

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la risposta della S.V. Ill.ma costituiscano uno Scambio di Lettere integrante dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio del 28 aprile 1983 - attuativo di quanto previsto dall'art. 1, comme 3° dell'Accordo medesimo - che entrera' in vigore dalla data della lettera di risposta."

Signor Segretario di Stato, ho l'onore di confermarLe che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa fra i nostri due Paesi che entra in vigore dalla data odierna, integrando l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana del 28 aprile 1983 in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 3°, dell'Accordo medesimo.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione.

901.

Roma, 3 marzo 2000

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per la cooperazione nel settore del turismo

(Entrata in vigore: 23 novembre 2000)

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati le "Parti"),

animati dal desiderio di intensificare ulteriormente le relazioni amichevoli già esistenti fra i due Paesi sulla base dell'eguaglianza e del vantaggio reciproco,

nel riconoscere l'importanza del turismo nello sviluppo delle loro relazioni in tutti i settori e

con la volontà, in particolare, di potenziare ed ampliare le relazioni turistiche fra i due Paesi al fine di accrescere la conoscenza reciproca della vita, della storia e della cultura dei loro popoli ed intensificare le relazioni economiche fra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, ferme restando le rispettive leggi e i rispettivi regolamenti, nonché su base di reciprocità, agevoleranno vicendevolmente i flussi turistici fra i due Paesi attraverso una semplificazione delle procedure amministrative.

ARTICOLO 2

Le parti daranno priorità alla promozione del turismo culturale in ambo i Paesi con riferimento a specifici eventi, quali congressi, simposi, mostre, fiere, attività sportive, festival musicali e teatrali.

ARTICOLO 3

Le Parti, ferme restando le rispettive leggi e i rispettivi regolamenti, incoraggeranno e favoriranno una più stretta cooperazione fra le competenti autorità turistiche ed altre organizzazioni collegate al turismo dei due Paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni relative all'industria turistica, ivi compreso, ma non esclusivamente, materiale promozionale, materiale stampato, films, mostre e fiere.

ARTICOLO 5

Le Parti incoraggeranno l'adozione di misure volte a fornire assistenza nella formazione del personale del settore alberghiero e di altri settori turistici, nonché favoriranno la conclusione di accordi fra le organizzazioni interessate alla predisposizione ed attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo turistico.

ARTICOLO 6

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni relative alla protezione e alla conservazione delle risorse naturali e culturali quali attrazioni turistiche.

ARTICOLO 7

Le Parti incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione fra entità del settore privato dei due Paesi per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche.

ARTICOLO 8

Le Parti terranno, se necessario, incontri bilaterali per l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione del presente Accordo verrà composta amichevolmente attraverso incontri bilaterali, o attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ambo le Parti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento di tutte le procedure nazionali previste.

L'Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà successivamente ad avere efficacia a tempo indeterminato a meno che una delle parti non notifichi all'altra per iscritto, con un preavviso di 60 giorni, la sua intenzione di sospendere l'Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presento Accordo.

FATTO a Roma il 03 marzo 2000 in due originali, ciascuno in lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
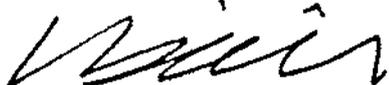
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
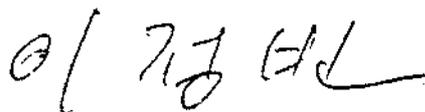
이탈리아공화국 정부와 대한민국 정부간의

관광협력협정

902.

Berlino, 21 marzo 2000

Accordo sul permesso di transito dei cittadini jugoslavi tenuti a lasciare il Paese

(Entrata in vigore: 20 aprile 2000)

Il Governo della Repubblica d'Albania,

Il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina,

Il Governo della Repubblica Federale di Germania,

Il Governo della Repubblica Italiana,

Il Governo della Repubblica di Croazia,

Il Governo Federale Austriaco,

Il Consiglio Federale svizzero,

Il Governo della Repubblica di Slovenia,

Il Governo della Repubblica d'Ungheria

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Transito ai fini del rientro

(1) Gli Stati contraenti permettono il transito volontario 'una tantum', ai fini del rientro, attraverso il proprio territorio nazionale, dei cittadini jugoslavi soggiornanti nel territorio nazionale di una parte contraente e che non soddisfano le condizioni in esso vigenti per un'ulteriore permanenza. Ciò non vale nei casi in cui uno Stato di transito abbia emanato un divieto d'ingresso per la persona in questione.

(2) Costituisce presupposto di transito il possesso di un passaporto valido conformemente al diritto jugoslavo vigente in materia di passaporti o di documento sostitutivo del passaporto della Repubblica di Jugoslavia. Per il rientro in Kossovo da uno Stato d'uscita attraverso il territorio nazionale di una parte contraente può essere rilasciato, nella misura necessaria, ai fini del rientro o un documento nazionale sostitutivo del passaporto delle parti contraenti o un documento internazionale sostitutivo del passaporto (lasciapassare UE). In Allegato 1 figurano i facsimile dei sopracitati documenti nazionali o internazionali sostitutivi del passaporto.
La valutazione dell'idoneità dei documenti di viaggio ai fini del rientro è effettuata dallo Stato d'uscita.
Nel documento di viaggio è riportata un'annotazione (vignetta), che specifica se si tratta di un cittadino che sta per rientrare in Jugoslavia, della validità di 3 mesi. In Allegato 2 figurano i facsimile dell'annotazione (vignetta).

(3) Lo Stato di uscita si impegna a riammettere la persona di cui non viene garantito il proseguimento volontario del viaggio attraverso gli eventuali Stati di transito o l'ingresso nello Stato di destinazione. In tal caso, gli Stati di transito ne permettono nuovamente il transito. Per quanto necessario, le autorità competenti dei rispettivi Stati di transito possono rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno della persona in questione nello Stato di uscita.

(4) Le parti contraenti devono fare in modo che il transito dei cittadini jugoslavi avvenga su percorsi che siano i più diretti possibile. Nel documento di viaggio le autorità competenti dello Stato di uscita annotano gli Stati attraverso i quali è previsto il transito della persona in questione.

(5) Non è necessario , da parte delle parti contraenti, il rilascio di un visto di transito.

(6) Sono fatte salve le disposizioni doganali delle parti contraenti.

(7) Gli Stati di transito possono registrare le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, tipo e numero dei documenti di viaggio), il luogo ed il momento dell'ingresso e dell'uscita delle persone in questione.

Articolo 2
Riammissione

(1)Per adempiere all'obbligo di riammissione previsto dall'art.1 comma 3, gli Stati d'uscita registrano le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), il tipo e numero dei documenti di viaggio citati dall'art1, comma 2 nonché – in caso di perdita dei documenti di viaggio - gli altri dati necessari all'identificazione (ad esempio, copia del documento di viaggio, inclusa la fotografia).

(2) Le spese derivanti ad una parte contraente dalla riammissione prevista dall'art.1, comma 3 e connesse al trasporto, alla necessità d'accompagnamento, al vitto ,all'alloggio, ecc. vengono sostenute dallo Stato d'uscita. Il rimborso delle spese avviene entro i 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Articolo 3
Clausola relativa alla protezione dei dati

(1) Nella misura in cui- ai fini dell'attuazione del presente accordo - vengono registrati o devono essere trasmessi dati personali, queste informazioni possono riguardare esclusivamente:

1. le generalità dei soggetti in transito (cognome, nome, eventualmente nome precedente, soprannomi o pseudonimi, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente),

2. i dati relativi ai documenti di viaggio (tipo, numero, validità, data, autorità, luogo di rilascio, ecc.),

3. gli altri dati necessari all'identificazione della persona, su richiesta di una delle parti contraenti.

(2) Nella misura in cui vengono comunicati i dati personali, in virtù del presente accordo e conformemente al diritto interno, valgono le disposizioni aggiuntive qui di seguito elencate, nel rispetto delle norme di legge vigenti per ciascuna parte contraente:

1. L'utilizzo dei dati da parte del destinatario è permesso soltanto per le finalità indicate ed unicamente alle condizioni previste dall'autorità che li trasmette.

2. Su richiesta, il destinatario informa l'autorità che trasmette i dati sull'utilizzo degli stessi e sui risultati così raggiunti.

3. I dati personali possono essere trasmessi soltanto agli uffici competenti. L'ulteriore comunicazione ad altri uffici può avvenire soltanto previa approvazione dell'ufficio che li ha trasmessi.

4. L'ufficio trasmittente è tenuto a verificare l'esattezza dei dati da comunicare, nonché la necessità e la proporzionalità degli stessi in rapporto allo scopo della comunicazione. A tale proposito è necessario rispettare i divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto interno dei singoli Stati. Qualora vengano comunicati dati erronei o che non avrebbero potuto essere trasmessi, è necessario procedere ad informarne tempestivamente il destinatario .Quest'ultimo è tenuto a correggerli o distruggerli.

5.La parte trasmittente e la parte destinataria sono tenute a mettere agli atti la comunicazione e la ricezione dei dati personali.

6. La parte trasmittente e la parte destinataria sono tenute a proteggere adeguatamente i dati personali trasmessi da accesso, modifiche e comunicazioni non autorizzati.

7.Su richiesta, l'interessato deve essere informato sui dati trasmessi e relativi alla propria persona, nonché sull'utilizzo previsto. Non sussiste l'obbligo d'informazione laddove si ritenga che l'interesse pubblico a non informare prevale sull'interesse del singolo a venire informato. Inoltre, il diritto dell'interessato ad essere informato sui dati relativi alla propria persona dipende dal diritto interno della parte contraente sul cui territorio nazionale viene richiesta detta informazione.

8. Nella misura in cui il diritto nazionale vigente per la parte trasmittente prevede termini di cancellazione dei dati personali comunicati, l'ufficio di trasmissione provvede a notificarli al destinatario .
Indipendentemente dai suddetti termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena venga meno lo scopo per il quale sono stati comunicati.

Articolo 4
Uffici competenti

(1) Gli Uffici competenti preposti all'accoglimento delle richieste, alla verifica ed alla esecuzione della riammissione di cui all'art. 1, comma 3 ed all'art. 2 sono:

1. Per il Governo della Repubblica d'Albania

Ministero dell'Ordine Pubblico
Divisione Polizia di Frontiera
Sheshi Skenderbej 3

Tirana

Tel. + 355 42 28098 (Unità di crisi)
+ 355 42 26801 (Centralino)
Fax: + 355 42 63607

2. Per il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina

Ministero per gli Affari Civili e la Comunicazione
Settore rifugiati

Ulica Musala Br. 9

Sarajevo, 71000

Tel/Fax +38771 442 870 e 650 068

3. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Direzione per la Protezione delle Frontiere

Roonstraße 13
D-56068 Coblenza

Tel. +49261/399-0 (centralino)
Fax: + 49261/399-218

4. Per il Governo della Repubblica Italiana

Ministero dell'Interno
Dipartimento della P. S.
Direzione Centrale della Polizia Stradale,
Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Via Cavour 6

I- 00184 Roma

Tel.: +39 06 465 39625 o +39 06 465 39669
Fax: +39 06 465 39993 o + 39 06 465 39994

5. Per il Governo della Repubblica di Croazia
Ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia
Settore Pubblica Sicurezza
Divisione Polizia di Frontiera

Savska cesta 39

HR-10000 Zagabria

Tel.: +385 1 61 22479
Fax: +385 1 61 22836

6. Per il Governo Federale Austriaco

Ministero Federale dell'Interno
Divisione III/16
Am Hof 4

A- 1014 Vienna

Tel.: +431/53126 interno 4621
Fax: +431/53126 interno 4648

7. Per il Consiglio Federale Svizzero

Dipartimento Confederale di Giustizia e Polizia
Ufficio Federale per i Rifugiati (BFF)
Quellenstraße 6
CH-3003 Berna- Wabern

Tel.: +41/31 3259414
Fax: +41/31 3259115

8. Per il Governo della Repubblica di Slovenia

Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia
Direzione Generale di Polizia
Settore Frontiera di Stato e Stranieri
Stefanova 2

SL-1501 Lubiana

Tel.: +386 61 217580
Fax: +386 61 217450

9. Per il Governo della Repubblica d'Ungheria

Ministero dell'Interno
Ufficio per l'Immigrazione e la Cittadinanza

1903 Budapest, Budafoki ùt 60.Pf.:314

Tel.: +36 1 463 9152
Fax: +36 1 463 9153

(2) Gli uffici competenti rispondono tempestivamente - e, comunque, entro e non oltre le due settimane dalla ricezione - alle richieste inoltrate nell'ambito del presente accordo.

Articolo 5
Obbligo di consultazione

Le parti contraenti si impegnano a risolvere d'intesa i problemi che sorgono per l'applicazione del presente accordo, trasmettendo tutte le informazioni necessarie allo scopo. In caso di bisogno, ciascuna parte contraente può invitare senza indugio a colloqui sulla soluzione dei problemi che emergono nell'applicazione del presente accordo.

Articolo 6
Priorità degli accordi internazionali

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti alle parti contraenti dagli accordi internazionali.

Articolo 7
Validità, Entrata in vigore, Depositario

(1) Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

(2) Per le parti contraenti che hanno firmato il presente accordo e non devono assolvere a nessun altro adempimento interno, l'accordo entra in vigore il 30mo giorno dalla firma.

(3) Per le parti contraenti che devono assolvere a ulteriori adempimenti interni il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima parte contraente ha notificato al depositario di cui al comma 5 del presente articolo l'avvenuto assolvimento da parte sua dei necessari presupposti interni.

(4) Le parti contraenti di cui al comma 3 applicano provvisoriamente il presente accordo a partire dal 30mo giorno successivo alla firma, ai sensi della dichiarazione annessa. La dichiarazione che figura come annesso costituisce una parte integrante del presente accordo.

(5) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è depositario del presente accordo.

Articolo 8
Adesione di altri Stati

(1) Le parti contraenti concordano che possono aderire al presente accordo anche altri Stati.

(2) Una volta ricevuta la richiesta d'adesione, il depositario procede immediatamente ad informarne le altre parti contraenti, attraverso i canali diplomatici. Le parti contraenti si pronunciano in merito entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del depositario.

(3) Per lo Stato d'adesione l'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultimo dei consensi delle altre parti contraenti presso il depositario. Il depositario informa tutte le parti contraenti dell'entrata in vigore.

Articolo 9
Sospensione, Denuncia

(1) Ciascuna parte contraente può - per gravi motivi, in particolare in caso di turbative o pericoli derivanti alla sicurezza e sanità pubbliche, previa consultazione con gli altri Stati contraenti - procedere alla sospensione o denuncia dell'accordo, inviandone notifica al depositario.

(2) La sospensione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione della notifica, la denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica presso il depositario.

Fatto a Berlino il 21 marzo 2000 con testo originale in lingua albanese, bosniaca, tedesca, italiana, croata, serba, slovena ed ungherese, ogni testo facente egualmente fede.
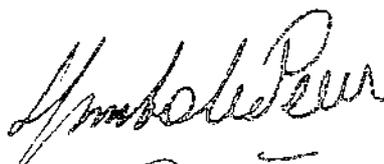
Per il Governo della Repubblica d'Albania
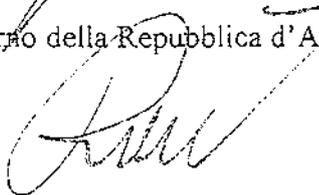
Per il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina
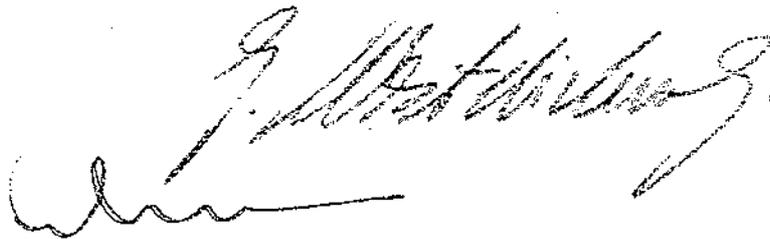
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
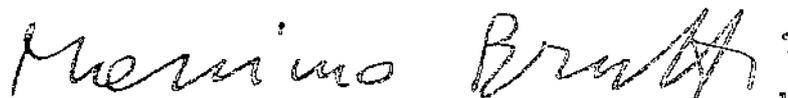
Per il governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia
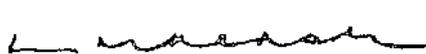
Per il Governo Federale Austriaco

Per il Consiglio Federale Svizzero
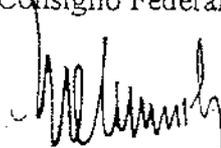
Per il Governo della Repubblica di Slovenia
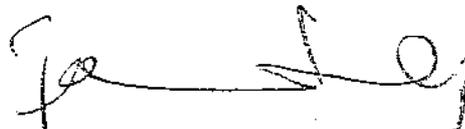
Per il Governo della Repubblica d'Ungheria

Annesso

Dichiarazione
ai sensi dell'art. 7, comma 4
dell'Accordo sul permesso di transito dei cittadini jugoslavi tenuti a lasciare il Paese.

I Governi dell'Albania, della Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia ed Ungheria dichiarano di applicare provvisoriamente il presente accordo fino all'assolvimento dei necessari adempimenti interni.

903.

Berlino, 3 aprile 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul recupero e sul recupero forzoso dei contributi di sicurezza sociale

(Entrata in vigore: 23 gennaio 2001)

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Federale di Germania -

desiderosi di consentire il recupero ovvero il recupero forzoso dei contributi di sicurezza sociale alle Istituzioni competenti di ciascuna delle due Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente,

nell'intento di definire le modalità di applicazione dell'articolo 92 del Regolamento (CEE) Nr. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità -

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo disciplina il recupero ovvero il recupero forzoso di tutti i contributi che, nel quadro dei regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) Nr. 1408/71, sono dovuti ad una delle due Parti contraenti da persone fisiche o giuridiche oppure da società che si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente, che hanno colà la propria sede o che vi posseggano dei beni.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo

a) "Autorità competente" designa

l'Autorità indicata all'art. 1, lettera l) del Regolamento (CEE) Nr. 1408/71;

b) "Istituzione competente" designa

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

  la sede dell'INPS a cui sono dovuti i contributi;

- per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania:

  l'istituzione di assicurazione tedesca cui sono dovuti i contributi; una istituzione è parimenti considerata competente per i contributi che essa è tenuta a recuperare ovvero a recuperare forzosamente per conto di istituzioni di altri regimi assicurativi;

c) "Istituzione richiesta" designa

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana, per tutti i contributi che sono dovuti ad una istituzione tedesca:

  la sede dell'INPS nella cui circoscrizione la persona fisica o giuridica oppure la società debitrice dei contributi si trova, ha la propria sede o possiede dei beni;

- per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania, per tutti i contributi che sono dovuti ad una istituzione italiana:

  l'Ufficio Centrale delle Dogane (Hauptzollamt) nella cui circoscrizione la persona fisica o giuridica oppure la società debitrice dei contributi si trova, ha la propria sede o possiede dei beni;

d) "Organismo di collegamento" designa

- per la Repubblica Italiana:

  l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Direzione Generale - Roma;

- per la Repubblica Federale di Germania:

  il Centro tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia - Estero (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland) (DVKA), Bonn;

e) "contributi" designa

- da parte italiana:

  i contributi come pure le somme aggiuntive, le indennità di mora, le sanzioni, le ammende, gli interessi, le spese di recupero, i diritti e gli onorari;

- da parte tedesca:

  i contributi come pure le indennità di mora, le sanzioni, le ammende, gli interessi e le spese di recupero.

Articolo 3

1) I contributi definitivamente determinati e accertati come recuperabili forzosamente sul territorio dell'Istituzione competente, possono essere recuperati o recuperati forzosamente sul territorio dell'altra Parte contraente, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2) Il credito che forma oggetto di un recupero ovvero di un recupero forzoso è protetto dalle stesse garanzie e privilegi applicabili ad un credito della stessa natura di una istituzione ubicata sul territorio della Parte contraente in cui ha luogo il recupero ovvero il recupero forzoso.

3) Il comma 1 si applica solo se i crediti superano l'importo di 500 Euro.

Articolo 4

1) L'Istituzione richiesta dovrà prestare all'Istituzione competente la propria collaborazione amministrativa nel recupero ovvero recupero forzoso dei contributi.

2) La collaborazione amministrativa comprende in particolare il recupero in via amichevole, il recupero forzoso ivi comprese le eventuali procedure amministrative e giudiziarie connesse, le misure conservative e ogni utile informazione sulla situazione del debitore.

Articolo 5

1) L'esecuzione nel territorio dell'altro Stato contraente avviene a richiesta dell'Istituzione competente, ai sensi della procedura amministrativa e giurisdizionale vigente in materia di recupero di contributi nello Stato richiesto.

2) L'Istituzione competente trasmette la domanda di collaborazione amministrativa per il tramite del proprio organismo di collegamento all'organismo di collegamento dell'altro Stato. Quest'ultimo trasmette la domanda all'Istituzione richiesta.

3) L' Istituzione competente trasmette la domanda corredata da:

a) la copia autentica ed integrale della decisione dell'autorità giudiziaria, dei provvedimenti amministrativi o degli altri atti aventi efficacia esecutiva che accertino i contributi dovuti;

b) l'attestazione comprovante che la decisione è definitiva, che il credito è recuperabile forzosamente e che sono state esperite senza esito sul proprio territorio tutte le azioni di recupero o di recupero forzoso;

c) un documento comprovante, in caso di sentenza contumaciale, che il convenuto è stato regolarmente citato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;

d) la traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua dello Stato ove viene chiesta l'esecuzione.

4) L'Istituzione richiesta può rigettare la domanda di collaborazione amministrativa, se l'Istituzione competente non ha esperito sul proprio territorio tutte le possibili azioni di recupero o recupero forzoso nei confronti della parte debitrice.

Articolo 6

1) L'Istituzione richiesta presta la collaborazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, per il recupero ovvero il recupero forzoso dei contributi come se si trattasse del recupero ovvero del recupero forzoso dei propri crediti contributivi.

2) La procedura e le modalità del recupero ovvero del recupero forzoso dei contributi, nonché le misure conservative necessarie, sono quelle previste dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio l'Istituzione richiesta ha la sua sede.

3) L'Istituzione richiesta trasferisce alla fine di ogni semestre solare all'Istituzione competente, tutti i contributi riscossi fino a quel momento, anche in caso di pagamento rateale.

4) I costi di trasferimento sono a carico dell'Istituzione competente.

Articolo 7

Gli atti e gli altri documenti che, nel quadro del presente Accordo, vengono trasmessi all'Istituzione richiesta, possono essere utilizzati solo da Autorità o da organismi amministrativi incaricati del recupero dei contributi ed esclusivamente ai fini del recupero ovvero del recupero forzoso, secondo quanto previsto dall'art. 84 c. 5 del Regolamento (CEE) Nr. 1408/71.

Articolo 8

La collaborazione amministrativa è gratuita; le spese ivi comprese le competenze legali, non recuperate dal debitore sono rimborsate dall'Istituzione competente. Le Autorità competenti potranno accordarsi sulla restituzione di altre spese o sulla rinuncia ad ogni rimborso.

Articolo 9

Le Autorità competenti ovvero gli organismi di collegamento regoleranno le questioni che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate sull'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per l'approvazione. La data di entrata in vigore dell'Accordo sarà quella del ricevimento dell'ultima delle due comunicazioni.

Articolo 11

Il presente Accordo è concluso per la durata di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo che almeno tre mesi prima della scadenza non venga denunciato per iscritto da una delle due Parti.

Fatto a Berlino il 3 aprile 2001 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Cesare Salvi

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Reinhard Silberberg
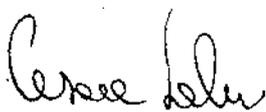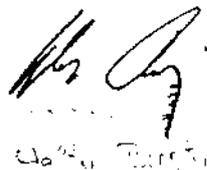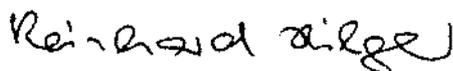
Walter Riester

904.

Lubiana, 12 aprile 2000

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia inerente alla realizzazione di opere autostradali di collegamento con la rete autostradale slovena

(Entrata in vigore: 12 dicembre 2000)

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI DI COLLEGAMENTO CON LA RETE AUTOSTRADALE SLOVENA

Il Governo della **Repubblica Italiana**

e

il Governo della **Repubblica di Slovenia**

tenuto conto che:

- la legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19 ha previsto, nell'art. 12, l'assegnazione di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, destinate al finanziamento delle opere autostradali di collegamento dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale slovena;
- l'art. 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 agosto 1991 n° 34, in attuazione della legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19, autorizza l'amministrazione regionale a conferire ad "Autovie Venete" le somme provenienti dalla menzionata assegnazione statale, nonché a conferire alla stessa "Autovie Venete" mandato ad attuare gli interventi necessari per il finanziamento delle opere autostradali cui tali somme sono destinate;
- la società "Autovie Venete" ha stipulato con l'azienda "Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji" (DARS d.d.) in data 11 aprile 2000 una convenzione di mutuo per un credito dell'ammontare di 92.504.000.000.- ITL (più avanti nel testo: la Convenzione di mutuo);
- la Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, in data 15 febbraio 2000 ha approvato la legge sulla fidejussione (più avanti nel testo: la legge) della Repubblica di Slovenia per il credito acquisito da Autovie Venete dal Debitore con la citata Convenzione di mutuo;
- la Repubblica di Slovenia garantisce ex lege per gli obblighi del Debitore, fino all'ammontare e alle condizioni di cui alla legge stessa, indicata al precedente Punto 4.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Repubblica di Slovenia si impegna a pagare alla Parte italiana, alla prima ingiunzione scritta, tutte le somme esigibili ai sensi della Convenzione di mutuo che la DARS non avesse provveduto a pagare nel termine ed alle condizioni di cui alla stessa Convenzione di mutuo. La Parte slovena adempirà a tali obblighi con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Memorandum d'Intesa.

Art. 2

Qualora la DARS alla data di scadenza non pagasse qualsiasi rata del capitale, maturata ai sensi della Convenzione di mutuo, oppure qualora le Autovie Venete ricevessero dalla DARS comunicazione che la stessa non intende pagare o che non è in grado di pagare qualsiasi rata alla data di scadenza, le Autovie Venete sono tenute ad informare immediatamente la Parte slovena del mancato pagamento oppure della comunicazione ricevuta da parte della DARS, ingiungendole di adempiere all'obbligo.

Art. 3

Ad ogni ingiunzione delle Autovie Venete alla Parte slovena ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, va allegata la lettera con la quale le Autovie Venete hanno ingiunto alla DARS di adempiere all'obbligo derivante dalla Convenzione di mutuo, ovvero la lettera della DARS dalla quale risulta che la stessa non avrebbe pagato o che non sarebbe stata in grado di pagare qualsiasi rata alla data di rispettiva scadenza.

Art. 4

La Parte slovena si impegna a pagare alla Parte italiana ogni somma che gli venisse ingiunta in base al presente Memorandum d'Intesa, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata ricevuta ingiunzione - da parte delle Autovie Venete - sul conto che dalla stessa sarà indicato nella sua ingiunzione all'adempimento dell'obbligo.

Art. 5

La Parte slovena dovrà pagare qualsiasi somma maturata non pagata come da Convenzione di mutuo, conformemente alle condizioni del presente Memorandum d'Intesa.

Art. 6

La Parte slovena effettuerà i pagamenti senza alcuna detrazione di imposte, tasse o altri gravami, senza opporre compensazione alcuna.

Art. 7

La Parte slovena non potrà recedere dalla garanzia sinché la DARS non avrà pagato alla Parte italiana tutte le somme ricevute.

Art. 8

Le comunicazioni, le ingiunzioni e gli altri avvisi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa devono avere forma scritta. Tutti gli avvisi vanno inviati con lettera raccomandata o via fax oppure consegnati personalmente al ricevente al suo indirizzo o al numero di fax sotto riportato (tranne che il ricevente comunichi un diverso indirizzo o numero di fax, nel qual caso gli avvisi vanno inviati all'ultimo indirizzo o numero di fax comunicato a tale scopo).

Ogni comunicazione è efficace all'atto della consegna, se viene fatta in forma scritta, ovvero, per le comunicazioni via fax, a conclusa trasmissione della comunicazione con relativa conferma di ricezione al telefax mittente. Le comunicazioni trasmesse in conformità con quanto sopra, ma ricevute in giornata non lavorativa o dopo l'orario di lavoro nella località destinataria, vengono considerate recapitate solamente il giorno lavorativo successivo nella medesima località.

Art. 9

L'indirizzo e il numero di fax della Parte slovena sono: Ministero delle Finanze, Zupanciceva 3, Lubiana (061) 125 81 63

L'indirizzo e il numero di fax della Parte italiana sono: Ministero del Tesoro, Via XX Settembre 97, 00100 Roma (06) 4741736

L'indirizzo e il numero di fax delle Autovie Venete sono: Via Locchi n. 19, Trieste (040)3189235.

L'indirizzo e il numero di fax della DARS d.d. sono: ul. XIV. Divizije 4, Celje (063) 44 20 01.

Art. 10

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione o sulla applicazione del presente Memorandum verrà risolta dalle Parti per via diplomatica.

Art. 11

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure previste dei rispettivi ordinamenti interni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a LUBIANA il 12-MAR-2001 in due originali, nelle lingue italiana e slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
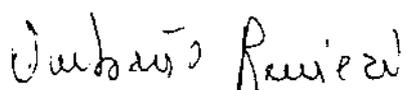
Per il Governo della Repubblica Italiana
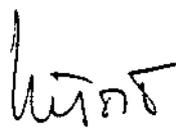
Per il Governo della Repubblica di Slovenia

905.

Roma, 5 giugno 2000

Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2000-2001

(Entrata in vigore: 18 dicembre 2000)

PROTOCOLLO D'INTESA

fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 2000-2001

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa , qui di seguito denominati "le Parti",

al fine di sviluppare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa hanno raggiunto una reciproca intesa su quanto segue:

ARTICOLO 1

La Parte Italiana sosterrà i progetti di cooperazione tecnica concordati fra Organizzazioni italiane senza fini di lucro e Partners russi attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

ARTICOLO 2

I progetti di cui all'art. 1 si rivolgeranno alle attività di formazione professionale in campo manageriale e dell'Amministrazione pubblica, all'assistenza tecnica e agli studi di prefattibilità e fattibilità nei diversi settori ed in particolare:

-privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione; "management" d'impresa (produzione, commercio estero e finanza); formazione e addestramento dei quadri manageriali, con particolare attenzione alle imprese miste e alle piccole e medie imprese;
-promozione delle piccole e medie imprese;
-agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti ;
-edilizia e infrastrutture urbane;
-sanità, protezione dell'ambiente, produzione d'energia;
-telecomunicazioni e trasporti;
-cultura, informazione, educazione e ricerca;
-scienza e tecnologia.

ARTICOLO 3

La Parte Russa sottoporrà alla Parte Italiana tramite l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa o, qualora più agevole, tramite l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana le proposte dei progetti di cui all'art.2, al fine di consentire una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.
Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla realizzazione dei progetti ed i relativi costi.

ARTICOLO 4

La Parte Russa s'impegna a dare priorità, nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilità e/o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalla Parte italiana.

ARTICOLO 5

Progetti, giudicati particolarmente importanti, che non ricadono nei settori previsti dal presente Protocollo potranno essere considerati dalla Parte Italiana solo su proposta della Parte Russa, che dovrà essere fatta pervenire tramite le vie diplomatiche. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana.

ARTICOLO 6

Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti finanziati da altri donatori, la Parte Russa designa come unica Autorità competente per l'esame e l'inoltro dei progetti nel settore della formazione manageriale il Ministero per lo Sviluppo Economico ed il Commercio della Federazione Russa, e come unica Autorità competente per l'esame e l'inoltro dei progetti nel settore dell'amministrazione pubblica l'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa.

ARTICOLO 7

L'eventuale contenzioso sull'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo dovrà essere risolto attraverso il negoziato tra le Parti.

ARTICOLO 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti avranno notificato, tramite uno scambio di note verbali, l'adempimento delle necessarie procedure interne.

Fatto a Roma , il giorno 5 del mese di [illegible] 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, tutte egualmente facenti fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA
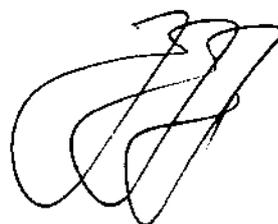
906.

Roma, 5 giugno 2000

Accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa

(Entrata in vigore: 26 gennaio 2001)

ACCORDO
di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, in seguito denominati "Le Parti"

consapevoli che il turismo è un mezzo importante per il consolidamento della collaborazione economica, della comprensione reciproca, dell'espressione della buona volontà e del rafforzamento dei rapporti tra i popoli,

condividendo i principi della Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale (1980) ed i principi fondamentali della Dichiarazione dell'Aja sul turismo (1989),

desiderando contribuire allo sviluppo dei rapporti di amicizia tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, ad una migliore conoscenza della storia e del patrimonio culturale di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti rafforzeranno e svilupperanno la collaborazione nel campo del turismo basandosi sui principi di parità dei diritti e di vantaggio reciproco in conformità al presente Accordo, alla legislazione dei due Stati e agli accordi internazionali ai quali partecipano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

Articolo 2

Le Parti affideranno l'adempimento del presente Accordo alle Amministrazioni turistiche pubbliche di seguito indicate:

per la parte italiana: il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale del Turismo.

per la parte russa: il Comitato di Stato della Federazione Russa per la Cultura Fisica, lo Sport ed il Turismo.

Articolo 3

Le Parti sosterranno le Amministrazioni turistiche pubbliche nell'attività volta allo sviluppo della collaborazione tra le associazioni, le imprese e le società turistiche russe ed italiane che partecipano allo sviluppo del turismo internazionale e che effettuano gli investimenti nel campo turistico, in particolare tramite la creazione di imprese miste, al fine di sviluppare le infrastrutture turistiche, gli scambi bilaterali nel settore del turismo e la realizzazione di progetti comuni.

Articolo 4

Le Parti si adopereranno per la semplificazione delle formalità legate all'interscambio turistico tra i due Paesi.

Articolo 5

Le Parti favoriranno lo sviluppo sia del turismo organizzato di gruppo, sia del turismo individuale, nonché dell'interscambio di gruppi specializzati, compresi i gruppi che intendono assistere ad eventi sportivi, a festival musicali e teatrali, nonché partecipare a fiere, convegni e congressi relativi al turismo. I visti per le persone che si recano a queste manifestazioni saranno rilasciati nei tempi più brevi possibili.

Articolo 6

Le Parti s'impegnano a promuovere e sostenere lo scambio tra le Amministrazioni turistiche pubbliche di dati statistici, di materiale informativo e pubblicitario, nonché di altre informazioni attinenti al turismo tra le quali:

- atti legislativi e normativi che regolano l'attività turistica nei rispettivi Stati;
- legislazione vigente sui territori dei rispettivi Stati in materia di tutela e preservazione delle risorse ambientali e culturali, che costituiscono attrazioni turistiche;
- dati sulle risorse turistiche dei rispettivi Stati;
- informazioni sull'esperienza nella gestione di strutture alberghiere ed extra alberghiere, nonché sull'esperienza di altri operatori che forniscono servizi turistici.

Articolo 7

Le Parti favoriranno lo scambio di ricercatori e di esperti, nonché la realizzazione di ricerche comuni nel settore turistico con il fine di:
- suggerire gli indirizzi prioritari per lo sviluppo della collaborazione turistica bilaterale;
- elaborare proposte per l'incremento, la diversificazione e la regolazione dei flussi turistici;
- costituire banche dati comuni sull'industria del turismo ad uso degli enti e degli operatori della Repubblica Italiana e della Federazione Russa che forniscono i servizi turistici;
- pubblicare i risultati delle ricerche comuni.

Articolo 8

Le Parti sosterranno le Amministrazioni turistiche pubbliche nell'assistenza reciproca nel campo della formazione professionale degli specialisti del settore turistico, che comprende:
- la realizzazione di programmi comuni per la formazione di specialisti altamente qualificati nel settore turistico-alberghiero;
- lo scambio di ricercatori, esperti e giornalisti specializzati nel campo dei viaggi e del turismo, con il fine di elevarne il livello professionale;
- lo scambio di materiali metodologici e di programmi didattici;
- i contatti e l'attività congiunta dei rispettivi enti impegnati nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa nelle ricerche nel settore del turismo.

Articolo 9

Le Parti si adopereranno per fornire ai propri cittadini che si recano in viaggi turistici nell'altro Paese le informazioni sulla legislazione vigente nel territorio di quest'ultimo relativa al soggiorno dei turisti stranieri.

Articolo 10

Le Parti favoriranno le Amministrazioni turistiche pubbliche nell'apertura degli Uffici turistici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte.

Le questioni relative all'apertura e all'attività degli Uffici turistici di rappresentanza saranno esaminate dalle Amministrazioni turistiche pubbliche e regolate dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 11

Le Parti collaboreranno nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), nonché delle altre organizzazioni turistiche internazionali.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

La validità del presente Accordo è di cinque anni e sarà rinnovata automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per le vie diplomatiche e per iscritto all'altra Parte Contraente, sei mesi prima della sua ordinaria scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influisce sulla realizzazione dei programmi e dei progetti concordati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di collaborazione turistica fra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato a Mosca il 16 maggio 1967, cessa la sua validità nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

Fatto a Roma il 5 Giugno 2000 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
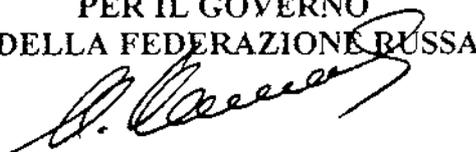
907.

Amman, 22 giugno 2000

Accordo sulla riconversione del debito in sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania, con tre allegati

(Entrata in vigore: 8 gennaio 2001)

Arrangement on debt-for-development swap between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the "Parties", with a view of promoting their bilateral co-operation and of relieving Jordanian debt burden,

and with reference to Paris Club Agreed Minute dated May 20, 1999 and its subsequent modification dated September 15, 1999,

have agreed as follows:

Article 1

1.1 The present Arrangement relates to debt-for-development swap operations of Official Development Assistance (ODA) bilateral debt and establishes procedures for the implementation of swap operations on the ODA bilateral debt owed by the Hashemite Kingdom of Jordan to the Italian Republic.

1.2 The total amount of debt subject to swap operations under this Arrangement is the sum of the principal and interest due on all loans listed in Annex 1.

1.3 Payments eligible for swap operations will be made from budgetary resources or from other, mutually agreed upon, public funds of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Article 2

2.1 Debt conversion will be effected on an annual basis, at the end of each fiscal year – conventional date of conversion -, after the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan has provided evidence of disbursements to buy goods and services made on eligible projects as shown in the relevant annual progress reports (Article 3.2.ii).

2.2 Disbursements on projects will be utilised for debt conversion of principal and interest repayments. The amount of debt conversion should equal to instalments whose present value (PV) equal to total disbursements on projects. Interest will not accrue on said instalments from their due date until the date of conversion. Debt

servicing on instalments falling due within each period of conversion will be suspended until verification that will take place at the end of that period.

2.3 In the case an instalment is only partially converted under this Arrangement, the conversion will be made first on the interest component of the instalment. The residual amount of a partially converted instalment will be due by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan at the original maturity; the amount due will correspond to the difference between the original amount due at maturity and the portion of the same amount used in the conversion.

2.4 In case an instalment falling due before the conventional date of conversion is not converted (or only partially converted), such instalment shall be paid within 5 (five) days from the relevant notification by Mediocredito Centrale SpA, without any late interest. In the absence of payment within the new due date, the provisions of the relevant Financial Convention shall apply.

2.5 The discount factor used in calculating the present value (PV) of instalments mentioned in Art. 2.2 will be based on the cost of funding for the Italian Treasury and determined according to the methodology shown in Annex 2.

2.6 Payments in Jordanian Dinar will be valued in Italian Lire and in US Dollars at the exchange rate quoted by the Central Bank of Jordan on the date of disbursement.

Article 3

3.1 The funds resulting from the swap operations are used by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan to buy goods and services to implement the projects agreed upon by the Parties enlisted in Annex 3. Additional projects may be identified jointly in accordance with Article 5.2, on the basis of the technical documents submitted by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan. The projects shall aim at promoting socio-economic development and/or environmental protection and shall be jointly identified to be in conformity with the Italian legislation on Development co-operation.

3.2 For each of the selected projects, the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall submit the following documents:

i. A project description including, where appropriate, anticipated quantities, costs and the timing of subsequent stages;
ii. An annual progress report including disbursements made for each project during the previous year;
iii. A final report on each project financed under this Arrangement. Invoices of disbursements in Jordanian Dinar audited by Jordan's Audit Bureau will be

kept on file for two year after project completion and will be made available for Italian Government inspection upon their request. Moreover the Italian party is entitled to visit projects during or after their implementation.

3.3 Projects implemented under this Arrangement will be presented as jointly financed by the Hashemite Kingdom of Jordan and by the Italian Republic.

Article 4

4.1 The present Arrangement shall remain in force until the total amount of debt swap as per Article 1.2 is fully utilised but not later than 5 (five) years after its entry into force, unless an extension is mutually agreed upon in accordance with Article 5.2.

4.2 Annexes 1, 2 and 3 attached herewith form an integral part of this Arrangement.

Article 5

5.1. This Arrangement shall enter into force on the receiving of the last written notification confirming the fulfilment by the contracting Parties of all internal procedures.

5.2 The present Arrangement can be modified by the Parties through an Exchange of Notes.

5.3 Apart from amounts converted as per Article 2, Jordan will continue servicing debt subject to swap under this Arrangement.

5.4.Disputes between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this arrangement shall be settled through diplomatic channels.

In withess whereof, the undersigned Representatives being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Arrangement.

Done in Amman on June 22, 2000, in two originals in English.
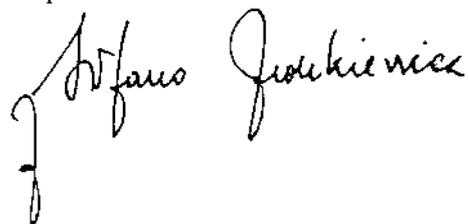
For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

ANNEX 1

Debts subject to swap-for-development operations

NO	LOAN	SIGN DATE	INT RATE	CUR	LOAN AMOUNT	DISBURSED AMOUNT	OUTSTANDING PRINCIPAL	OUTSTANDING INTEREST DUE (2000-2027)	TOTAL OUTSTANDING	PRINCIPAL PAYMENT START	PRINCIPAL PAYMENT END
A	ORIGINAL AGREEMENTS										
1	88/035 - FINANCING POTATO STORE CONSTRUCTION	31/10/88	1,75%	LIT.	9.599.520.349	9.599.520.349	4.479.776.456	293.985.364	4.773.761.820	01/06/94	01/12/08
2	93/007 - FINANCING SEVERAL PROJECT	12/12/93	1,00%	LIT.	46.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000	7.015.000.012	53.015.000.012	08/09/06	08/03/24
3	96/002 - FINANCING ITALIAN GOODS AND SERVICES	10/01/97	1,00%	LIT.	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3.750.000.006	23.750.000.006	29/11/09	29/05/27
	TOTAL A			LIT.	75.599.520.349	75.599.520.349	70.479.776.456	11.058.985.382	81.538.761.838		
B	R. AGREEM.										
1	90/901	07/03/90	1,75%	LIT.	35.549.992	35.549.992	0	0	0	30/09/94	31/03/00
2	92/904	11/01/93	1,75%								
2BIS	93/908	08/09/94	1,75%	LIT.	372.208.361	372.208.361	372.208.361	37.453.468	409.661.829	31/03/03	30/09/12
3	94/904-94/906	17/04/96	1,75%	LIT.	2.387.170.280	2.387.170.280	2.381.308.004	385.374.496	2.766.682.500	31/12/97	31/12/15
4	97/905	01/04/98	1,75%	LIT.	1.552.741.152	1.552.741.152	1.552.741.152	360.041.855	1.912.783.007	31/10/08	30/04/18
5	99/904	28/02/00	1,50%	LIT.	2.373.303.524	2.373.303.524	2.373.303.524	560.692.949	2.933.996.473	30/04/11	30/10/20
	TOTAL B			LIT.	6.720.973.309	6.720.973.309	6.679.561.041	1.343.562.768	8.023.123.809		
	TOTAL A+B			LIT.	82.320.493.658	82.320.493.658	77.159.337.497	12.402.548.150	89.561.885.647		
C	RESCHEDULE AGREEM.										
1	90/901	07/03/90	2,25%	$USA	5.337.051,00	5.337.051,00	0	0	0	30/09/94	31/03/00
2	92/904	11/01/93	2,25%	$USA							
2BIS	93/908	08/09/94	2,25%	$USA	8.676.782,16	8.676.782,16	8.676.782,16	1.122.558,72	9.799.340,88	31/03/03	30/09/12
3	94/904-94/906	17/04/96	2,25%	$USA	11.377.755,82	11.377.755,82	11.202.050,98	2.327.583,30	13.529.634,28	31/12/97	31/12/15
4	97/905	01/04/98	2,25%	$USA	4.230.926,91	4.230.926,91	4.230.926,91	1.261.345,14	5.492.272,05	31/10/08	30/04/18
5	99/904	28/02/00	2,00%	$USA	3.062.611,00	3.062.611,00	3.062.805,34	964.783,62	4.027.588,96	30/04/11	31/10/20
	TOTAL C			$USA	32.685.126,89	32.685.126,89	27.172.565,39	5.676.270,78	32.848.836,17		

ANNEX 2

Method of calculation of the present value (PV) of instalments equivalent to the disbursements

1. The present value (PV) of instalments falling due after the date in which this Arrangement will enter into force is determined through the application of the following discount factors:

- for instalments with less than one year residual maturity, the cost of funding on one year Treasury Bonds;
- for instalments with more than one year and less than three years residual maturity, the cost of funding on three year Treasury Bonds;
- for instalments with more than three years and less than five years residual maturity, the cost of funding on five year Treasury Bonds;
- for instalments with more than five years residual maturity, the cost of funding on ten year Treasury Bonds.

The residual maturity of an instalment to be converted under this Arrangement is the number of years and days between the conventional date of disbursement and the original maturity of the instalment itself. The conventional date of disbursement is the first day of each quarter for all disbursements related to the eligible projects made during the quarter itself by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (i.e. 1^{st} of January, April, July and October for disbursements made, respectively, in the 1^{st}, 2^{nd}, 3^{rd} and 4^{th} quarter).

On each year, the cost of funding to be used as discount factor under this Arrangement is the net yield resulting from the auction preceding the conventional date of disbursement, respectively:

- on 1 year «Buoni Ordinari del Tesoro» (B.O.T.) for instalments with less than one year residual maturity;
- on 3 year «Buoni Poliennali del Tesoro» (B.T.P.) for instalments with more than one year and less than three years residual maturity;
- on 5 year «Buoni Poliennali del Tesoro» (B.T.P.) for instalments with more than three years and less than five years residual maturity;
- on 10 year «Buoni Poliennali del Tesoro» (B.T.P.) for instalments with more than five years residual maturity.

3. The Italian Party will provide quarterly the Jordanian Party with the discount factors applicable to instalments subject to conversion.

ANNEX 3
Projects eligible for debt swap
mutually agreed upon between the
Government of the Italian Republic AND the
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

CODE PROT.	NUMBER	PROJECT
52/2/H	508/1	Income Diversification project for poor families
52/2/H	508/2	Natural Resources Management of Al-tafileh and Al-Karak Governatorates
52/2/H	508/3	Wadi Al-Karak Development
52/2/H	508/4	National Program for rangeland Rehabilitation and Development
64/2/C	508/3	Construction of Tannur Dam
64/2/C	508/4	Construction of Wala Dam
64/2/C	508/6	Construction of Mujib Dam
52/2/C	508/1	Construction of new School Building (42) Schools (Group 1)
52/2/C	508/2	Construction of new School Building (31) Schools (Group 2)
52/2/C	508/3	Construction of new School Building (60) Schools (Group 3)
52/2/C	508/4	Maintenance of the School Building
52/2/C	508/5	Construction of Examination Building
52/2/C	508/8	Construction and Equipping of Mazar Vocational Training Center
52/2/C	508/19	Higher Education Development Project
52/2/C	508/20	Developing of the Learning Resources Centres
71/2/B	508/1	Completing of the construction of Schools, classrooms and instruction media at the School
73/2/D	508/2	Construction of Wadi Mousa Hospital
73/2/D	508/3	Construction of Theiban Delivery Hospital
73/2/D	508/4	Construction of Yarmouk Hospital
52/2/D	508/1	Construction of King Abdullah Hospital
58/2/B		Construction and Upgrading of Villages Roads and Subroads
58/2/B	508/2	Agricultural Roads
62/2/B	510/2	Improvement of Airport Agriculture Sites at QAIA
52/2 /13	508/1	Ras El-Naqab/ Aqaba Road

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Intesa sulla conversione del debito in sviluppo
fra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo del Regno Hashemita di Giordania

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania, qui di seguito definite "le Parti", al fine di promuovere la cooperazione bilaterale e di alleviare l'onere del debito giordano,

e facendo riferimento al Verbale Concordato del Club di Parigi del 20 maggio 1999 e successive modifiche, in data 15 settembre 1999,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1.1 Il presente Accordo si riferisce alle operazioni di conversione del debito in progetti di sviluppo del debito bilaterale dell'Aiuto Ufficiale allo Sviluppo (ODA) e definisce le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione sul debito bilaterale ODA dovuto dal Regno Hashemita di Giordania alla Repubblica Italiana.
1.2 L'importo totale del debito oggetto di operazione di conversione, di cui al presente Accordo, è la somma di capitale e interessi dovuta su tutti i debiti che figurano in Allegato 1.
1.3 I pagamenti che possono essere oggetto di operazioni di conversione saranno effettuati con le risorse di bilancio o con altri fondi pubblici del Regno Hashemita di Giordania, con il consenso reciproco.

Articolo 2

2.1 La conversione del debito avverrà su base annuale, al termine di ogni anno finanziario – data convenzionale della conversione – dopo che il Governo del

Regno Hashemita di Giordania avrà fornito la prova dell'avvenuto versamento per l'acquisto di beni e servizi inclusi nei progetti autorizzati, come indicato nelle relative relazioni annuali sullo stato di avanzamento (Articolo 3.2.ii).

2.2 I versamenti per i progetti saranno utilizzati per convertire le rate in conto capitale e gli interessi. L'importo relativo alla conversione del debito dovrebbe essere pari alle rate il cui valore attuale (VA) equivale al totale dei versamenti per i progetti. Gli interessi su dette rate non aumenteranno nel periodo che intercorre fra la data di scadenza e quella di conversione. Il servizio del debito sulle rate che scadono entro ogni periodo di conversione sarà sospeso fino alla verifica, che avrà luogo alla fine di detto periodo.

2.3 Nel caso in cui una rata venga convertita solo parzialmente ai sensi del presente Accordo, la conversione sarà effettuata in primo luogo sulla componente interesse della rata. L'importo rimanente di una rata parzialmente convertita sarà versato dal Governo del Regno Hashemita di Giordania alla scadenza originaria; l'importo dovuto corrisponderà alla differenza fra l'importo originale dovuto a scadenza e la parte dello stesso importo usata per la conversione.

2.4 Qualora una rata con scadenza precedente alla data convenzionale della conversione non venga convertita (o venga convertita solo in parte), tale rata sarà versata entro 5 (cinque) giorni dalla relativa notifica da parte del MEDIOCREDITO CENTRALE SpA, senza interessi di mora. In assenza di pagamento entro la data stabilita, si applicheranno le disposizioni della relativa Convenzione Finanziaria.

2.5 Il fattore di sconto usato per calcolare il valore attuale (VA) delle rate di cui all'Articolo 2.2 sarà calcolato sul costo del finanziamento per il Tesoro Italiano e sarà determinato in base ai tassi di mercato previsti dal Tesoro Italiano secondo la metodologia illustrata in Allegato 2.

2.6 I pagamenti in Dinari giordani saranno calcolati in lire italiane e in dollari USA al tasso di cambio ufficiale della Banca Centrale di Giordania alla data del versamento.

Articolo 3

3.1 I fondi derivanti dalle operazioni di conversione sono usati dal Governo del Regno Hashemita di Giordania per acquistare beni e servizi ai fini dell'attuazione dei progetti concordati dalle Parti ed elencati in Allegato 3. Potranno essere individuati ulteriori progetti congiuntamente e in conformità con l'Articolo 5.2, sulla base dei documenti tecnici presentati dal Governo del Regno Hashemita di Giordania. I

progetti sono intesi a promuovere lo sviluppo socio-economico e/o la tutela dell'ambiente e dovranno essere ritenuti da entrambe le parti conformi alla legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.

3.2 Per ciascuno dei progetti selezionati, il Governo del Regno Hashemita di Giordania presenterà i seguenti documenti:

i. una descrizione del progetto che comprenda, se del caso, una previsione di quantità, costi e calendario delle fasi successive;

ii. una relazione annuale sullo stato di avanzamento che comprenda i versamenti effettuati per ciascun progetto nel corso dell'anno precedente;

iii. una relazione finale su ciascun progetto finanziato ai sensi del presente Accordo. Le fatture dei versamenti in dinari giordani sottoposti a revisione dal Jordan's Audit Bureau saranno tenute in archivio per due anni dopo la conclusione del progetto e saranno messe a disposizione del Governo italiano, che potrà ispezionarle su richiesta. Inoltre, la parte italiana è autorizzata a visitare i progetti durante o dopo la loro attuazione.

3.3 I progetti attuati ai sensi della presente Intesa saranno presentati come co-finanziati dal Regno Hashemita di Giordania e dalla Repubblica Italiana.

Articolo 4

4.1 La presente Intesa resterà in vigore fino a quando l'importo totale della conversione del debito, di cui all'Articolo 1.2, non sarà utilizzata completamente, ma non oltre 5 (cinque) anni dopo l'entrata in vigore, a meno che non ne venga concordata una proroga, in conformità con l'Articolo 5.2.

4.2 Gli Allegati 1, 2 e 3, qui acclusi, formano parte integrante della presente Intesa.

Articolo 5

5.1 La presente Intesa entrerà in vigore al momento della ricezione della seconda notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure interne da parte delle Parti contraenti.

5.2 La presente Intesa può essere modificata dalle Parti con uno Scambio di Note.

5.3 A prescindere dagli importi convertiti in base all'Articolo 2, la Giordania continuerà a servire il debito oggetto di conversione, di cui al presente Accordo.

5.4 Eventuali controversie fra le Parti Contraenti sull'interpretazione o applicazione delle disposizioni della presente intesa saranno composte attraverso i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman il 22 giugno 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Stefano Jedrkewicz)
Ambasciatore d'Italia ad Amman

Per il Governo
del Regno Hashemita di Giordania

(F.to: Michel Marto)
Ministro delle Finanze

ALLEGATO 1

Debiti oggetto di operazioni di conversione in sviluppo

ALLEGATO 2

Metodo di calcolo del valore attuale (VA) delle rate equivalenti ai versamenti

1. Il valore attuale (VA) delle rate con scadenza successiva alla data in cui entrerà in vigore il presente Accordo si determina tramite l'applicazione dei seguenti tassi di sconto:
   - per le rate con scadenza residua inferiore a un anno, il tasso di mercato dei Buoni del Tesoro annuali;
   - per le rate con scadenza residua superiore a un anno e inferiore a tre anni, il costo del finanziamento sui Buoni del Tesoro triennali;
   - per le rate con scadenza residua superiore a tre anni e inferiore a cinque anni, il costo del finanziamento sui Buoni del Tesoro quinquennali;
   - per le rate con scadenza residua superiore a cinque anni, il costo del finanziamento sui Buoni del Tesoro decennali.
2. La scadenza residua di una rata da convertire ai sensi della presente Intesa è il numero degli anni e dei giorni che intercorrono fra la data convenzionale del versamento e la scadenza originaria della rata stessa. La data convenzionale del versamento è il primo giorno di ogni trimestre per tutti i versamenti relativi ai progetti autorizzati effettuati nel corso del trimestre stesso dal Governo del Regno Hashemita di Giordania (ossia il 1 di gennaio, aprile, luglio e ottobre per i versamenti effettuati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre).

   Ogni anno, il tasso di mercato da usare come fattore di sconto ai sensi della presente Intesa è l'importo netto derivante dall'asta precedente la data convenzionale del versamento, rispettivamente su:
   - i Buoni Ordinari del Tesoro (B.O.T.) annuali per le rate con scadenza residua inferiore a un anno;
   - i Buoni Poliennali del Tesoro (B.T.P.) triennali per le rate con scadenza residua superiore a un anno e inferiore a tre anni;
   - i Buoni Poliennali del Tesoro (B.T.P.) quinquennali per le rate con scadenza residua superiore a tre anni e inferiore a cinque anni;
   - i Buoni Poliennali del Tesoro (B.T.P.) decennali per le rate con scadenza residua superiore a cinque anni.
3. Ogni tre mesi la Parte italiana fornirà alla Parte giordana i fattori di sconto applicabili alle rate oggetto di conversione.

ALLEGATO 3

Progetti che possono essere oggetto di conversione del debito
concordati dal Governo della Repubblica Italiana
e dal Governo del Regno Hashemita di Giordania

PROT. COD.	NUMERO	PROGETTO
		Progetto di diversificazione del reddito per famiglie povere
		Gestione delle risorse naturali dei Governatorati di Al-tafileh e Al-Karak
		Sviluppo di Wadi Al-Karak
		Programma nazionale per la riabilitazione e lo sviluppo dei parchi naturali
		Costruzione della Diga di Tannur
		Costruzione della Diga di Wala
		Costruzione della Diga di Mujib
		Costruzione di nuovi edifici scolastici (42) e scuole (gruppo 1)
		Costruzione di nuovi edifici scolastici (31) e scuole (gruppo 2)
		Costruzione di nuovi edifici scolastici (60) e scuole (gruppo 3)
		Manutenzione di edifici scolastici
		Costruzione di edifici per esami
		Costruzione e allestimento del Centro di Formazione Professionale Mazar
		Progetto per lo sviluppo dell'istruzione superiore
		Sviluppo dei Centri risorse per l'apprendimento
		Completamento della costruzione di scuole, aule e mezzi educativi presso la scuola
		Costruzione dell'ospedale di Wadi Mousa
		Costruzione dell'Ospedale per la maternità di Theiban
		Costruzione dell'ospedale di Yarmouk
		Costruzione dell'Ospedale Re Abdullah
		Costruzione e sviluppo della rete viaria principale e secondaria nei piccoli centri
		Strade rurali
		Miglioramento delle località agricole aeroportuali di QAIA
		Strada Ras El-Naqab/Aqaba

908.

Tirana, 5 luglio 2000

**Protocollo d'intesa
tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana
ed il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania
concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate
alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi,
nonché lo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi
nella lotta alla criminalità**

(Entrata in vigore: 7 gennaio 2001)

Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi, nonché lo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.

Visto il Protocollo d'Intesa firmato a Roma il 10 gennaio 2000;

Valutati i risultati conseguiti dalla Missione Italiana Interforze nell'attività di consulenza, assistenza e addestramento a favore delle forze di polizia albanesi, nel rispetto del citato Protocollo;

Tenuto conto delle iniziative sviluppate dal Ministero dell'Ordine Pubblico albanese per un aggiornamento dei profili organizzativi ed operativi della Polizia di Stato schipetara;

Considerata la necessità di completare i programmi di consulenza ai fini della costituzione di un aggiornato sistema ordinamentale albanese in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Ravvisata l'esigenza di completare e consolidare il piano d'azione in materia di prevenzione generale finora realizzato sul territorio e lungo le coste albanesi per meglio arginare i flussi migratori clandestini e contrastare altri traffici illeciti tra l'Albania e l'Italia;

Ritenuto di particolare importanza l'obiettivo di rendere sistematica ed incisiva la cooperazione tra i Ministeri dell'Interno italiano e dell'Ordine Pubblico albanese nella lotta alla criminalità;

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, di seguito denominati Parti Contraenti, hanno ritenuto di sviluppare ulteriormente la cooperazione nei termini appresso specificati:

Articolo 1

La Missione Italiana Interforze per la realizzazione degli ulteriori programmi di cooperazione è prorogata fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Le Parti Contraenti si impegnano a completare le attività di consulenza sviluppate nel rispetto dei precedenti Protocolli.
La Parte albanese si impegna a finalizzare le proposte concordate.

Articolo 3

La Missione Italiana Interforze, d'intesa con le autorità albanesi, fornirà consulenza e assistenza per l'estensione del dispositivo di controllo del territorio nelle restanti province dell'Albania.
A tal fine, la Parte italiana completerà il sistema delle Sale Operative presso le strutture di polizia.

Articolo 4

La Parte italiana assicurerà la consulenza per gli aspetti regolamentari ed organizzativi della Polizia Stradale, anche con riferimento alle problematiche delle aree urbane, ad integrazione delle precedenti attività svolte dalla Missione Italiana Interforze nello specifico settore.
La consulenza riguarderà anche la creazione di strumenti più efficaci per la lotta al traffico di veicoli rubati.

Articolo 5

La Parte italiana completerà la consulenza per gli aspetti regolamentari ed organizzativi della Polizia di confine terrestre, marittima ed aerea, al fine di potenziarne le capacità nelle attività di prevenzione e repressione dei flussi migratori clandestini e dei traffici illeciti.

Le Parti Contraenti si impegnano a migliorare i dispositivi di controllo terra-mare, anche sotto il profilo del coordinamento dei relativi servizi, e ad intensificare la collaborazione con la polizia greca nel quadro delle intese trilaterali raggiunte in materia.

Articolo 6

Le Parti Contraenti prevedono, ove necessario, l'impiego di mezzi aerei delle Forze di polizia italiane per supportare le strutture della Missione Italiana Interforze impegnate a fornire assistenza alla polizia albanese, secondo le intese tecniche concordate.

Articolo 7

Le Parti Contraenti completeranno l'attività di consulenza in materia di politica criminale e assicureranno il perfezionamento dei profili organizzativi delle strutture di intelligence ed investigative della polizia criminale albanese e l'attivazione del Centro Elaborazioni Dati del Ministero dell'Ordine Pubblico albanese.
Le Parti Contraenti, al fine di rendere più efficace la collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata ed ai traffici illeciti, conferendo alla stessa adeguata sistematicità, procederanno alla costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed al distacco di un Ufficiale di Collegamento albanese in Italia.

Articolo 8

Con riferimento allo sviluppo, da parte albanese, del progetto di riordino del sistema formativo della Polizia di Stato, per il quale continuerà ad essere fornita collaborazione dalla Missione Italiana Interforze, la Parte italiana curerà la effettuazione di ulteriori corsi di formazione e specializzazione per il personale della Polizia Criminale, Stradale e di Confine albanese e l'organizzazione di altre visite di istruzione presso le strutture delle Forze di polizia nazionali.

Articolo 9

La Parte italiana, tenuto conto del completamento del dispositivo di controllo del territorio e delle esigenze della Polizia Stradale e di Confine albanese, provvederà alla fornitura gratuita al Ministero dell'Ordine Pubblico albanese di 24 autovetture Mitsubishi Pajero e di attrezzature per le Sale Operative e gli Uffici di Frontiera.

Articolo 10

Per gli aspetti della cooperazione non espressamente esplicitati nel presente Protocollo restano valide le disposizioni previste nei precedenti Protocolli d'Intesa.

Articolo 11

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Tirana il 5 luglio 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
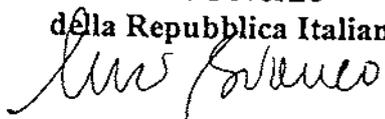
Per il Governo della Repubblica di Albania
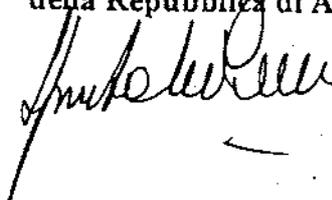
909.

Dakar, 5 settembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gambia per l'attuazione del progetto «Sostegno allo sviluppo del sistema di assistenza sanitaria di base nella divisione Riva Nord»

(Entrata in vigore: 5 settembre 2000)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA

TO IMPLEMENT THE PROJECT

"SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF THE PRIMARY HEALTH CARE SYSTEM IN THE NORTH BANK DIVISION".

WHEREAS the Agreement on Development Cooperation signed in Banjul on 10th March 2000 by Representatives of the Government of the Republic of The Gambia and of the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "the Parties") sets forth the general terms and procedures governing their development cooperation activities;

WHEREAS the Parties have agreed to implement within this framework an initiative in the primary health care sector through the financing, on a grant basis, of a Project aimed at supporting maternity and health clinics;

WHEREAS in order to implement the above said initiative the Parties deem it necessary to conclude a specific Agreement regulating their commitments;

now therefore, the Parties, hereto agree as follows:

ARTICLE I
(Project Objectives)

The Project is aimed at improving the state of health of the population and in particular the health conditions of women and children in the North Bank Division Region, by facilitating their access and improving the quality of the health services provided by the National Health Service. The beneficiaries will be the whole population of the Region, (156,000 people approximately), while the coverage of the basic health services will be increased from 76% (average coverage percentage in 1999) to 90% by the end of the year 2002.

ARTICLE II
(Project activities and expected results)

The project activities and their expected results will be:

i. Training of the health personnel: it is expected that a number of 160 health operators will be trained.
ii. Strengthening the immunization Programme: 90% of the children under 5 years of age will be completely immunized against 6 specific illnesses included in the EPI (Expanded Programme of Immunization) as well as meningitis and hepatitis B using vaccines provided by UNICEF.
iii. Increasing the availability of first level health structures: 10 new health posts will be built in villages having a population over 400 inhabitants, as established by the national plan of action for the health sector.
iv. Strengthening the second level health structures: the dispensaries of Illiassa, Ngayen Sanjal, Madina Bafuloto, Kuntair and Salikene and health center of Kerewan will be fully operational at the end of the Project, by providing them with basic medical equipment.
v. Strengthening the health information system: the health information system will be improved by developing a specific monitoring programme and a sentinel post system will be put in place at each health center for early epidemic and epidemiological surveillance.
vi. Improving nutritional surveillance: 4 new nutritional surveillance centers will be established for supporting mothers on themes of malnutrition, correct pediatric nourishment and weaning.
vii. Increasing the use of Oral Rehydratation Salts (ORS): 90% of mothers will be able to use ORS by promoting their use, creating ORS corners in the health centers of Kerewan and Farafenni, providing the main health centers with rehydratation liquids and other specific inputs.
viii. Strengthening the cost recovery Programme: the cost recovery Programme will be extended in the NBD Region by supplying stocks of drugs according to the Bamako Initiative Programme and by providing specific training to health operators in fund's management and to Village Development Committees in order to increase awareness about the main health issues.

ARTICLE III
(Project inputs)

The project will provide the following categories of health equipment and supplies:

ix. Basic medical products for the 5 dispensaries and the health center of Kerewan
x. Essential drugs for all the centers and health posts as initial stock
xi. Surgical supplies for the Kerewan center
xii. A specific kit for each of the new VHWs (Village Health Workers) and TBAs

(Traditional Birth Attendance)

xiii. Laboratory supplies for the Kerewan center
xiv. Basic supplies for all the centers and for the recovery rooms of the dispensaries of Ngayen Sanjal, Kerewan, Kuntair
xv. Nr. 1 - 5 kW generator for Kerewan
xvi. Nr. 3 solar plants for Ngayen Sanjal, Salikenni and Kerewan
xvii. Support material for health education
xviii. Equipment for training and professional refresher courses
xix. A personal computer with accessories and office inputs
xx. An ambulance for the Illiassa dispensary
xxi. An all-terrain vehicle for the DHT;
xxii. A suitable vehicle to be used by the NGO experts;
xxiii. Maintenance expenses for the vehicles

ARTICLE IV
(Project Executing body)

The Project will be executed by the Italian NGO CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) which has been selected by the competent Italian Authorities by means of a competitive procedure and has been entrusted as the executing Body of the Project.

ARTICLE V
(Expatriate Personnel)

The NGO will send to The Gambia two expatriates, a logistics expert and a medical expert.

i. The logistics expert (with strong administrative background), will operate at the Ministry of Health in Banjul for the entire duration of the Project. The Ministry of Health will provide him with all the necessary facilities and support personnel for carrying out his tasks, included:
   - Administrative control of Project funds;
   - Follow up of the procurement activities, delivery and distribution, installation and initial maintenance of good purchased;
   - Monitoring of on-site activities jointly with the Divisional Health Team.
   - Follow up of the on site procurement procedures;
   - Follow up of the on site works progress.

ii. The medical expert will be employed for two years and his duties will be mainly focused on the follow up of the training and refresher courses of the medical personnel

ARTICLE VI

(Obligations of the Gambian side)

i. The institutional Gambian counterpart is the Ministry of Health, while the operational one is the Divisional Health Team (DHT), which is responsible for the Health conditions of the Project's beneficiary group.

ii. The Gambian Government will ensure that the NGO is granted full exemption from custom duties and excise taxes regarding items to be imported into The Gambia and to be utilized by the Project in order to facilitate reaching its aim and objectives included equipment, motor vehicles, spare parts, in accordance with the regulations of the Ministry of Finance.

iii. Italian expatriate staff engaged in the Project shall be exempted from custom duties and other taxes on their personal income and effects, including one vehicle per family. Such items may be re-exported without payment of custom duties, taxes and other similar charges;

iv. The Government will arrange for the personnel and their eligible dependants to be provided promptly with all necessary visas, residence permits and any other documents required for their stay in The Gambia.

v. The relevant Gambian authorities will allow the selected NGO to open and operate a transferable account in local currency in the name of " Support to the development of the primary health care system in the North Bank Division" Project.

vi. The relevant Authorities shall issue to officials and representatives of the Gambian Government all such instructions as may be necessary or appropriate for the prompt and effective implementation of the Project.

ARTICLE VII

(Obligations of the Italian side)

i. The Italian side will provide, through the selected NGO, operational and capital fund up to a maximum amount of 2.531.459.000 Italian Lira.

ii. In case of failure of the entrusted NGO in performing any of its obligations under this agreement, the Italian side will take the appropriate measures.

ARTICLE VIII

(General Provisions)

i. A specific Plan of Action will be prepared after the signature of this Agreement jointly by the Ministry of Health and CISP personnel in accordance with the Project document;

ii. Work progress monitoring and evaluation will be carried out by the selected NGO jointly with the concerned Gambian counterpart on six-months and yearly basis and relevant Progress Reports will be made available accordingly.

iii. The two Parties shall examine and evaluate the Project activities at a time agreed by both and during the execution of the Project activities.

iv. All properties (equipment, vehicle, structures etc.) included in the Project document shall be handled over to the competent Gambian authorities at the time the Project is completed.

ARTICLE IX
(Duration)

i. This agreement shall enter into force at the date of its signature by both Parties and shall remain effective until the completion of the Project activities. However, the terms and conditions of this agreement may be modified upon mutual consent of the two Parties.

ARTICLE X
(Amendments)

i. Any amendment and any revision of this agreement has to be handled by means of an exchange of notes between the two Parties.

ARTICLE XI
(Disputes Settlement)

i. If any dispute arises relating to the interpretation to this agreement there shall be mutual consultation between the Parties with a view to secure successful co-operation.
ii. Disputes settled through negotiation by the contracting Parties shall be handled through diplomatic channels.

Signed in Dakar, on 15 SEP. 2000

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of The Gambia
Paolo Guido Spinelli Ambassador of Italy to The Gambia	Gibril S. Joof Counsellor, Chargé d'Affaires a.i. High Commission of the Republic of The Gambia in Dakar

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE NELLA DIVISIONE RIVA NORD"

PREMESSO CHE l'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo firmato a Banjul il 10 marzo 2000 dai Rappresentanti del Governo della Repubblica del Gambia e del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definite "le Parti") enuncia i termini e le condizioni generali che regolano le loro attività di cooperazione allo sviluppo;

PERMESSO CHE le Parti hanno convenuto di attuare, in tale ambito, un'iniziativa nel settore dell'assistenza sanitaria di base, attraverso il finanziamento a dono di un Progetto volto a sostenere le cliniche di maternità e salute;

PREMESSO CHE, al fine di attuare l'iniziativa sopra menzionata, le Parti ritengono necessario concludere un Accordo specifico che regoli i loro impegni;

pertanto, le Parti concordano quanto segue:

ARTICOLO I
(Obiettivi del Progetto)

Obiettivo del Progetto è quello di migliorare le condizioni sanitarie della popolazione ed in particolare quella delle donne e dei bambini della Regione della Divisione Riva Nord, facilitando il loro accesso ai servizi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e migliorandone la qualità. I beneficiari saranno tutti gli abitanti della Regione (circa 156.000 persone), mentre la copertura dei servizi sanitari di base aumenterà, passando dal 76% (percentuale di copertura media del 1999) al 90% entro la fine del 2002.

ARTICOLO II
(Attività del progetto e risultati previsti)

Le attività del progetto ed i risultati previsti saranno i seguenti:

i. Formazione del personale sanitario: si prevede di effettuare la formazione di 160 operatori sanitari.

ii. Potenziamento del Programma di immunizzazione: il 90% dei bambini di età inferiore ai 5 anni sarà reso completamente immune da 6 malattie specifiche previste dall'EPI (Programma di Immunizzazione Ampliato), dalla meningite e dall'epatite B con l'impiego di vaccini forniti dall'UNICEF.

iii. Aumento della disponibilità di strutture di primo livello: nei villaggi con una popolazione superiore ai 400 abitanti saranno costruite 10 nuove unità sanitarie, come previsto dal piano d'azione nazionale per il settore sanitario.

iv. Potenziamento delle strutture di secondo livello: i dispensari di Illiassa, Ngayen Sanjal, Madina Bafuloto, Kuntair e Salikene e l'unità sanitaria di Kerewan saranno pienamente operativi a conclusione del progetto, grazie alla fornitura di attrezzature mediche di base.

v. Potenziamento del sistema di informazione sanitaria: il sistema di informazione sanitaria sarà migliorato, con lo sviluppo di uno specifico programma di monitoraggio e presso ogni centro sanitario sarà istituito un servizio di vigilanza per il controllo epidemico e epidemiologico precoce.

vi. Miglioramento del controllo alimentare: saranno istituiti 4 nuovi centri di controllo alimentare per sostenere le madri sui temi della malnutrizione, della corretta alimentazione pediatrica e dello svezzamento.

vii. Aumento dell'uso di Sali per la Reidratazione Orale (ORS): il 90% delle madri sarà in grado di usare gli ORS, grazie alla promozione del loro uso, alla creazione di Punti ORS presso i centri sanitari di Kerewan e Farafenni, ed alla fornitura di liquidi di reidratazione ed altri prodotti specifici presso i più importanti centri sanitari.

viii. Potenziamento del Programma di recupero delle spese: il Programma di recupero delle spese sarà esteso alla Regione della Divisione Riva Nord, con la fornitura di scorte di medicinali, come previsto dal Programma Iniziativa Bamako, e di una specifica formazione in materia di gestione dei fondi agli operatori sanitari ed ai Comitati per lo Sviluppo dei Villaggi, al fine di aumentare la consapevolezza sui principali problemi sanitari.

ARTICOLO III
(Prodotti per il progetto)

Il progetto fornirà le seguenti categorie di attrezzature e materiali sanitari:

ix. Prodotti medici di base per i 5 dispensari ed il centro sanitario di Kerewan
x. Medicinali di base per tutti i centri e le unità sanitarie, che costituiranno la scorta iniziale
xi. Materiali chirurgici per il centro di Kerewan
xii. Un set specifico per ogni nuovo VHW (Operatore sanitario di villaggio) e TBA (Assistenza ostetrica tradizionale)
xiii. Materiali da laboratorio per il centro di Kerewan
xiv. Materiali di base per tutti i centri e per le sale di rianimazione dei dispensari di Ngayen Sanjal, Kerewan e Kuntair
xv. N. 1 generatore da 5kW per Kerewan
xvi. N. 3 impianti solari per Ngayen Sanjal, Salikenni e Kerewan
xvii. Materiale di supporto all'educazione sanitaria
xviii. Attrezzature per corsi di formazione e aggiornamento professionale
xix. Un PC con accessori e materiali da ufficio
xx. Un'ambulanza per il dispensario di Illiassa
xxi. Un veicolo fuoristrada per il DHT
xxii. Un veicolo adeguato ad uso degli esperti delle ONG
xxiii. Spese di manutenzione per i veicoli

ARTICOLO IV
(Organo esecutivo del Progetto)

Il Progetto sarà attuato dalla ONG italiana CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) che è stata scelta dalle autorità italiane competenti tramite una procedura competitiva ed è stata nominata Organo esecutore del Progetto.

ARTICOLO V
(Personale espatriato)

La ONG invierà in Gambia due espatriati, un esperto di logistica ed un esperto medico.

i. L'esperto di logistica (con una notevole esperienza amministrativa) lavorerà presso il Ministero della Sanità di Banjul per tutta la durata del progetto. Il Ministero della Sanità gli metterà a disposizione tutte le facilitazioni ed il personale di supporto necessari per espletare le sue funzioni, fra cui:
- controllo amministrativo dei fondi del Progetto;
- seguiti delle attività di approvvigionamento, consegna e distribuzione, installazione e manutenzione iniziale dei beni acquistati;
- monitoraggio delle attività in loco, congiuntamente al Gruppo Sanitario della Divisione;
- seguiti delle procedure di approvvigionamento in loco;
- seguiti dei progressi dei lavori in loco.

ii. L'esperto medico sarà impiegato per due anni e le sue mansioni verteranno essenzialmente sui seguiti della formazione e dei corsi di aggiornamento del personale medico.

ARTICOLO VI
(Obblighi della parte gambiana)

i. La controparte istituzionale gambiana è il Ministero della Sanità, mentre quella operativa è il Gruppo Sanitario della Divisione (DHT), che è responsabile delle condizioni sanitarie del gruppo beneficiario del Progetto.

ii. Il Governo gambiano garantirà che alla ONG venga concessa la totale esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sugli articoli da importare nel Gambia e che il Progetto utilizzerà per rendere più agevole il conseguimento del suo scopo e dei suoi obiettivi, compresi attrezzature, veicoli a motore e pezzi di ricambio, in conformità con le normative del Ministero delle Finanze.

iii. Il personale italiano espatriato che lavorerà per il Progetto sarà esente dai dazi doganali e dalle altre imposte sul reddito e sugli effetti personali, compreso un veicolo per famiglia. Tali effetti potranno essere ri-esportati senza versare i dazi doganali, imposte ed altri oneri analoghi.

iv. Il Governo predisporrà che al personale ed ai familiari a carico autorizzati vengano concessi tempestivamente tutti i visti, i permessi di residenza e tutti gli altri documenti necessari per la loro permanenza in Gambia.

v. Le autorità gambiane competenti consentiranno alla ONG selezionata di aprire e di gestire un conto trasferibile in valuta locale intestato al Progetto "Sostegno allo sviluppo del sistema di assistenza sanitaria di base nella Divisione Riva Nord".

vi. Le autorità competenti rilasceranno ai funzionari ed ai rappresentanti del Governo gambiano tutte le istruzioni che potranno essere necessarie o appropriate per la tempestiva ed efficiente attuazione del Progetto.

ARTICOLO VII
(Obblighi della parte italiana)

i. La parte italiana, tramite la ONG selezionata, erogherà fondi operativi e capitale per un importo non superiore a 2.531.459.000 lire italiane.
ii. Qualora la ONG incaricata non osservi uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente accordo, la parte italiana adotterà provvedimenti adeguati.

ARTICOLO VIII
(Disposizioni generali)

i. Dopo la firma del presente Accordo sarà preparato un Piano di Azione congiuntamente dal Ministero della Sanità e dal personale CISP, come previsto al documento del Progetto.
ii. Il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori saranno svolti dalla ONG selezionata, di concerto con la controparte gambiana interessata su base semestrale e annuale, e le relative Relazioni sullo Stato di Avanzamento saranno disponibili di conseguenza..
iii. Le due parti esamineranno e valuteranno le attività del Progetto in un momento concordato da entrambe e durante l'esecuzione delle attività del Progetto.
iv Tutti i beni (attrezzature, veicoli, strutture ecc.) inclusi nel documento del Progetto saranno consegnati alle competenti autorità gambiane a conclusione del Progetto.

ARTICOLO IX
(Durata)

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due Parti e resterà in vigore fino al completamento delle attività del Progetto. I termini e le condizioni del presente accordo potranno tuttavia essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO X
(Emendamenti)

Qualsiasi emendamento e revisione del presente accordo saranno apportati tramite uno scambio di note diplomatiche fra le due Parti.

ARTICOLO XI
(Composizione delle controversie)

i. Qualora dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione del presente accordo, le Parti si consulteranno al fine di garantire una fruttuosa cooperazione.
ii Le controversie composte tramite negoziato dalle Parti contraenti saranno trattate attraverso i canali diplomatici.

Firmato a Dakar il 5 settembre 2000

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to Paolo Guido Spinelli)
Ambasciatore d'Italia in Gambia

Per il Governo
della Repubblica del Gambia

(F.to: Gibril S. Joof)
Consigliere, Incaricato d'Affari a.i.
Alto Commissario della Repubblica
del Gambia a Dakar

910.

Seoul, 5 ottobre 2000

Protocollo di consultazioni politiche rafforzate tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana e il Ministro degli affari esteri e del commercio della Repubblica di Corea

(Entrata in vigore: 5 ottobre 2000)

PROTOCOL
BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF THE REPUBLIC OF KOREA ON ENHANCED POLICY CONSULTATIONS

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"),

Desirous of strengthening the traditional friendly relations and the cooperation between the two countries, on the basis of the principles enshrined in the Charter of the United Nations and in the spirit of the bilateral Agreements of cooperation in force between the two countries,

Convinced that a constructive dialogue on all aspects of bilateral relations, as well as on regional and international issues of common concern, will positively contribute to the advancement of a closer relationship between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties will establish a system of enhanced consultations, aimed at deepening and broadening bilateral relations in all fields.

Article 2

The consultations between the two Parties will embrace all aspects of their bilateral relations and the international issues of common concern, with particular regard to the following:

a) Issues relating to the improvement of political, economic, judicial, legal, scientific, technological and cultural bilateral cooperation;
b) Major transnational issues;
c) Multilateral cooperation, with particular regard to the United Nations and ASEM;
d) Developments in Asia and in the European Union.

Article 3

The consultations will be held, in principle, on a regular basis, alternatively in Rome and Seoul. These consultations may be conducted at the level of Ministers or Vice Ministers/Under-secretaries of State or senior officials, according to mutual convenience and agreement.

Article 4

The present Protocol will enter into force on the date of its signing and will remain in force unless terminated by either Party after giving six months notice in writing.

Done in Seoul, on October 5th, 2000 in two originals in the English language.
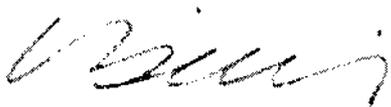
The Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic	The Minister of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO

FRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMERCIO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN VISTA DI CONSULTAZIONI POLITICHE RAFFORZATE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Repubblica di Corea (di seguito denominati le <<Parti >>),

Desiderosi di rafforzare le tradizionali relazioni amichevoli e la cooperazione fra i loro due paesi sulla base dei princìpi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e nello spirito degli accordi di cooperazione bilaterali in vigore fra i due paesi,

Persuasi che un dialogo costruttivo su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali, come pure sulle questioni d'interesse comune regionali ed internazionali, contribuirà in modo positivo al progredire dei contatti fra i due paesi,

Hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

Le due Parti istituiranno un sistema di consultazioni rafforzate volte ad approfondire e ad ampliare le relazioni bilaterali in tutti i settori.

ARTICOLO 2

Le consultazioni fra le due Parti verteranno su tutti gli aspetti delle loro relazioni bilaterali e su questioni internazionali d'interesse comune, in particolare su:

a) i problemi relativi al miglioramento della cooperazione bilaterale politica, economica, giudiziaria, giuridica, scientifica, tecnologica e culturale;

b) le questioni transnazionali fondamentali;

c) la cooperazione multilaterale, in particolare per quanto riguarda le Nazioni Unite e l'ASEM;

d) gli sviluppi in Asia e nell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

Le consultazioni si terranno, in linea di massima, su base regolare , alternativamente a Roma ed a Seoul. Tali consultazioni potranno essere condotte a livello di Ministri o di Vice-Ministri/ Sottosegretari di Stato o funzionari di alto livello, a seconda della reciproca convenienza e consenso.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma, e rimarrà in vigore fino a quando l'una o l'altra delle Parti non vi ponga fine, previo preavviso per iscritto di sei mesi.

Fatto a Seoul, il 5 ottobre 2000, in due originali in lingua inglese.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Repubblica di Corea

911.

Ginevra, 27 ottobre 2000

Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale per l'emigrazione (OIM) per la realizzazione del progetto: «Sistema integrato d'informazione sull'emigrazione in Egitto»

(Entrata in vigore: 27 ottobre 2000)

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
"INTEGRATED MIGRATION INFORMATION SYSTEM IN EGYPT"

Whereas an Exchange of Letters was signed on June 3, 1999 between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt and approved by the Egyptian Parliament on December 27, 1999, in relation to the financing of the project "Integrated Migration Information System", through a grant amounting to US$ 1,736, 123;

Whereas the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Donor) and the International Organization for Migration (hereinafter referred to as IOM) have agreed to cooperate in the implementation of the project "Integrated Migration Information System", hereinafter denominated the Project, which is fully described in the project document attached hereto as Annex I and Annex II;

Whereas the Donor has informed IOM of its willingness to contribute funds to meet the costs of the Project as approved by the Steering Committee for Development Cooperation with resolution N. 135 dated July 24,2000;

Whereas it has been agreed between IOM and the Donor that IOM shall be responsible under the terms of the present Agreement and its financial rules and regulations for the management of the funds contributed by the Donor for the Project;

The Representatives of IOM and the Donor have agreed the following:

ARTICLE I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of IOM the sum of US$ 1,736,123 as indicated in the project document, and IOM shall use such funds to meet the costs of the Project, including program support costs, as indicated in the relevant project document in Annex I.
2. The Donor shall deposit the aforesaid funds to the following account:
   UBS SA
   8, rue du Rhone
   1211 GENEVA 11
   IOM Geneva - USD A/C No. 240-C0145718.6

3. IOM shall establish a project code under its financial rules and regulations for the administration of the aforesaid funds, including interest accruing. Interest accrued shall not be used without the written approval of the Donor.
4. Activities financed by the Project shall be administered by IOM according to its applicable rules and regulations and administrative instructions or directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered, equipment, supplies and services purchased, and contracts entered into in accordance with such rules, regulations and directives. The Donor shall be informed in due time on the selection of experts and consultants.
5. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United Sates dollars at the official United Nations rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

1. A Memorandum of Understanding to implement the Project will be signed between IOM and the Ministry of Manpower and Emigration – Emigration Sector, in order to reflect the division of respective responsibilities;
2. IOM shall commence to conduct operation under this Agreement upon receipt of a fully signed copy of the Agreement and the aforesaid funds, in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the transfer of relevant funds has been approved by the Donor.
3. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the project document in Annex I and Annex II, and IOM undertakes not to make any commitment for services which are not specified in the project document without the approval, in writing, of the Donor.
4. Should IOM consider that changes between components and/or services at no additional cost are required, a budget revision showing the required changes shall be submitted to the Donor for approval.

ARTICLE III

Ownership of equipment, material, supplies financed under the aforesaid project code shall vest in IOM. Unless otherwise indicated by the Donor, following operational completion of the Project, ownership of equipment, material and supplies shall be transferred to the Ministry of Manpower and Emigration – Emigration Sector of the Government of the Arab Republic of Egypt.

ARTICLE IV

A joint evaluation of the activities financed under the aforesaid project code shall be jointly undertaken by the Donor and IOM in accordance with the provisions contained in the project document in Annex I, paragraph 12.

ARTICLE V

The aforesaid project code shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial rules and regulations and administrative instructions and directives of IOM.

ARTICLE VI

In addition to any technical report specified in the project document in Annex I, IOM shall provide the Donor with the following statements and reports:

- an annual detailed financial statement showing the total income received, the expenditures for each item of the approved budget, as well as assets and liabilities as of 31 December of the same year with respect to the funds provided by the Donor;
- a final certified financial statement, showing a breakdown of expenditures for each item of the approved budget, within six months from the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by IOM.

ARTICLE VII

IOM shall notify the Donor when the activities for which the project code was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operation completion of the Project. This Agreement shall continue to be in force for the purpose stated in Article VIII below.

ARTICLE VIII

Upon completion of the Project, as specified in Article VII, or termination of this Agreement, as specified in Article X, the project code shall remain opened until all expenditures incurred by IOM have been satisfied. Upon submission of the final financial statement in accordance with Article VI, any balance of the project code after all project commitments and liabilities have been satisfied, shall be returned to

the Donor. Any interest accrued from temporary credit balances of the project code and/or funds remaining after the completion of the Project shall also be returned to the Donor.

ARTICLE IX

Any dispute over the application or interpretation of any provision herein contained shall be settled trough consultations and/or negotiations between the two parties.

ARTICLE X

This Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of the Agreement , IOM shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied.

ARTICLE XI

All correspondance regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

- **Donor**
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
  Ufficio III
  Piazzale Farnesina 1, 00194 – Roma

- **International Organization for Migration**
  17, Route des Morilllons
  C.P. 71 – CH 1211
  Geneva, Switzerland

ARTICLE XII

This Agreement shall enter into force upon its signature.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement in two originals in the English language.

Done in Geneva on 27/10/, 2000

for the Government of
the Italian Republic
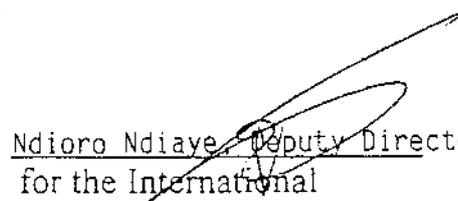
Ndioro Ndiaye, Deputy Director General
for the International
Organization for Migration

Il Comitato Direzionale
per la Cooperazione allo Sviluppo

VISTA	la legge 49/87 sulla disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
VISTO	il Regolamento di esecuzione della Legge 26.2.87 approvato con il DPR n. 177 del 12.4.88;
VISTO	che il progetto "Sistema di gestione integrato dell'informazione sull'emigrazione" figura fra le iniziative prioritarie di cui all'allegato 1 dello Scambio di Lettere fra il Sen. Rino Serri e il Ministro di Stato del Piano e della Cooperazione Internazionale Egiziano del 3 giugno 1999;
SULLA BASE	della documentazione tecnica predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;

DELIBERA

e' approvato il finanziamento di **Lit. 3.015.579.700** (al cambio di finanziamento per il 2000 di Lit. 1736,962 per US$) del programma in EGITTO "Rafforzamento del Ministero dell'Emigrazione: sistema di gestione integrato delle informazioni sull'emigrazione".
L'intervento è così ripartito:

2000	**2001**	**2002**
1.435.355.920	**811.508.650**	**768.715.130**

Organismo Esecutore: **OIM – Organizzazione Internazionale delle Migrazioni**

Capitolo 2180/0300

n. Aid 6177.01.0

Delibera n. 135 del 24.7.2000

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'EMIGRAZIONE (OIM) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE SULL'EMIGRAZIONE IN EGITTO"

Considerando che uno scambio di lettere è stato firmato il 3 giugno 1999 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto ed approvato dal Parlamento egiziano il 27 dicembre 1999, in relazione al finanziamento del progetto " Sistema Integrato d'Informazione sull'Emigrazione in Egitto" per mezzo di un dono ammontante a US$ 1,736, 123;

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato il Donatore)e l'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione (di seguito denominata OIM) hanno convenuto di cooperare alla realizzazione del progetto " Sistema integrato d'informazione sull'emigrazione in Egitto", di seguito denominato il Progetto il quale è interamente descritto nel Documento di Progetto allegato al presente accordo in quanto Annesso I e Annesso II;

Considerando che il Donatore ha informato l' OIM della sua disponibilità a fornire fondi per far fronte ai costi del Progetto come approvato dal Comitato Direttivo per la Cooperazione allo Sviluppo con risoluzione n. 135 in data 24 luglio 24, 2000;

Considerando che è stato convenuto fra l'OIM ed il Donatore che l'OIM sarà responsabile ai sensi del presente Accordo e delle sue regole e regolamenti finanziari, della gestione dei fondi forniti dal Donatore al Progetto;

I rappresentanti dell'OIM ed il Donatore hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, con le modalità di cui al paragrafo 2 in appresso porrà a disposizione dell'OIM la somma di US$ 1,736,123 come indicata nel documento di progetto e l'OIM utilizzerà tali fondi per far fronte ai costi del progetto, compreso i costi di sostegno al programma, e come indicato nel relativo documento di progetto all'Annesso I.

2. Il donatore depositerà tali fondi nel seguente conto
UBS S.A.............................
8, Rue du Rhône
1.2.1.1 Ginevra 11............
OIM- Ginevra - USD A/C n. 240-CO145718.6

3. L'OIM istituirà un codice di progetto ai sensi delle sue regole e regolamenti finanziari per la gestione di detti fondi, compresi gli interessi maturati. Gli interessi maturati non saranno utilizzati senza l'approvazione per iscritto del Donatore.

4 Le attività finanziate dal Progetto saranno amministrate dall'OIM in conformità alle sue regole e regolamenti e istruzioni o direttive amministrative applicabili. Di conseguenza il personale sarà assunto e gestito, le attrezzature, le forniture ed i servizi saranno acquistati, e d i contratti saranno stipulati in conformità con tali regole, regolamenti e direttive. Il Donatore deve essere informato in tempo utile circa la selezione di esperti e consulenti.

5 Tutta la contabilità ed i rendiconto saranno espressi in dollari USA. Ai fini della registrazione delle ricevute e/o dei pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile il giorno della ricezione e/o del pagamento.

ARTICOLO II

1. Sarà firmato fra l'OIM ed il Ministero del Lavoro e dell'Emigrazione - Settore emigrazione -, un Memorandum d'Intesa per la realizzazione del progetto , al fine di stabilire la ripartizione delle rispettive responsabilità;

2. L'OIM inizierà a condurre le operazioni in base al presente Accordo nel momento in cui riceve una copia dell 'Accordo completo di tutte le firme, nonché i fondi in conformità all'Articolo I.. Rimane inteso che nessuna attività in base al presente Progetto può essere realizzata senza l'approvazione, da parte del Donatore, del trasferimento dei relativi fondi

3. Il Donatore s'impegna a far fronte agli attuali costi dei servizi specificati nel documento di progetto all'Annesso I ed all'Annesso II, e l'OIM s'impegna a non assumere alcun impegno per servizi non specificati nel documento di progetto senza l'approvazione per iscritto del Donatore.

4. Qualora l'OIM ritenga che sono necessari cambiamenti per quanto riguarda i componenti e/o i servizi, senza costi aggiuntivi, una revisione del bilancio preventivo indicante i cambiamenti richiesti sarà sottoposta al Donatore per approvazione.

ARTICOLO III

La proprietà delle attrezzature, del materiale, delle forniture finanziate ai sensi del predetto codice del progetto spetta all'OIM. Salvo se diversamente indicato dal Donatore, a seguito del completamento operativo del Progetto, la proprietà delle attrezzature, del materiale e delle forniture sarà trasferita al Ministero del Lavoro e dell'Emigrazione - Settore emigrazione - del Governo della Repubblica Araba di Egitto.

ARTICOLO IV

Sarà intrapresa congiuntamente dal Donatore e dall' OIM una valutazione comune delle attività finanziate in base al succitato Codice del Progetto, in conformità alle disposizioni contenute nel Documento di Progetto all'Annesso I, paragrafo 12.

ARTICOLO V

Tale Codice di progetto sarà soggetto esclusivamente alle procedure interne ed esterne di verifica dei conti stabilite nelle regole e regolamenti finanziari e nelle istruzioni o direttive amministrative dell'OIM.

ARTICOLO VI

In aggiunta a qualsiasi rapporto tecnico specificato nel Documento di progetto nell'Annesso I, l'OIM fornirà al Donatore i seguenti rendiconto e rapporti:

- Un dettagliato rendiconto finanziario annuale indicante: la totalità dei fondi ricevuti , le spese per ogni voce del bilancio preventivo approvato nonché l'attivo ed il passivo alla data del 31 dicembre dello stesso anno rispetto ai fondi forniti dal Donatore.

- un rendiconto finanziario finale certificato indicante la ripartizione delle spese per ogni voce del bilancio preventivo approvato, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui è stato fatto dall'OIM l'ultimo esborso di fondi.

ARTICOLO VII

L'OIM notificherà il Donatore circa l'avvenuto completamento delle attività per le quali il Codice di progetto è stato completato. La data di tale notifica sarà considerata come data del completamento delle attività del Progetto. Il presente Accordo continuerà ad essere in vigore per gli scopi enunciati all'Articolo VIII di seguito.

ARTICOLO VIII

Al momento del completamento del Progetto come specificato nell'Articolo VII, o della cessazione del presente Accordo, come specificato nell'Articolo X, il Codice di progetto rimarrà in corso fino a quando non sono soddisfatte tutte le spese incorse dall'OIM. . Successivamente alla presentazione del rendiconto finanziario finale, in conformità all'Articolo VI, ogni saldo del Codice del Progetto dopo che tutti gli impegni e le passività del progetto sono stati soddisfatti, sarà restituito al Donatore. Tutti gli interessi maturati sui saldi dei crediti temporanei del Codice di Progetto e/o dei rimanenti fondi dopo il completamento del << Progetto>> saranno altresì restituiti al Donatore.

ARTICOLO IX

Ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione di qualsiasi disposizione qui contenuta sarà risolta mediante consultazioni e/o negoziazioni fra le due parti.

ARTICOLO X

Ciascuna delle due Parti può porre fine all'Accordo mediante un preavviso scritto di novanta giorni indirizzato all'altra Parte. Nonostante la cessazione dell'Accordo, l'OIM continuerà a trattenere ogni contributo inutilizzato fino a quando non sono soddisfatti tutti gli impegni e le passività.

ARTICOLO XI

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo dovrà essere indirizzata al Donatore:

- Donatore
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
  Ufficio III
  Piazzale Farnesina 1, 00194- Roma
- International Organisation of Migration
- 17. Route des Morillons
- C.P. - CH 1211
- Genève - Svizzera

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma .

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese .

Fatto a Ginevra il 27.10.2000

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(F.to)

Per l'Organizzazione Internazionale
per l'Emigrazione
(F.to)

912.

Ginevra, 24 novembre 2000

Accordo tra l'Italia e il Centro di formazione internazionale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'attuazione del progetto: Sviluppo di collegi tecnici nei territori sotto l'autorità palestinese

(N.B. - Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici)

(Entrata in vigore: 24 novembre 2000)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT *DEVELOPMENT OF TECHNICAL COLLEGES*

IN THE TERRITORIES UNDER THE PALESTINIAN AUTHORITY

PAL/00/M01/ITA
Capacity Building for the Development of Technical Colleges (Phase II)

NB: gli allegati non si producono per motivi tecnici

⑤ All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

① ILO/ITC shall commence to conduct operation under this Agreement upon receipt of a fully signed copy of the Agreement and the aforesaid funds in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the relevant funds have been received by ILO/ITC.

② The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the Project document in Annex I, and the ILO/ITC undertakes not to make any commitment for services which are not specified in the Project document without the approval, in writing, of the Donor.

③ Should ILO/ITC consider that changes between components and/or services at no additional cost are required, a budget revision showing the required changes shall be submitted to the Donor for approval.

ARTICLE III

Ownership of equipment, material, supplies financed under the aforesaid trust funds shall vest in ILO/ITC. Unless otherwise indicated by the Donor, following operational completion of the Project, ownership of equipment, material and supplies shall be transferred to the Palestinian Authority.

ARTICLE IV

A joint evaluation of the activities financed under the aforesaid trust fund shall be jointly undertaken by the Donor and ILO/ITC in accordance with the provisions contained in the Project document in Annex I.

ARTICLE V

The aforesaid trust shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial rules and regulations and administrative instructions and directives of ILO/ITC.

ARTICLE XI

All correspondence regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

→ Donor
Direzione General per la Cooperazione all Sviluppo
Ufficio III
Piazzale Farnesina 1, I - 00194 Roma

→ **International Training Centre of the ILO**
Viale Maestri del Lavoro 10, I - 10127 Torino

ARTICLE XII

This agreement shall enter into force upon its signature.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement.

Done in Geneva on 24 November 2000 in two originals in the English language.
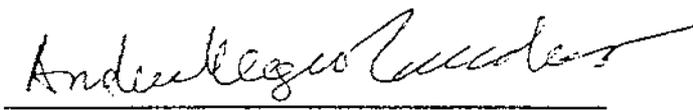
For the Government of the Italian Republic	Chairman of the Board of the International Training Centre of the International Labour Organization
Ambassador Andrea Negrotto Cambiaso Permanent representative	Mr. Juan Somavia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SVILUPPO DI COLLEGI TECNICI
NEI TERRITORI SOTTO L'AUTORITA' PALESTINESE

PAL/00/M01/ITA
Costruzione di capacità per lo sviluppo di collegi tecnici (Fase II)

Premesso che il 12 giugno 1998 il Governo della Repubblica Italiana e l'OLP, in nome e per conto dell'Autorità Palestinese, hanno firmato un Memorandum d'Intesa relativo all'attuazione del Progetto *Sviluppo di Collegi Tecnici*, con un dono pari a 538.125 dollari USA;

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito il Donatore) e il Centro Internazionale di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (qui di seguito definito OIL/CIT) hanno convenuto di collaborare per attuare il Progetto *Sviluppo di Collegi Tecnici*, qui dei seguito definito il Progetto, la cui descrizione completa figura nel documento del Progetto qui accluso come Allegato I;

Premesso che il Donatore ha reso nota all'ILO/CIT la sua disponibilità di erogare fondi per sostenere le spese del Progetto;

Premesso che l'ILO/CIT e il Donatore hanno concordato che l'ILO/CIT sarà responsabile dell'attuazione del Progetto ai termini del presente Accordo e che

l'ILO/CIT applicherà le sue norme ed i suoi regolamenti finanziari per gestire i fondi erogati dal Donatore per il Progetto;

I Rappresentanti dell'ILO/CIT ed il Donatore hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, nelle modalità descritte al successivo paragrafo 2, metterà a disposizione dell'OIL/CIT la somma di 538.125 dollari USA, come indicato nel documento del progetto, e l'OIL/CIT impiegherà tali fondi per sostenere le spese del Progetto, inclusi i costi di sostegno al programma, come indicato nel relativo documento del Progetto, di cui in Allegato I.

2. Il Donatore verserà detti fondi sul seguente conto corrente: UBS SA, Case Postale 2600 CH 1211 Genève 2 UBSWCHZH 12A – Compte No. 240-C080 1157.0

3. L'OIL/CIT, ai sensi delle sue norme e dei suoi regolamenti finanziari, istituirà un fondo fiduciario per amministrare tali fondi, compresi gli interessi maturati. Questi ultimi non saranno utilizzati senza l'approvazione scritta del Donatore.

4. Le attività finanziate con il Progetto saranno amministrate dall'OIL/CIT in conformità con le norme ed i regolamenti, nonché con le istruzioni o direttive amministrative applicabili. Di conseguenza, il personale sarà assunto e amministrato, le attrezzature, le forniture e i servizi saranno acquistati ed i contratti saranno stipulati in conformità con tali norme, regolamenti e direttive. Il Donatore sarà informato a tempo debito in merito alla scelta di esperti e consulenti

5. Tutta la contabilità ed i resoconti finanziari saranno espressi in dollari USA. Ai fini della registrazione di ricevute e/o pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile alla data della ricevuta e/o del pagamento.

ARTICOLO II

1. L'OIL/CIT inizierà a gestire le attività previste dal presente Accordo dopo aver ricevuto una copia completa e firmata dell'Accordo ed i fondi precedentemente

menzionati, in conformità con l'Articolo I. Resta inteso che nessuna delle attività di cui al presente Progetto potranno essere attuate se l'OIL/CIT non avrà ricevuto i relativi fondi.

2. Il Donatore si impegna a sostenere le spese effettive dei servizi specificati nel documento del Progetto, in Allegato I, e l'OIL/CIT si impegna a non assumere alcun impegno per servizi che non siano specificati nel documento del Progetto senza l'approvazione scritta del Donatore.

3. Qualora l'OIL/CIT ritenga che sia necessario apportare modifiche alle componenti e/o ai servizi senza costi aggiuntivi, una revisione di bilancio contenente le modifiche necessarie sarà sottoposta all'approvazione del Donatore.

ARTICOLO III

L'OIL/CIT sarà proprietaria delle attrezzature, dei materiali e delle forniture finanziate ai sensi dei fondi fiduciari precedentemente menzionati. Tranne nei casi indicati dal Donatore, al termine delle attività del Progetto la proprietà di attrezzature, materiali e forniture sarà trasferita all'Autorità Palestinese.

ARTICOLO IV

Il Donatore e l'OIL/CIT effettueranno insieme una valutazione congiunta delle attività finanziate ai sensi del fondo fiduciario di cui sopra, conformemente alle disposizioni di cui al documento del Progetto in Allegato I

ARTICOLO V

Il fondo sopra menzionato sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione contabile interne ed esterne enunciate nelle norme e nei regolamenti finanziari e nelle istruzioni e direttive amministrative dell'OIL/CIT.

ARTICOLO VI

Oltre alle relazioni tecniche indicate nel documento del Progetto, in Allegato I, l'OIL/CIT farà pervenire al Donatore i seguenti resoconti e rapporti:

- un resoconto finanziario annuale dettagliato con l'indicazione dell'importo totale ricevuto, le spese per ogni voce del bilancio approvato, nonché le voci attive e passive al 31 dicembre dello stesso anno, relativamente ai fondi erogati dal Donatore;
- un resoconto finanziario finale autenticato, con l'indicazione della ripartizione delle spese per ogni voce del bilancio approvato, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'OIL/CIT ha erogato l'ultimo versamento di fondi per il presente Progetto.

ARTICOLO VII

L'OIL/CIT comunicherà al Donatore l'avvenuto completamento delle attività per cui è stato istituito il fondo fiduciario. La data di tale comunicazione sarà la data della conclusione delle attività del Progetto. Il presente Accordo resterà in vigore ai fini indicati al successivo Articolo VIII.

ARTICOLO VIII

Al termine del Progetto, come specificato all'Articolo VII, ovvero alla denuncia del presente Accordo, come specificato all'Articolo X, i fondi fiduciari resteranno aperti fino a quando non saranno state onorate le spese sostenute dall'OIL/CIT. Alla presentazione del resoconto finanziario finale, in conformità con l'Articolo VI, eventuali saldi dei fondi fiduciari che resteranno dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e le voci passive del progetto saranno restituiti al Donatore. Eventuali interessi maturati sui saldi attivi temporanei del fondo fiduciario e/o dei fondi che resteranno dopo la conclusione dl Progetto saranno anch'essi restituiti al Donatore.

ARTICOLO IX

Eventuali controversie sull'applicazione o l'interpretazione di una qualunque delle disposizioni qui contenute saranno composte tramite consultazioni e/o negoziati.

ARTICOLO X

Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti, che ne darà preavviso scritto all'altra con novanta giorni di anticipo. Ferma restando la denuncia dell'Accordo, l'OIL/CIT continuerà a detenere i contributi non utilizzati fino a quando tutti gli impegni e gli oneri non saranno stati onorati.

ARTICOLO XI

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo sarà indirizzata a:

- **Donatore**
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
  Ufficio III
  Piazzale Farnesina, 1
  00194 Roma

- **Centro di Formazione Internazionale dell'OIL**
  Viale Maestri del Lavoro, 10
  I 10127 Torino

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 24 novembre 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Andrea Negrotto Cambiaso)
Ambasciatore, Rappresentante Permanente

Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Centro di Formazione Internazionale della
Organizzazione Internazionale del Lavoro

(F.to: Juan Somavia)

913.

Hanoi, 24 novembre 2000

Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione per la difesa

(Entrata in vigore: 24 novembre 2000)

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Socialista del Vietnam, da qui in avanti denominati "le Parti", in considerazione delle amichevoli relazioni esistenti tra Italia e Vietnam, desiderando promuovere relazioni istituzionali sulla Difesa, in conformità con gli Accordi internazionali che sono stati firmati da Italia e Vietnam, avendo riguardo al principio di uguaglianza, agli interessi comuni, alla non ingerenza in questioni interne, al rispetto per la reciproca indipendenza e sovranità,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo scopo di questo Memorandum è di stabilire una piattaforma per la promozione di accordi bilaterali tra gli organi istituzionali della Difesa dei due Paesi, come concordato al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

Gli accordi tra le due Parti previsti da questo Memorandum includeranno:

2.1. visita di rappresentanti ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate dei due Paesi;

2.2. addestramento di Ufficiali e tecnici;

2.3. cooperazione per lo scambio di tecnologia;

2.4. scambio di informazioni sulla produzione di materiali, lo sviluppo e la manutenzione di equipaggiamenti per la Difesa;

2.5. scambio di informazioni sullo sviluppo di programmi per la Difesa e su progetti innovativi programmati o in atto da ciascuna Parte e che siano d'interesse per l'altra Parte:

2.6. scambio di informazioni relative alle industrie per la Difesa;

2.7. nel caso in cui una delle due Parti stia per acquisire equipaggiamenti e servizi Difesa dalle industrie dell'altra Parte, la Parte fornitrice dovrà:

- fornire la Parte ricevente delle informazioni e dati rilevanti necessari per gli equipaggiamenti e i servizi per la Difesa;
- fornire alla Parte ricevente la certificazione di qualità relativa agli equipaggiamenti prodotti dalla Parte fornitrice;
- fornire alla Parte ricevente il necessario addestramento per l'utilizzazione di tali equipaggiamenti;

2.8. eventuali altre aree di interesse saranno di volta in volta concordate dalle due Parti.

ARTICOLO 3

L'applicazione di quanto elencato all'articolo 2 sarà dipendente dalla disponibilità economica di ciascuna Parte.

ARTICOLO 4

Nell'eventualità di esigenze non previste, le Parti sottoscriveranno appositi accordi separati.

ARTICOLO 5

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa da parte italiana e il Dipartimento delle Relazioni esterne del Ministero della Difesa da parte vietnamita, sono gli Organismi responsabili del coordinamento e la promozione dell'applicazione delle attività concordate in questo Memorandum

Le procedure di cooperazione e la gestione delle attività cooperative previste da questo Memorandum saranno specificate dopo una consultazione comune.

ARTICOLO 6

6.1. Le parti incoraggeranno e faciliteranno contatti diretti e di cooperazione tra le Agenzie governative delle due Nazioni, come stabilito da ciascuna Parte.

6.2. Le visite effettuate in accordo con questo Memorandum dovranno avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti della Parte ospitante. Le proposte e gli inviti relativi a tali visite devono essere effettuati tramite i canali formali.

ARTICOLO 7

7.1. Ciascuna Parte garantirà la protezione delle informazioni classificate sotto questo Memorandum in conformità con le leggi e regolamenti di ciascuna Parte.

7.2. I corrispondenti gradi di classifica di segretezza usati dalle due Parti sono:

ITALIA	VIETNAM
RISERVATO	MÂT
RISERVATISSIMO	TÔI MÂT
SEGRETO	TUYÊT MÂT

7.3. Le informazioni e i materiali che sono stati classificati dalle Parti saranno scambiati solamente tramite canali formali.

7.4. Entrambe le Parti non rilasceranno a terzi, in alcuna forma, informazioni previste da questo Memorandum senza preventivo accordo scritto dell'altra Parte.

7.5. Le parti garantiranno che i documenti e i materiali scambiati sotto questo Memorandum, saranno usati solo per gli scopi specificatamente stabiliti dalla parte che li ha generati per i fini previsti da questo Memorandum.

ARTICOLO 8

Eventuali divergenze riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di questo Memorandum, saranno risolte amichevolmente attraverso negoziazioni degli Enti delle due Parti menzionati all'articolo 5.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum entrerà in vigore all'atto della firma.

Il presente Memorandum può essere emendato in qualsiasi momento da accordi scritti concordati dalle Parti.

Il presente Memorandum può essere rescisso in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti, previa notifica scritta di tale intenzione all'altra Parte, con novanta giorni di anticipo. L'annullamento di questo Memorandum non causerà alcun effetto circa l'applicazione di contratti già firmati sotto questo Memorandum.

Dopo la rescissione di questo Memorandum, le Parti rimarranno responsabili della protezione della sicurezza e del trasferimento delle informazioni e materiali scambiati menzionati all'articolo 7.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a HANOI il 24-11-2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in inglese è quello che prevale.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
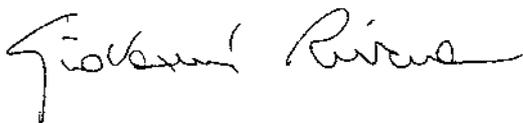
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

914.

Roma, Città del Vaticano, 13 novembre 2000 - 14 dicembre 2000

Scambio di Note relativo all'applicazione dell'articolo 29, comma IV, del Protocollo, firmato il 15 novembre 1984, aggiuntivo all'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

(Entrata in vigore: 14 dicembre 2000)

N. 4449

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riscontrare la Nota Verbale n. 8807/00/RS del 13 novembre 2000, con cui si fa riferimento alla disposizione del comma IV dell'art. 29 del Protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7, n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Al riguardo la Segreteria di Stato, considerate le difficoltà di interpretazione che si sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione come segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, propone che, a far data dal presente scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma IV dell'art. 29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.

A tale riguardo, su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di esprimere l'accordo del Governo Italiano in merito alla suddetta proposta formulata dalla Segreteria di Stato.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 dicembre 2000

All'Eccellentissima
Segreteria di Stato
CITTA' DEL VATICANO
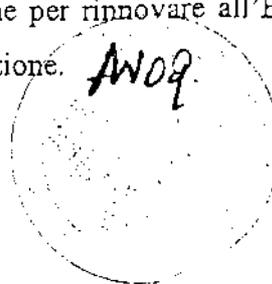
SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 8807/00/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di far riferimento alla disposizione del comma quarto dell'art. 29 del Protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7, n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Al riguardo, considerate le difficoltà di interpretazione che si sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione, come segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la Segreteria di Stato propone che, a far data dal presente Scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma quarto dell'art. 29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.

La Segreteria di Stato, mentre rimane in attesa di un cortese riscontro, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 13 novembre 2000

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo
Viale delle Belle Arti, 2

00196 ROMA

AMBASCIATA D'ITALIA
PRESSO LA SANTA SEDE
15 NOV. 2000
N° 7720 Pos.

915.

Madrid, 10 gennaio 2001

Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna relativo all'attribuzione reciproca di scorte minime di sicurezza di greggio, prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi

(Entrata in vigore: 10 gennaio 2001)

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE RECIPROCA DI SCORTE MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI DEL PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI.

La Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna,

Considerando che la Direttiva 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968 e successive modifiche, obbliga gli Stati Membri della CEE a mantenere un livello minimo di riserve di petrolio grezzo e/o prodotti petroliferi e che in particolare nel comma 2 dell'articolo 6 della suddetta Direttiva è prevista la possibilità di costituire scorte minime di sicurezza ubicate nel territorio di un altro Stato Membro nell'ambito di accordi intergovernativi particolari che devono stabilire i processi di cooperazione atti a garantire l'identificazione, il controllo e l'ispezione delle stesse;

Considerando le legislazioni nazionali sulle scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi,

Hanno concluso un Accordo sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo si intenderanno:

a) "**Scorte Minime di Sicurezza**": le quantità immagazzinate di grezzo, prodotti intermedi e prodotti petroliferi finiti, adeguate all'ottemperanza della legislazione vigente in materia nei rispettivi Stati;

b) "**Obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi**":

1. In Italia, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza è disciplinato dalla seguente normativa:
   - Legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
   - Legge n. 9 del 9 gennaio 1991.

2. In Spagna, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza si trova raccolto nella seguente normativa:
   - Legge 34/1998 del 7 ottobre relativa al settore degli idrocarburi;
   - Regio Decreto 2111/1994 del 28 ottobre con il quale viene disciplinato l'obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi e viene costituita la Corporazione di Riserve Strategiche;
   - Ordine Ministeriale del 20 dicembre 1995 con il quale sono approvate le quote per la Corporazione di Riserve Strategiche di Prodotti Petroliferi e le norme di base sull'informazione e l'ispezione;

c) "**Soggetto Obbligato**": Il soggetto obbligato italiano sottoposto all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza o soggetto obbligato spagnolo sottoposto alla legislazione relativa al mantenimento di scorte minime di sicurezza;

d) "**Autorità competente**":
- in Italia: il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
- in Spagna: il Ministero dell' Economia.

Articolo 2

I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Italia, potranno collocare parte di queste in Spagna sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.
I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Spagna, potranno collocare parte di queste in Italia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Articolo 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nell'articolo precedente, sarà richiesta l'approvazione, dietro domanda dell'interessato, dell'autorità competente secondo il procedimento stabilito dal presente articolo.

1° - Le richieste dovranno comprendere i seguenti estremi:
a) nome ed indirizzo del soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza richiedente l'autorizzazione;
b) natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
c) nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che garantisce la copertura;
d) nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o dell'installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione;
e) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione che in ogni caso avrà una durata minima di un trimestre naturale;
f) regime doganale e fiscale nel quale rientrano le scorte minime di sicurezza.

2°- Qualora la richiesta presentata dal soggetto obbligato al mantenimento delle scorte minime di sicurezza sia accolta favorevolmente dalla competente autorità dello Stato verso il quale risulta obbligato, quest'ultima trasmetterà all'altra autorità le informazioni di cui al punto 1 di questo articolo, entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

3°- L'autorità competente dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza darà comunicazione della propria decisione all'altra autorità competente entro il termine massimo di

dieci giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4°- Qualsiasi modifica delle circostanze menzionate nel punto 1 del presente articolo darà luogo ad una nuova richiesta.

Articolo 4

Il Governo dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza, nell'ambito del presente Accordo, non potrà ostacolare, in nessun caso, la libera circolazione verso il territorio dell'altro Stato dello stock strategico di sicurezza al quale ci si è riferiti negli articoli precedenti.

Articolo 5

Le scorte minime di sicurezza indicate nel precedente articolo 2 non potranno essere considerate a copertura degli obblighi detenuti dai soggetti obbligati nello Stato nel quale sono immagazzinate, andranno invece a far parte del computo degli obblighi di mantenimento dello Stato a beneficio del quale sono conservate.

Articolo 6

Qualunque soggetto che conservi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, scorte minime di sicurezza a beneficio di un soggetto obbligato dell'altro Stato, secondo le disposizioni del presente Accordo, invierà un rapporto mensile relativo a queste scorte minime di sicurezza alla competente autorità dello Stato sul territorio del quale sono costituite le suddette scorte.

Il rapporto dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del soggetto obbligato dalla legislazione dell'altro Stato contraente a beneficio del quale sono conservate le scorte minime di sicurezza;
- natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che ne garantisce la copertura;

- nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione.

L'autorità competente dello Stato sul territorio del quale si trovino costituite le scorte minime di sicurezza, dopo il controllo delle stesse, a sua volta, informerà l'autorità competente dello Stato beneficiario entro i primi venti giorni del mese successivo.

Articolo 7

In relazione alla statistica mensile prevista nell'articolo 4 della Direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968, ciascuno degli Stati contraenti invierà un rapporto informativo alla Commissione della Comunità Europea circa l'esistenza di scorte minime di sicurezza mantenute sul proprio territorio a favore dell'altro Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva di cui sopra.

Articolo 8

Qualora un soggetto obbligato nell'ambito del presente Accordo mantenga scorte minime di sicurezza secondo un regime differente alla proprietà, queste scorte dovranno essere di proprietà di un soggetto obbligato dello Stato sul territorio del quale le stesse si trovano costituite.
Il contratto che garantisce la copertura, che dovrà comprendere anche espressamente una clausola di acquisizione preferenziale ed il metodo per la determinazione del prezzo, sarà presentato all'autorità competente.

Articolo 9

Nel quadro del presente Accordo, l'autorità competente di uno degli Stati contraenti potrà richiedere alla corrispondente autorità dell'altro Stato la realizzazione di tutte le ispezioni che ritenga necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento di scorte minime di sicurezza.

Articolo 10

A tutela del presente Accordo, qualsiasi inadempimento, rilevato dallo Stato sul territorio del quale si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza costituite a beneficio dell'altro Stato contraente, verrà notificato a quest'ultima nel minor tempo possibile.

Articolo 11

L'inadempimento da parte di qualsiasi soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, determinerà da parte dell'autorità competente dello Stato a beneficio del quale sono state costituite le suddette scorte, l'inizio, se del caso, dell'opportuno procedimento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla propria legislazione.

Articolo 12

A richiesta di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, potrà essere oggetto di consultazioni.
In caso di crisi di approvvigionamenti, queste consultazioni verranno realizzate senza indugio alcuno.

Articolo 13

Qualora uno degli Stati contraenti ritenga opportuno modificare una disposizione del presente Accordo, potrà richiedere all'altro Stato l'inizio di un procedimento di consultazioni. Le consultazioni inizieranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del procedimento.
Gli Stati contraenti manifesteranno per iscritto il loro consenso a qualsiasi modifica del presente Accordo. La modifica entrerà in vigore dal momento in cui i due Stati si saranno mutuamente notificati che la stessa è compatibile con le rispettive legislazioni.

Articolo 14

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuno degli Stati contraenti potrà richiederne la risoluzione con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare. La risoluzione sarà effettiva dal primo giorno dell'anno successivo.
La possibilità di risoluzione non potrà essere attuata nel caso di crisi degli approvvigionamenti. La Commissione della Comunità Europea dovrà, in ogni caso, essere informata preventivamente circa la risoluzione.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ......Madrid...... il ......10 gennaio 2001......

in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica d'Italia

Per il Regno di Spagna

01A3703

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651395/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035